

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 815 - 9)

TABELLA n. 9

**Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1970**

ANNESSA AL

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1969

NOTA PRELIMINARE

Lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970 reca spese per complessivi milioni 577.479,6 di cui milioni 76.781,1 per la parte corrente e milioni 500.698,5 per il conto capitale.

Va peraltro posto in evidenza che, con riferimento a provvedimenti legislativi in corso, che rientrano nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro, sono stati accantonati milioni 1.850 per la parte corrente e milioni 67.767 per il conto capitale, talché complessivamente le spese del Ministero ammontano in sostanza a milioni 647.096,6 di cui per la parte corrente milioni 78.631,1 e per il conto capitale milioni 568.465,5.

In particolare, relativamente alla parte corrente, l'accantonamento si riferisce: per milioni 1.300 alla concessione di contributi straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani per il quinquennio 1969-1973; per milioni 100 allo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia; per milioni 150 alla concessione di un concorso statale a favore dell'Ente autonomo del Flumendosa e per milioni 300 alle disposizioni integrative della legge 4 febbraio 1963, n. 129 sul piano regolatore generale degli acquedotti.

Per le spese in conto capitale gli accantonamenti medesimi concernono: per milioni 200 l'istituzione dell'Università europea con sede in Firenze; per milioni 2.000 l'integrazione dello

stanziamento di cui alle leggi 25 aprile 1957, n. 309 e 4 febbraio 1967, n. 27, relative alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma; per milioni 300 l'ampliamento e la sistemazione della scuola allievi sottufficiali e guardie forestali in Cittaducale (Rieti); per milioni 400 contributi per il finanziamento per la costruzione di porti turistici; per milioni 2.000 la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Napoli; per milioni 1.500 la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova; per milioni 3.000 il completamento della ferrovia Paola-Cosenza; per milioni 10.000 l'esecuzione di opere portuali; per milioni 25.000 la sistemazione generale delle strade provinciali; per milioni 13.000 la costruzione di alloggi a totale carico dello Stato, l'edilizia sovvenzionata ed opere di urbanizzazione; per milioni 200 provvedimenti in favore della città di Assisi; per milioni 1.500 il risanamento dei rioni « Sassi » nel Comune di Matera; per milioni 35 il ripristino dei collettori costruiti nella città di Roma ai sensi della legge 6 luglio 1875, n. 2583; per milioni 3.000 la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato in Roma; per milioni 132 la concessione di contributi per la costruzione di alloggi da assegnare in locazione ai militari di truppa della Guardia di Finanza; per milioni 1.000 lavori di completamento, demolizione e manutenzione straordinaria di case per senza tetto di cui al decreto-legge 10 aprile 1947, n. 261; per milioni 3.000 la concessione di contributi per la riparazione e la costruzione di fabbricati di proprietà privata adibiti ad uso di civile abitazione danneggiati o distrutti in Calabria dalle alluvioni del 1951/1955 e 1959/1960; per milioni 500 la costruzione del palazzo di giustizia in Cosenza e per milioni 1.000 l'aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 25 aprile 1957, n. 309; 5 marzo 1963, n. 285 e 12 dicembre 1966, n. 1095 per la costruzione e l'arredamento del nuovo palazzo di Giustizia di Napoli.

Ovviamente l'utilizzo di tali accantonamenti è subordinato alla definizione dei provvedimenti relativi.

La complessiva spesa del detto Ministero dei lavori pubblici nel cennato ammontare di milioni 647.096,6 si incrementerà, nel corso dell'esercizio, di milioni 256.622 per il conto capitale per le assegnazioni che saranno effettuate ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, concernente norme per l'edilizia scolastica ed universitaria (+ milioni 228.120) e del riparto dei fondi previsti dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni, ad incremento dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale (+ milioni 20.000) in relazione alle entrate da acquisire con le previste operazioni di mutuo, nonché della citata legge 22 luglio 1966, n. 614 (+ milioni 8.502).

Le spese considerate nello stato di previsione concernono: per milioni 51.394,8 spese per il funzionamento dei vari servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici; per milioni 25.800 la manutenzione ordinaria di opere esistenti; per milioni 150 le spese per la ricerca scientifica; per milioni 87.587,1 le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 58, 59, 60, 61 e 65 del disegno di legge relativo all'approvazione del bilancio dello Stato, concernenti opere di carattere straordinario a pagamento immediato e concorsi e sussidi in unica soluzione; per milioni 171.382,1 le spese per l'esecuzione di opere varie di carattere straordinario autorizzate da leggi particolari; per milioni 11.810,8 i limiti di impegno per pagamenti in annualità relativi ad opere da eseguire a cura di Enti pubblici e privati (di cui milioni 7.575 autorizzati con gli articoli 62, 63 e 64 del citato disegno di legge) e per milioni 229.354,8 le spese determinate dalla incidenza delle annualità impegnate in base ai limiti di impegno concessi in esercizi precedenti.

Gli stanziamenti per milioni 87.587,1 che vengono autorizzati con i cennati articoli 58, 59, 60, 61 e 65 del disegno di legge, si riferiscono per milioni 54.687,1 ad oneri di carattere straordinario per la sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere stradali, marittime ed idrauliche, per nuove costruzioni ferroviarie, per l'edilizia statale, per opere igieniche e sanitarie, nonché per interventi in caso di pubbliche calamità; per milioni 10.400 a spese per riparazione di danni prodotti da eventi bellici; per milioni 3.500 al concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese; per milioni 17.500 alla concessione di contributi in capitale per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale e per milioni 1.500 ad opere di pubblica utilità da eseguirsi a mezzo di cantieri scuola.

Gli stanziamenti sopra indicati risultano iscritti come appresso, nei relativi capitoli di bilancio.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Capitolo anno 1970	ARTICOLO 58 DELLA LEGGE DI BILANCIO	Importo	
		milioni	
5080	.	milioni	75,5
5236	.	»	45
5278	.	»	30
5322	.	»	150
5389	.	»	4.300
5407	.	»	300
5521	.	»	1.500
5601	.	»	25
5661	.	»	7.500
5672	.	»	10.000
5675	.	»	1.000
5676	.	»	1.000
5693	.	»	1,6
5758	.	»	10.000
5761	.	»	250
5787	.	»	45
5862	.	»	8.700
5873	.	»	5.200
5874	.	»	1.400
5875	.	»	2.500
5876	.	»	100
5877	.	»	50
5890	.	»	500
5893	.	»	15
Totale		milioni	<u>54.687,1</u>

ARTICOLO 59 DELLA LEGGE DI BILANCIO.

5324	.	milioni	1.000
5677	.	»	500
5900	.	»	8.900
Totale		milioni	<u>10.400</u>

ARTICOLO 60 DELLA LEGGE DI BILANCIO.

5020	.	milioni	<u>3.500</u>
------	---	---------	--------------

ARTICOLO 61 DELLA LEGGE DI BILANCIO.

5404	.	milioni	<u>17.500</u>
------	---	---------	---------------

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Capitolo anno 1976	ARTICOLO 65 DELLA LEGGE DI BILANCIO.	Importo
—		—
5460		milioni 1.500
<p>Per quanto riguarda le spese per l'esecuzione di opere di carattere straordinario a pagamento immediato e contributi, concorsi e sussidi in unica soluzione, ammontanti a milioni 171.382,1 va posto in evidenza che esse sono state stanziare in base alle seguenti autorizzazioni speciali:</p>		
	Legge 10 febbraio 1961, n. 81: Concessione di un contributo straordinario al Convitto nazionale di Aosta (capitolo n. 5100)	milioni 23
	Legge 21 aprile 1962, n. 181 (articolo 4): Modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'ANAS (capitolo n. 5603)	» 40.371,1
	Legge 3 gennaio 1963, n. 3: Provvedimenti per la tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (capitoli nn. 5173 e 5235)	» 300
	Legge 14 febbraio 1963, n. 143: Concessione di contributi per la costruzione dei bacini di carenaggio di Livorno, La Spezia e Taranto e per la prosecuzione delle opere foranee nel porto industriale di Ravenna (capitoli nn. 5673 e 5694)	» 1.005
	Legge 24 dicembre 1966, n. 1263: Costruzione ed ampliamento di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza (capitolo 5040)	» 1.000
	Legge 9 luglio 1967, n. 612: Autorizzazione della spesa per l'esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia (capitolo 5662)	» 3.000
	Legge 13 luglio 1967, n. 575: Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per la costruzione del bacino di carenaggio di Trieste (capitolo n. 5695)	» 2.000
	Legge 17 ottobre 1967, n. 964: Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena (capitolo 5035)	» 2.000
	Decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1967, n. 1246: Finanziamento per l'esecuzione di opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino (capitolo n. 5705)	» 4.900
	Legge 22 novembre 1967, n. 1219: Autorizzazione della spesa per la costruzione di caserme per la Guardia di finanza (capitolo n. 5030)	» 300
	Legge 20 dicembre 1967, n. 1263: Integrazione di fondi per la costruzione dell'autostrada Palermo-Catania (capitolo n. 5487)	» 11.800
	Legge 4 gennaio 1968, n. 5: Eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915 (capitolo n. 5305)	» 500

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241: Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (capitoli nn. 5488, 5883 e 5895) . . .	milioni	84.150
Legge 23 febbraio 1968, n. 124: Provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico (capitoli nn. 5175, 5279 e 5280) . . .	»	533
Legge 28 marzo 1968, n. 373: Autorizzazione di ulteriore spesa per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (capitoli nn. 5323 e 5879)	»	8.000
Legge 28 marzo 1968, n. 381: Autorizzazione di spesa per il completamento degli impianti ferroviari in provincia di Savona (capitolo n. 5661)	»	3.000
Legge 28 marzo 1968, n. 383: Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di contributi straordinari per la gestione degli acquedotti della Lucania (capitolo n. 5405)	»	300
Legge 28 marzo 1968, n. 525: Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 (capitolo n. 5897)	»	8.000
Legge 2 aprile 1968, n. 583: Provvedimenti per la sistemazione della città di Loreto in considerazione della importanza religiosa, artistica e turistica, nonché per conseguenti opere d'interesse igienico e turistico (capitoli nn. 5176, 5177 e 5281)	»	200
Totale	milioni	<u>171.382,1</u>

I nuovi limiti di impegno per la concessione di contributi, concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere varie a cura di Enti pubblici e privati, indicati in milioni 11.810,8 sono costituiti:

— per milioni 4.235,8 dai limiti fissati dalle sottoelencate leggi:

Legge 17 ottobre 1967, n. 963, concernente la costruzione dell'autostrada Fornovo-Pontremoli (milioni 635,8) (capitolo 5494);

Legge 27 gennaio 1968, n. 38, concernente la proroga dei benefici integrativi disposti a favore dei Comuni dalle leggi 29 luglio 1957, n. 634 e 635 per la costruzione e il completamento delle reti di distribuzione idrica nell'interno degli abitati e la costruzione ed il completamento degli impianti e reti di fognature (milioni 400) (capitolo 5434);

Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente la concessione di contributi a favore dell'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo per la costruzione di alloggi popolari ai sensi del Testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, nonché per le connesse opere di urbanizzazione primaria (milioni 200) (capitolo 5349);

Legge 20 giugno 1969, n. 383, concernente la concessione di contributi per opere ospedaliere per gli anni 1969 e 1970, l'istituzione di un centro studi presso il Ministero della sanità e il finanziamento dei comitati per la programmazione ospedaliera (milioni 3.000) (capitolo 5438);

— per milioni 7.575 dai sottoelencati limiti previsti dagli articoli 62, 63 e 64 del disegno di legge relativo all'approvazione del bilancio dello Stato, per la concessione di contributi, rispettivamente, nelle spese di riparazione di danni bellici ed in quelle per opere varie o di competenza di Enti locali:

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Capitolo anno 1970	ARTICOLO 62 DELLA LEGGE DI BILANCIO.	Importo
5346	(punto 1°)	milioni 10
5345	(punto 2°)	» 500
5904	(punto 3°)	» 300
	Totale	<u>milioni 810</u>

ARTICOLO 63 DELLA LEGGE DI BILANCIO.

5796	(punto 1°)	milioni 250
5434/p	(punto 2°) lett. <i>d</i>)	» 3.750
5651	(punto 2°) » <i>a</i>)	» 500
5697	(punto 2°) » <i>b</i>)	» 75
5798	(punto 2°) » <i>c</i>)	» 400
5869/p	(punto 2°) » <i>e</i>)	» 90
		<u>milioni 4.815</u>
5021	(punto 3°)	milioni 450
	Totale articolo 63	<u>milioni 5.515</u>

ARTICOLO 64 DELLA LEGGE DI BILANCIO.

5430	milioni 1.250
----------------	---------------

Rispetto al precedente bilancio per l'anno finanziario 1969 le spese considerate nello stato di previsione di cui trattasi presentano un aumento di milioni 94.580,8 dovuto:

— all'incidenza di leggi preesistenti od all'applicazione di intervenuti provvedimenti legislativi (veggasi allegato di dettaglio)	+ milioni 39.413,5
— che, tenuto conto delle riduzioni operate, in forza delle leggi stesse, a capitoli di spesa per	— » 7.000
si concreta in	+ » 32.413,5
— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle occorrenze della nuova gestione	+ » 62.167,3
	<u>+ milioni 94.580,8</u>

Tra le variazioni in più ed in meno causate da provvedimenti legislativi, particolare citazione meritano quelle relative all'applicazione:

della legge 20 giugno 1969, n. 383, concernente, fra l'altro la concessione di contributi per opere ospedaliere per gli anni finanziari 1969 e 1970 (+ milioni 6.000);

del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (+ milioni 69.500).

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del decreto del Ministero del tesoro 27 luglio 1968, che ha stabilito, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale (+ milioni 250,7);

della legge 28 febbraio 1967, n. 126, concernente provvedimenti per il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera (— milioni 1.500);

della legge 9 luglio 1967, n. 612, concernente l'esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia (— milioni 1.000);

della legge 17 ottobre 1967, n. 963, concernente la costruzione dell'autostrada Fornovo-Pontremoli (+ milioni 635,8);

della legge 13 luglio 1966, n. 610, concernente modificazioni e integrazioni alle vigenti disposizioni in materia di ricostruzione di fabbricati danneggiati dalla guerra (— milioni 600);

della legge 27 ottobre 1965, n. 1200, concernente l'esecuzione di opere portuali e lo ammodernamento e rinnovamento del parco effossorio (— milioni 10.000);

della legge 28 luglio 1960, n. 851, concernente il proseguimento ed il completamento degli impianti ferroviari di Savona e la costruzione della ferrovia Paola-Cosenza (— milioni 500);

della legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente la sistemazione, il miglioramento e lo adeguamento delle strade statali di primaria importanza (— milioni 1.500);

delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 26 gennaio 1963, n. 31, concernenti la classificazione e sistemazione delle strade di uso pubblico (— milioni 22.000).

Circa le variazioni proposte in relazione alle esigenze sono da porre in evidenza soprattutto quelle relative:

all'adeguamento del contributo del tesoro all'ANAS determinato ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, un'aliquota del quale è devoluta al Ministero dei lavori pubblici ai termini dell'articolo 4 della legge stessa (+ milioni 13.296,3);

alle spese per l'esecuzione a pagamento non differito di opere varie (+ milioni 21.804) di cui all'articolo 58 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970, a quelle relative ai danni prodotti da eventi bellici (+ milioni 5.019,5) di cui all'articolo 59 del citato disegno di legge nonché a quelle relative ad opere di pubblica utilità da eseguirsi a mezzo di cantieri scuola (+ milioni 300) di cui all'articolo 65 del detto disegno di legge;

alle spese per la costruzione, l'ampliamento e sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti (+ milioni 17.500) di cui all'articolo 61 del predetto disegno di legge;

ai nuovi limiti d'impegno (+ milioni 7.575) di cui agli articoli 62, 63 e 64 del detto disegno di legge riguardanti, rispettivamente, spese per la corresponsione di contributi in annualità o semestralità per riparazione di danni bellici e per opere varie;

all'adeguamento delle dotazioni dei capitoli riguardanti spese di funzionamento dei servizi (+ milioni 1.233,5);

all'adeguamento delle dotazioni dei capitoli relativi al personale in servizio ed in quiescenza in relazione, sia alla situazione di fatto del personale stesso, che all'effettivo carico delle pensioni (+ milioni 348,1).

alla eliminazione dello stanziamento di milioni 1.400 disposto nell'anno 1969, quale importo delle assegnazioni di cui alla legge 28 luglio 1960, n. 851, concernente, tra l'altro la costruzione della ferrovia Paola-Cosenza;

alla eliminazione dello stanziamento di milioni 5.000 di cui all'articolo 62 del disegno di legge per l'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969, iscritte nello stesso anno ai sensi della legge 27 ottobre 1965, n. 1200, riguardante l'esecuzione di opere portuali;

alla manutenzione ordinaria delle opere esistenti (+ milioni 1.500);

all'adeguamento delle annualità corrispondenti a limiti di impegno anteriori all'esercizio 1944-45 (— milioni 9,1).

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composizione delle spese correnti e di quelle in conto capitale sotto il profilo funzionale, economico ed amministrativo.

A tal fine, nei prospetti che seguono, le spese in parola, ammontanti a milioni 577.479,6 vengono raggruppate per sezioni e categorie, per sezioni e rubriche e per categorie e rubriche.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	Rubrica 1 Servizi generali	Rubrica 2 Viabilità statale	Rubrica 3 Viabilità non statale	Rubrica 4 Nuove costruzioni ferroviarie	Rubrica 5 Opere marittime	Rubrica 6 Opere idrauliche e impianti elettrici	Rubrica 7 Edilizia per il culto	Rubrica 8 Edilizia scolastica	Rubrica 9 Edilizia abitativa	Rubrica 10 Edilizia pubblica varia	Rubrica 11 Opere del patrimonio storico artistico	Rubrica 12 Opere igieniche e sanitarie	Rubrica 13 Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali	Rubrica 14 Opere in dipendenza di danni bellici	Rubrica 15 Opere varie	Totale
TITOLO I. — SPESE CORRENTI.																
Categoria II. — Personale in attività di servizio	34.880,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.880,7
Categoria III. — Personale in quiescenza	7.775,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.775,0
Categoria IV. — Acquisto di beni e servizi	4.881,0	3.000,0	—	—	5.000,0	4.540,0	—	—	—	3.500,0	—	—	—	—	—	20.921,0
Categoria V. — Trasferimenti	60,0	—	13.000,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.060,0
Categoria VII. — Poste correttive e compensative delle entrate	89,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89,4
Categoria IX. — Somme non attribuibili	55,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0
Totale titolo I	47.741,1	3.000,0	13.000,0	—	5.000,0	4.540,0	—	—	—	3.500,0	—	—	—	—	—	76.781,1
TITOLO II. — Spese in conto capitale.																
Categoria X. — Beni e opere immobiliari a carico diretto dello Stato	501,0	—	1.500,0	13.500,0	13.113,7	11.193,1	—	75,5	3.015,0	12.806,9	760,0	4.300,0	51.250,0	14.591,9	6.675,5	133.287,6
Categoria XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	150,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150,0
Categoria XII. — Trasferimenti	—	21.295,3	48.994,6	—	4.621,4	10.310,9	7.225,0	43.950,6	93.982,7	1.275,0	383,0	78.768,8	45.815,6	—	10.688,0	367.260,9
Totale titolo II	651,0	21.295,3	50.494,6	13.500,0	17.735,1	21.509,0	7.225,0	44.026,1	96.947,7	14.081,9	1.143,0	83.068,8	97.065,6	14.591,9	17.363,5	500.698,5
IN COMPLESSO	48.392,1	24.295,3	63.494,6	13.500,0	22.735,1	26.049,0	7.225,0	44.026,1	96.947,7	17.581,9	1.143,0	83.068,8	97.065,6	14.591,9	17.363,5	577.479,6

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	Rubrica 1 Servizi generali	Rubrica 2 Viabilità statale	Rubrica 3 Viabilità non statale	Rubrica 4 Nuove costruzioni ferroviarie	Rubrica 5 Opere marittime	Rubrica 6 Opere idrauliche e impianti elettrici	Rubrica 7 Edilizia per il culto	Rubrica 8 Edilizia scolastica	Rubrica 9 Edilizia abitativa	Rubrica 10 Edilizia pubblica varia	Rubrica 11 Opere a tutela del patrimonio storico artistico	Rubrica 12 Opere igieniche e sanitarie	Rubrica 13 Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali	Rubrica 14 Opere in dipendenza di danni bellici	Rubrica 15 Opere varie	Totale
TITOLO I. — SPESE CORRENTI																
Sezione IX. — Trasporti e comunicazioni . . .	—	3.000,0	13.000,0	—	5.000,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.000,0
Sezione X. — Azioni ed interventi nel campo economico	47.741,1	—	—	—	—	4.540,0	—	—	3.500,0	—	—	—	—	—	—	55.781,1
Totale spese correnti	47.741,1	3.000,0	13.000,0	—	5.000,0	4.540,0	—	—	3.500,0	—	—	—	—	—	—	76.781,1
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE.																
Sezione I. — Amministrazione generale	—	—	—	—	—	—	7.225,0	—	—	300,0	—	—	—	—	—	7.525,0
Sezione III. — Giustizia . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.000,0	—	—	—	—	—	2.000,0
Sezione IV. — Sicurezza pubblica . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.000,0	—	—	—	—	—	1.000,0
Sezione VI. — Istruzione e cultura.	—	—	—	—	—	—	44.026,1	—	—	—	1.143	—	—	—	—	45.169,1
Sezione VII. — Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	96.947,7	—	—	—	—	—	1.000,0	97.947,7
Sezione VIII. — Azioni ed interventi nel campo sociale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.500,0	84.568,8
Sezione IX. — Trasporti e comunicazioni . . .	—	21.295,3	50.494,6	13.500,0	17.735,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.175,5	108.200,5
Sezione X. — Azioni ed interventi nel campo economico	651,0	—	—	—	—	21.509,0	—	—	—	10.781,9	—	—	—	—	9.688,0	154.237,4
Totale spese in conto capitale	651,0	21.295,3	50.494,6	13.500,0	17.735,1	21.509,0	44.026,1	44.026,1	96.947,7	14.081,9	1.143	83.068,8	97.065,6	14.591,9	17.363,5	500.688,5
IN COMPLESSO	48.392,1	24.295,3	63.494,6	13.500,0	22.735,1	26.049,0	44.026,1	44.026,1	96.947,7	17.581,9	1.143	83.068,8	97.065,6	14.591,9	17.363,5	577.479,6

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE								
	Amministrazione generale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Istruzione e cultura	Azione e interventi nel campo delle abitazioni	Azione e interventi nel campo sociale	Traporti e comunicazioni	Azione e interventi nel campo economico	In complesso
SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)									
Personale in attività di servizio	—	—	—	—	—	—	—	34.880,7	34.880,7
Personale in quiescenza	—	—	—	—	—	—	—	7.775,0	7.775,0
Acquisto di beni e servizi	—	—	—	—	—	—	8.000,0	12.921,0	20.921,0
Trasferimenti	—	—	—	—	—	—	13.000,0	60,0	13.060,0
Poste correttive e compensative delle entrate	—	—	—	—	—	—	—	89,4	89,4
Somme non attribuibili	—	—	—	—	—	—	—	55,0	55,0
Totale delle spese correnti	—	—	—	—	—	—	21.000,0	55.781,1	76.781,1
SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)									
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	300,0	2.000,0	1.000,0	835,5	3.015,0	5.800,0	33.289,2	87.047,9	133.287,6
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	—	—	—	—	—	—	—	150,0	150,0
Trasferimenti	7.225,0	—	—	44.333,5	94.932,7	78.768,8	74.911,4	67.089,5	367.260,9
Totale spese in conto capitale	7.525,0	2.000,0	1.000,0	45.169,0	97.947,7	84.568,8	108.200,6	154.287,4	500.698,5
IN COMPLESSO	7.525,0	2.000,0	1.000,0	45.169,0	97.947,7	84.568,8	129.200,6	210.068,5	577.479,6

Le spese per l'Amministrazione generale, tra le quali si considerano quelle relative a servizi che interessano la generalità dei settori nei quali si estrinseca l'attività dello Stato, comprendono le spese per la concessione di contributi costanti trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali di locali da adibire ad uso di Ministero pastorale o di ufficio o di abitazione (milioni 3.725), le spese per il concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione delle chiese stesse (milioni 3.500) nonché quelle per la costruzione di caserme per la guardia di Finanza (milioni 300).

Le spese per la Giustizia riguardano l'edilizia carceraria (milioni 2.000).

Le spese per la Sicurezza pubblica riguardano la costruzione di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei Carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza (milioni 1.000).

Le spese per l'istruzione e cultura riguardano gli interventi per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico delle città di Siena (milioni 100), di Urbino (milioni 500), e di Loreto (milioni 160).

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Comprendono inoltre le spese per la concessione di contributi per la Basilica di S. Marco in Venezia, per il Chiostro e il Duomo di Monreale, per il Convitto nazionale di Aosta e per le città di Siena, di Urbino e di Loreto (milioni 406) nonché le spese per la concessione dei contributi per l'edilizia scolastica di interesse di enti locali (milioni 44.003).

Circa le spese per *azioni ed interventi nel campo delle abitazioni* va precisato che esse comprendono quelle destinate: alla eliminazione delle baracche costruite in Abruzzo a seguito del terremoto del 13 gennaio 1915 (milioni 500); alle annualità per la costruzione di fabbricati a carattere popolare (milioni 2.515); alla concessione di contributi ai danneggiati dai terremoti succedutisi dal 1908 al 1936 (milioni 150); alla concessione di contributi per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (milioni 6.000); alla concessione di contributi ai privati che riparano o ricostruiscono i propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra (milioni 1.000); alle annualità a favore di enti e società per l'edilizia economica e popolare e per riparazione e ricostruzione di fabbricati privati in dipendenza di eventi bellici (milioni 87.782,7).

Relativamente all'*azione ed interventi nel campo sociale* il complessivo importo (milioni 84.568,8) si riferisce alle spese per il completamento di opere di pubblica utilità mediante l'impianto di cantieri scuola (milioni 1.500), nonché a quelle per acquedotti, opere igieniche e sanitarie (milioni 83.068,8).

Per quanto concerne la sezione *trasporti e comunicazioni*, si notano, nelle spese correnti, gli stanziamenti per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale (milioni 3.000), i contributi alle Amministrazioni provinciali per la manutenzione delle strade (milioni 13.000), nonché le spese per la manutenzione, riparazione e illuminazione dei porti e per il servizio di escavazione (milioni 5.000); nelle spese in conto capitale sono invece riportate le somme da corrispondere all'ANAS per lavori concernenti le strade statali (milioni 21.295,3), concorsi e contributi per opere stradali di competenza degli enti locali (milioni 50.494,7), spese per la costruzione di strade ferrate (milioni 13.500), opere marittime sia di conto dello Stato che di competenza di Enti locali (milioni 17.235,1), nonché quelle danneggiate dalla guerra (milioni 500); spese per il completamento dell'aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci di Roma-Fiumicino (milioni 4.900) ed altre opere varie (milioni 275,5).

Per quanto concerne l'*azione ed interventi nel campo economico*, la spesa di milioni 210.068,5 riguarda principalmente: per milioni 47.981,1 le spese di personale e di funzionamento; per milioni 4.300 la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e delle vie navigabili; per milioni 3.500 la manutenzione ordinaria degli edifici pubblici; per milioni 116.411 oneri a pagamento in unica soluzione, di carattere straordinario, per la sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere idrauliche, per l'edilizia statale, per interventi in caso di pubbliche calamità ed opere varie; per milioni 8.900 spese per riparazione di danni prodotti da eventi bellici; per milioni 150 spese relative alla ricerca scientifica, per milioni 28.826,4 le annualità relative ad opere idrauliche, edilizie, piani di ricostruzione ecc. a pagamento differito.

La complessiva spesa corrente di milioni 76.781,1 include milioni 34.880,7 di spese per il *personale in attività di servizio* così costituite:

	Consistenza numerica	Assegni fissi	Competenze accessorie	Oneri previdenziali	TOTALE
		(in milioni di lire)			
Personale civile	11.679	23.924,4	4.697,3	1.084,0	29.705,7
Personale operaio	2.222	4.254,5	645,0	275,5	5.175,0
	13.901	28.178,9	5.342,3	1.359,5	34.880,7

Le spese di *personale in quiescenza* previste in milioni 7.775 riguardano per milioni 6.250 le pensioni e per milioni 1.525 i trattamenti similari, ivi comprese le indennità una tantum in luogo di pensione e le indennità di licenziamento.

Le spese per l'*acquisto di beni e servizi*, ammontanti a milioni 20.921 riguardano spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale (milioni 3.000) oneri per la manutenzione delle opere idrauliche, marittime e delle vie navigabili, nonché per la manutenzione degli edifici pubblici (milioni 13.040) e per il funzionamento dei vari servizi del Ministero (milioni 4.881).

Circa i *trasferimenti* correnti, la complessiva spesa di milioni 13.060 concerne, principalmente, i contributi alle Amministrazioni provinciali per la manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali (milioni 13.000).

Circa le *poste correttive e compensative delle entrate* l'importo di milioni 89,4 concerne il rimborso dei fitti ed altre somme indebitamente riscosse per le nuove costruzioni ferroviarie ed il versamento all'entrata delle somme risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per opere pubbliche.

Le *somme non attribuibili* per l'importo di milioni 55 concernono le spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori.

Relativamente alle spese in conto capitale va precisato che il complessivo importo di milioni 500.698,5 concerne, integralmente, spese di investimento, le quali sono costituite:

da *beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato riguardanti*: la costruzione di caserme per la Guardia di Finanza (milioni 300); la costruzione, il completamento e l'adattamento degli edifici destinati a Istituti di prevenzione e pena (milioni 2.000); la costruzione di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei Carabinieri e per la Pubblica Sicurezza (milioni 1.000); l'edilizia scolastica a cura dello Stato (milioni 75,5); la tutela del carattere storico, monumentale ed artistico delle città di Siena (milioni 100), di Urbino (milioni 500) e di Loreto (milioni 160); le spese per la eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915 (milioni 500); la costruzione di alloggi a carattere popolare (milioni 2.515); le spese per acquedotti, fognature ed opere igieniche (milioni 4.300); l'impianto di nuovi cantieri scuola (milioni 1.500); opere stradali (milioni 1.500); spese per la costruzione di strade ferrate (milioni 13.500) ed infine oneri di carattere straordinario per la compilazione di piani territoriali e di ricostruzione, per la sistemazione, riparazione e completamento di opere marittime, idrauliche, per l'edilizia statale, per opere varie, nonché per la riparazione dei danni prodotti da eventi bellici e da pubbliche calamità naturali (milioni 105.337,1);

da *beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche* la cui complessiva spesa di 150 milioni riguarda la ricerca scientifica.

da *trasferimenti* in conto capitale (milioni 367.260,9) concernenti i già accennati contributi per le chiese parrocchiali, per l'edilizia scolastica, per la riparazione e la ricostruzione degli alloggi danneggiati dalla guerra, per l'edilizia economica e popolare, per l'edilizia ospedaliera, per gli acquedotti, le fognature, le opere igieniche e sanitarie, nonché i contributi alla Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) ed alle Amministrazioni provinciali.

* * *

Così illustrate le varie voci di spesa considerate nello stato di previsione, si espongono qui di seguito le linee particolari dell'azione che il Ministero si propone di svolgere nei settori di competenza.

Il bilancio di previsione in esame assume un particolare significato poiché si riferisce all'ultimo anno di validità del 1° Programma di sviluppo economico del Paese. Spontaneo, oltre che doveroso, è, quindi, il consuntivo dell'attività svolta in questi anni per verificare se e in quale misura siano state realizzate le previsioni programmatiche e conseguiti gli obiettivi prefissati nonché di rilevare i rapporti che intercorrono tra il programma economico nazionale e il bilancio di spesa, a saldatura del quinquennio considerato dal programma stesso.

Una prima considerazione da fare è quella che l'introduzione della programmazione ha positivamente influito sull'attività del Ministero dei lavori pubblici, essendo stato possibile riferire costantemente gli interventi sia al quadro programmatico generale, rilevandone subito la connessione intersettoriale, sia alle singole politiche di settore. Ciò non sempre è stato agevole e produttivo dei risultati sperati, essendo mancati alcuni strumenti fondamentali quali quelli relativi all'assetto del territorio, alla disciplina urbanistica, alla programmazione a livello regionale, alla capacità della Pubblica Amministrazione di rispondere prontamente alle nuove esigenze, rinnovandosi nei modi e negli strumenti di azione.

L'evidenziazione di queste carenze e strozzature ha portato, però, all'avvio — sia pure con notevole ritardo — di una nuova politica dei lavori pubblici, incentrata nella elaborazione e predisposizione di validi strumenti di pianificazione territoriale, ai vari livelli; nella formulazione dei piani generali di assetto del territorio e, soprattutto di difesa del suolo; nella determinazione di programmi di settore corrispondenti alle effettive esigenze, nel quadro ed in vista delle finalità di politica economica e sociale del Piano di sviluppo nazionale.

Per quanto riguarda, in particolare, le attività di pianificazione territoriale, sono stati rilanciati gli studi e le ricerche dei Piani territoriali di coordinamento previsti dalla legge urbanistica del 1942, ma orientati in maniera del tutto diversa, dovendo costituire il supporto territoriale delle elaborazioni dei Comitati Regionali per la programmazione economica per i piani di sviluppo regionale. I risultati finora conseguiti sono stati molto limitati ma è previsto un potenziamento delle strutture, centrali e periferiche, anche avvalendosi della legge n. 507 del 1968, in modo da potere avviare in maniera organica e sistematica l'attività di pianificazione regionale.

In materia urbanistica, il Ministero dei lavori pubblici è stato impegnato, e lo sarà ancora di più in futuro, nei compiti di promozione e controllo delle attività urbanistiche degli Enti locali, specie per quanto concerne l'osservanza della legge n. 765 del 6 agosto 1967, nonché l'attuazione della legge n. 167 del 18 aprile 1962 della quale sono in corso di studio modifiche ed integrazioni per un più deciso rilancio dei « piani di zona ».

In ordine, poi, alla difesa del suolo, il Ministero dei lavori pubblici — dopo l'acquisizione degli studi della Commissione prevista dalla legge n. 632 del 1967 — promuoverà una serie di provvedimenti legislativi che dovranno disciplinare in maniera più razionale ed organica l'uso del suolo, specie agli effetti idrogeologici, introducendo strumenti e modi nuovi di programmazione, esecuzione e coordinamento degli interventi pubblici e privati.

Per quanto riguarda infine i singoli settori di intervento del Ministero dei lavori pubblici, è da rilevare un diverso e più confacente modo di operare le scelte, avviando in molti casi, anche se non sempre con successo, la programmazione integrale delle opere, con l'obiettivo della coordinazione intersettoriale degli interventi anche di competenza di altre Amministrazioni. In tal senso sono da ricordare i programmi dell'edilizia ospedaliera, dell'edilizia scolastica, dei porti, degli acquedotti.

Gli investimenti già realizzati nel triennio 1966-68 e quelli che si prevede potranno essere realizzati nel restante biennio 1969-70 si inquadrano in quelli previsti dal Primo Piano Nazionale. Un certo ritardo si riscontra nei settori dell'edilizia sovvenzionata, degli ospedali, dei porti, delle sistemazioni idrauliche, della scuola, dell'approvvigionamento idrico; più soddisfacente risulta la situazione nei settori della viabilità, delle opere igieniche, dell'edilizia pubblica.

Tali ritardi sono da imputare, in parte a difficoltà di finanziamento che non hanno consentito di disporre di fondi adeguati ai fabbisogni di ciascun settore; molto spesso, si ricollegano a strozzature e carenze di ordine organizzativo, funzionale e strumentale.

In particolare sono da segnalare due ordini di problemi che si pongono ai fini di una sollecita attuazione delle opere programmate: *a)* un più efficiente coordinamento tra politica di bilancio e politica del credito; *b)* l'adeguamento delle strutture e degli strumenti del Ministero dei lavori pubblici.

Il primo, interessa la gran parte dei programmi di intervento dell'Amministrazione dei lavori pubblici, che — come è noto — si riferisce ad opere di conto degli Enti locali e pubblici, per le quali è previsto il sistema della concessione dei contributi in unica soluzione o in annualità cui deve fare riscontro la disponibilità, nel mercato dei capitali, di mutui a basso tasso di interesse. Ora, di fronte all'aumentato impegno finanziario del bilancio, e quindi ai più ampi programmi predisposti, occorre potenziare la capacità creditizia della Cassa depositi e prestiti, la quale, per i compiti istituzionali e per le più favorevoli condizioni praticate, è chiamata a maggiormente operare nel campo delle opere pubbliche.

Il secondo ordine dei problemi attiene alla capacità operativa dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici. La legge-delega n. 249 del 1968 consente di snellire procedure, riorganizzare uffici, decentrare alcune attività; in tal senso sono state già elaborate delle proposte che verranno quanto prima esaminate in sede governativa.

I. — TRASPORTI

L'intervento del Ministero dei Lavori Pubblici interessa direttamente i settori della viabilità, dei porti, degli aeroporti e delle nuove linee ferroviarie.

1) *Grande Viabilità.* — In tale settore la competenza è dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade. Si rinvia, quindi, a quanto è detto a commento del bilancio di tale Azienda. Qui, si ritiene solo di evidenziare che nel bilancio dei Lavori Pubblici figurano alcuni stanziamenti i quali devono essere successivamente iscritti nel bilancio dell'ANAS. Si tratta in sostanza di « partite di giro », dovute alle leggi speciali di finanziamento le quali, appunto, prevedono il versamento delle relative somme in favore dell'ANAS e il successivo utilizzo da parte di quest'ultima.

Tali stanziamenti ascendono a complessivi 21.295,2 milioni; di questi vanno segnalati in particolare: 7.000 milioni (terzo dei cinque stanziamenti) destinati alla costruzione dell'autostrada Punta-Raisi-Mazara del Vallo di cui al decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241; 11.800 milioni (quarto dei cinque stanziamenti) destinati al completamento dell'autostrada Palermo-Catania, di cui alla legge 20 dicembre 1967, n. 1263.

Gli investimenti che saranno determinati con il suddetto stanziamento complessivo di 21.295,2 milioni, vanno quindi considerati nel quadro generale dell'attività dell'ANAS.

2) *Viabilità ordinaria provinciale e comunale.* — L'intervento del Ministero dei Lavori Pubblici nel settore della viabilità minore si attua attraverso sistemi di finanziamento e di contribuzioni, che vanno dalla esecuzione delle opere a totale cura e spese dello Stato alla concessione, in favore degli Enti obbligati, di contributi costanti trentacinquennali, di sussidi e di concorsi in unica soluzione e che possono riguardare sia la costruzione che l'ammodernamento, la sistemazione, l'ampliamento e la manutenzione delle strade provinciali, comunali, vicinali ed ex militari.

A) *Per le strade provinciali*, come è noto, a seguito della legge n. 126 del 12 febbraio 1958 si è verificato un notevolissimo ampliamento del patrimonio stradale di proprietà delle Amministrazioni Provinciali; patrimonio che, sul piano fisico delle singole tratte viarie, richiedeva estesi interventi sia per la preesistente rete, onde adeguarla al maggiore peso del traffico provinciale, sia per le nuove strade classificate provinciali, onde renderle effettivamente rispondenti alla nuova classificazione. Venne, pertanto, previsto il finanziamento di un programma pluriennale, incrementato successivamente con la legge n. 181 del 21 aprile 1962.

Per tali strade nel bilancio del 1970 sono previsti due stanziamenti: uno, iscritto al capitolo 5603 per l'importo di 40.371,1 milioni (con un aumento rispetto al bilancio 1969 di 6.296,3 milioni) e a carico del quale gravano, appunto, i contributi che il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato a concedere in favore delle Amministrazioni Provinciali fino all'80 per cento della spesa occorrente per la sistemazione delle strade già classificate provinciali prima dell'entrata in vigore della suddetta legge n. 126. Tale stanziamento promuoverà quindi investimenti dell'ordine di 55 miliardi; l'altro, accantonato nel fondo globale del Ministero del Tesoro (capitolo 5381, relativo a provvedimenti legislativi in corso) per l'importo di 25 miliardi da destinare alla concessione di contributi e anticipazioni, in favore delle Amministrazioni Provinciali e concorsi, fino all'80 per cento della spesa occorrente per la sistemazione generale delle strade ora classificate provinciali. Tale stanziamento determinerà investimenti dell'ordine di 35 miliardi.

Dei suddetti investimenti circa il 60 per cento verrà riservato al Mezzogiorno.

Sempre nel settore della viabilità provinciale sono, poi, da segnalare i seguenti ulteriori interventi che il Ministero dei Lavori Pubblici può effettuare:

— contributi, ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1014, per la manutenzione ordinaria delle strade comunali o di bonifica, classificate tra le provinciali. Al capitolo 1080 è previsto uno stanziamento di lire 13.000 milioni (con un aumento di 200 milioni rispetto al bilancio 1969); di tale stanziamento circa il 45 per cento sarà destinato al Mezzogiorno;

— contributi costanti trentacinquennali per la costruzione, il completamento e la sistemazione straordinaria di strade provinciali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184. Al capitolo 5651 è previsto un limite di impegno di 500 milioni, a carico del quale gravano anche gli interventi per le strade comunali, di cui si dirà appresso; determinerà investimenti per complessivi 13-15 miliardi circa;

— esecuzione a totale carico dello Stato di lavori finanziati ai sensi della legge n. 614 del 22 luglio 1966. Si tratta degli interventi deliberati dal Comitato dei Ministri per il Centro-Nord nel quadro del primo piano di coordinamento degli interventi straordinari nelle zone depresse e montane dell'Italia Settentrionale e Centrale, in relazione ai finanziamenti per il quinquennio 1966-70 previsti dalla citata legge n. 614 ed a quelli successivamente disposti con la legge n. 1089 del 25 ottobre 1968.

Tali interventi interessano la viabilità provinciale e comunale e sono stati programmati dal Comitato dei Ministri per il Centro-Nord nelle sedute di novembre-dicembre 1966 (per l'utilizzo dei fondi previsti per il primo anno della legge e destinati solo al completamento di opere nelle zone montane) e nelle sedute di aprile, settembre e novembre 1968 per l'utilizzo dei restanti stanziamenti del quadriennio 1967-70.

B) *Per le strade comunali*, l'intervento del Ministero dei Lavori Pubblici si realizza attraverso:

— la concessione di contributi ai Comuni o Consorzi fino all'80 per cento della spesa all'uopo occorrente, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 181 del 21 aprile 1962, analogamente a quanto detto per le strade provinciali. Lo stanziamento è quello, già indicato, dal capitolo 5603;

— la concessione di contributi costanti trentacinquennali, ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 184 del 1953. Lo stanziamento è quello già indicato dal capitolo 5651.

C) Ulteriori interventi di modesta dimensione il Ministero dei Lavori Pubblici può disporre nel settore della viabilità minore attingendo: al capitolo n. 5521 (che prevede uno stanziamento di 1.500 milioni — con un aumento rispetto al bilancio 1969 di 320 milioni — che verrà destinato prevalentemente alla costruzione di strade nel Mezzogiorno, in virtù di antiche leggi speciali, ed alla sistemazione per usi civili di strade ex militari, specie nel Trentino Alto Adige); al capitolo 5601 (che prevede uno stanziamento di 25 milioni, quale concorso, nella

misura del 50 per cento della spesa, per la sistemazione di strade generalmente comunali, ai sensi della legge del 1965).

3) *Porti*. — Nel settore delle infrastrutture portuali il Ministero dei Lavori Pubblici è impegnato nella realizzazione del programma quinquennale, di cui alla legge n. 1200 del 27 ottobre 1965, che rappresenta il primo concreto avvio ad una programmazione nazionale ed organica degli interventi pubblici nel settore. L'attuazione del programma ha avuto un avvio piuttosto lento a causa della complessità delle scelte e delle operazioni progettuali ed amministrative. Per un esame analitico dello stato di esecuzione delle opere programmate si rinvia al rapporto redatto dal Ministero dei Lavori Pubblici il 31 dicembre 1968 e pubblicato in appendice alla « Relazione Generale sulla situazione economica del Paese » presentata dal Governo al Parlamento il 29 marzo 1969.

Tale programma — in verità molto contenuto rispetto alle esigenze dei porti italiani — avrà una sua prosecuzione attraverso il finanziamento di un ulteriore programma pluriennale, di cui nel bilancio 1970 (sul capitolo 5381 del Ministero del Tesoro) è prevista una prima « tranche » di stanziamento per 10.000 milioni. Tale impegno programmatico trova, poi, ulteriore riscontro negli stanziamenti (accantonati sempre nel citato capitolo 5381 del Ministero del Tesoro) per la costruzione dei bacini di carenaggio nei porti di Napoli (2.000 milioni) e di Genova (1.500 milioni), nonché di Trieste, per il quale è previsto al capitolo 5695 il contributo di 2.000 milioni (quarto dei cinque stanziamenti annuali previsti dalla legge n. 575 del 13 luglio 1967) ed infine di Livorno, La Spezia e Taranto, per i quali sono previsti contributi complessivi di 755 milioni annui per dodici anni (capitolo 5694).

Viene, quindi a meglio delinearci la politica finora seguita e cioè di provvedere prioritariamente al superamento delle più gravi carenze e strozzatura nei porti nazionali e in quelli di maggiore importanza agli effetti dei traffici marittimi interni ed internazionali.

Per quanto riguarda i porti minori, l'intervento del Ministero dei Lavori Pubblici trova attuazione mediante la concessione di contributi costanti trentacinquennali in favore degli Enti locali per la costruzione o per le opere di miglioramento dei porti e approdi di quarta classe, ai sensi della legge n. 589 del 1949, con possibilità di interventi anche per i « porti turistici » appena sarà approvato dal Parlamento il relativo disegno di legge. Lo stanziamento previsto al capitolo 5697 è di lire 75 milioni (pari a circa 1,5-2 miliardi di lavori), quale limite di impegno. Tale stanziamento si può calcolare verrà a localizzarsi prevalentemente nel Mezzogiorno.

L'attività del Ministero dei Lavori Pubblici, si esplicherà, infine, anche nel senso della manutenzione straordinaria delle attuali opere marittime, nella ricostruzione delle opere che verranno danneggiate dalle mareggiate, nella difesa delle spiagge, nella rinnovazione e riparazione dei mezzi effossori e nelle escavazioni marittime, anche nell'interesse di Enti e di privati (capitoli 5672, 5675, 5676, 5677, con uno stanziamento complessivo di 12.500 milioni).

4) *Nuove Costruzioni Ferroviarie*. — A seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668 (la quale ha attribuito all'Azienda delle Ferrovie dello Stato la competenza per la costruzione delle nuove linee di cui dovrà assumere la gestione), l'attività del Ministero dei Lavori Pubblici è limitata al solo completamento dei lavori in precedenza iniziati.

Gli stanziamenti previsti dal bilancio del 1970 ammontano complessivamente a 13.500 milioni, di cui 3.000 milioni rappresentano il quarto dei cinque stanziamenti autorizzati dalla legge 9 luglio 1967, n. 612 per le opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia. Inoltre nel fondo globale del Ministero del Tesoro sono accantonati 3.000 milioni per il completamento della linea Paola-Cosenza.

5) *Aeroporti*. — Con decreto legge 31 ottobre 1967, n. 969, ratificato con legge 23 dicembre 1967, n. 1246 al Ministero dei Lavori Pubblici è stata affidata l'esecuzione delle opere di ampliamento e completamento dell'aeroporto « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino, attraverso un finanziamento pluriennale, di cui per l'anno 1970 è previsto al capitolo 5705 lo stanziamento di 4.900 milioni.

II. — DIFESA DEL SUOLO

L'intervento del Ministero dei Lavori Pubblici — sulla base degli stanziamenti del bilancio 1970 — sarà riferito a lavori di sistemazione e manutenzione delle opere idrauliche, in ordine ai quali è prevista al capitolo 5758 una spesa di 10.000 milioni.

Tuttavia, il Ministero dei Lavori Pubblici ha allo studio apposito disegno di legge che dovrebbe consentire un'azione organica ed incisiva, diretta a pervenire ad una efficace difesa e sistemazione del suolo e ciò sia attraverso l'impostazione unitaria di programmi di opere ed interventi, sia attraverso la istituzione di appositi organismi, locali e centrali, chiamati alla progettazione, esecuzione e coordinamento degli interventi pubblici e privati comunque rilevanti ai fini della difesa del suolo. Tale disegno di legge terrà conto delle prime indicazioni fornite dalla Commissione di studio istituita nel 1967 ai sensi della legge n. 632 del 27 luglio 1967; la Commissione, dopo aver consegnato un primo rapporto alla fine del 1968, è impegnata ora a condurre a termine i lavori entro il 1969.

Pertanto, l'impostazione di nuovi programmi di opere sarà possibile, appena il suddetto disegno di legge potrà essere messo a punto, soprattutto per quanto riguarda la ricerca delle fonti di finanziamento.

Intanto, il Ministero dei Lavori pubblici sta portando ad esecuzione i lavori finanziati con lo stanziamento biennale (1967-68) di 90 miliardi, autorizzato dalla citata legge n. 632.

III. — ACQUEDOTTI

Nel corso del 1968, come è noto, sono stati definitivamente approvati il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti e le relative norme di attuazione.

Il bilancio 1970 contiene, per la prima volta, appositi stanziamenti che promuoveranno l'avvio concreto di un programma di opere, nel quadro e in attuazione delle previsioni del suddetto piano regolatore generale. Infatti, ai nuovi capitoli 5404 e 5430 sono previsti stanziamenti complessivi per 18.750 milioni che consentiranno di determinare investimenti dell'ordine di 50-55 miliardi per lavori di costruzione, ampliamento e sistemazione. Il sistema di finanziamento è duplice: *a*) concessione di contributi in capitale, fino al 70 per cento della spesa riconosciuta necessaria; *b*) concessione di contributi costanti trentacinquennali nella misura del 4 per cento, elevata al 5 per cento per le opere ricadenti nel Mezzogiorno e nei Comuni del Centro-Nord con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti.

I suddetti finanziamenti, ai sensi dell'articolo 15 delle norme di attuazione, potranno essere destinati anche ai lavori di costruzione, ampliamento e sistemazione delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue.

Per l'utilizzo dei finanziamenti disponibili, il Ministro dei Lavori Pubblici formulerà un programma quinquennale nel quale saranno assunte le previsioni del Programma Economico Nazionale, tenendo, ovviamente, conto degli interventi dei piani pluriennali di coordinamento, di cui alle leggi n. 717 del 1965 (relativa al Mezzogiorno) e n. 614 del 1966 (relativa alle zone depresse e montane del Centro-Nord).

L'intervento del Ministero dei Lavori Pubblici si esplicherà, inoltre, sia in sede di esecuzione dei programmi deliberati dal Comitato dei Ministri per il Centro-Nord (e di cui si è parlato trattando della viabilità minore) sia concedendo contributi costanti trentacinquennali, ai sensi della legge n. 589 del 1949, che, dopo l'entrata in vigore delle norme di attuazione del PRGA, saranno prevalentemente destinati alle reti idriche interne agli abitati. A quest'ultimo fine, il capitolo 5434 prevede un limite di impegno di 3.750 milioni, col quale, però, si dovrà altresì provvedere alla concessione di contributi trentacinquennali per opere igieniche e sanitarie. Tale stanziamento consentirà investimenti dell'ordine di 85-90 miliardi, di cui il 50 per

cento sarà destinato al Mezzogiorno. Altri interventi infine saranno possibili con il limite di impegno di 400 milioni di cui alla legge 27 gennaio 1968, n. 38, la quale — prorogando la validità delle disposizioni delle leggi nn. 634 e 635 del 1967 — agevolerà i comuni più modesti ed economicamente depressi nella costruzione delle reti idriche interne e delle fognature.

IV. — EDILIZIA

Uno dei compiti più vasti e di notevole rilevanza sul piano economico e sociale, nel quale il Ministero dei Lavori Pubblici è chiamato ad operare con responsabilità e competenze ampie, è quello dell'edilizia, comprendendovi in tale denominazione non solo le abitazioni ma anche le scuole, gli ospedali, gli edifici di culto, gli edifici demaniali e gli altri edifici adibiti a sede di pubblici servizi.

1) *Edilizia abitativa.*

Nel bilancio del 1970 non figurano stanziamenti da destinare all'edilizia economica e popolare. Sono stati, però, accantonati nel fondo globale del Ministero del Tesoro 13 miliardi, che verranno destinati, come prima « tranche », sia alla costruzione di abitazioni a totale carico dello Stato per l'eliminazione degli alloggi malsani, sia alla costruzione di abitazioni mediante la concessione di contributi trentacinquennali agli IACP, INCIS, ISES e cooperative edilizie. Parte del suddetto stanziamento sarà, inoltre, destinata alla esecuzione di opere di urbanizzazione, in dipendenza dei programmi costruttivi di edilizia sovvenzionata e ciò in applicazione del principio generale sancito nell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 422.

Nel corso del 1970, oltre a ricevere attuazione i programmi predisposti e finanziati ai sensi delle leggi emanate, sarà dato avvio al programma di edilizia sovvenzionata e agevolata con i finanziamenti anzidetti.

Il settore dell'edilizia abitativa sarà oggetto di particolare attenzione, essendo ormai non più rinviabile, dopo le esperienze acquisite dal dopoguerra ad oggi, l'esigenza di una radicale revisione legislativa e regolamentare al fine di disciplinare in maniera organica e razionale sia l'aspetto programmatico e finanziario, sia quello attuativo (tecnico e procedurale), sia quello dell'utenza, sia infine quello degli Enti preposti al settore.

La scadenza del piano decennale della GESCAL costituirà l'occasione per l'avvio di tale processo di riforma e aggiornamento normativo.

2) *Edilizia scolastica.*

Nel corso del 1970, il Ministero dei Lavori Pubblici sarà impegnato a portare ad esecuzione, oltre il programma biennale già deliberato, i successivi programmi di opere, previsti dalla legge n. 641 del 27 luglio 1967.

L'attuazione di tale legge ha avuto un avvio molto lento a causa della pesantezza delle procedure previste e della presenza di ostacoli e difficoltà circa il reperimento e la scelta delle aree nonché per la definizione dei criteri tecnici di progettazione ed esecuzione. Per rendere più sollecita l'attuazione, il Ministero dei Lavori Pubblici ha già predisposto, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione, un decreto legge inteso a semplificare e snellire le vigenti procedure e ad integrare alcune disposizioni della legge.

Nel bilancio del 1970 non figurano gli stanziamenti per l'edilizia scolastica, essendo questi connessi con lo svolgimento delle operazioni finanziarie previste dalla stessa legge. Tuttavia, il Ministero dei Lavori Pubblici può contare su una disponibilità complessiva di lire 228.120 milioni, di cui 11.750 milioni da destinare all'edilizia per la scuola materna statale.

Nel settore, poi, dell'edilizia universitaria sta per essere messo a punto un provvedimento legislativo che, attraverso stanziamenti pluriennali, dovrà consentire di avviare un primo programma di costruzione di centri universitari da realizzare nelle Città - sedi di Università, in relazione alle situazioni più gravi di densità residenziale studentesca.

3) *Edilizia ospedaliera.*

In tale settore, l'intervento del Ministero dei Lavori Pubblici tende a dare completa attuazione alle previsioni che in via generale sono state formulate nel 1965 in occasione della redazione del primo programma degli ospedali: programma, integrato negli anni successivi e che sta ricevendo verifica e coordinamento in sede regionale e centrale.

Tale programma è stato finanziato, come è noto, mediante l'adozione di leggi speciali che hanno autorizzato limiti di impegno dell'importo di 3 miliardi annui, pari a circa 60-65 miliardi di investimenti, per gli anni 1965-1966 (con la legge n. 574 del 30 maggio 1965) e per gli anni 1967 e 1968 (con la legge n. 82 del 5 febbraio 1968), oltre che mediante l'utilizzo di una aliquota - sia pure modesta - dei fondi annualmente stanziati al capitolo 5434 ai sensi della legge n. 589 del 1949. Parte del programma, inoltre, è stato finanziato dalla Cassa del Mezzogiorno con i fondi previsti per i completamenti di opere iniziate anteriormente alla legge n. 717 del 1965. Recentemente, infine, con la legge 20 giugno 1969, n. 383, è stato autorizzato un ulteriore limite di impegno di 3 miliardi per ciascuno degli anni 1969 e 1970.

Se, in termini di stanziamenti si può ritenere soddisfacente l'impegno finanziario assunto dallo Stato, altrettanto non può dirsi in termini di realizzazione dei posti letto. Infatti, la iniziale previsione finanziaria si è dimostrata insufficiente a conseguire gli obiettivi fissati dal Programma Economico Nazionale, a causa degli aumentati costi. Inoltre, l'attuazione del programma di edilizia ospedaliera (che, a partire dall'anno 1967, comprende anche le cliniche universitarie, i policlinici e gli ospedali clinicizzati) procede piuttosto lentamente, per varie difficoltà che attengono principalmente alla fase della programmazione esecutiva, dal reperimento dell'area, dalle elaborazioni progettuali.

4) *Edilizia per il culto.*

Il Ministero dei Lavori Pubblici interviene in tale settore mediante la concessione di contributi costanti trentacinquennali e di concorsi nella spesa, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 181.

Per il 1970 sono previsti stanziamenti per complessivi 3.950 milioni, di cui 450 milioni quale limite di impegno per la concessione di contributi, che determineranno investimenti dell'ordine di 10-12 miliardi. I programmi - come è noto - sono predisposti, nei limiti dei suddetti stanziamenti, dalla Pontificia Commissione per l'Arte sacra e successivamente approvati dai Ministeri dei Lavori Pubblici e dell'Interno.

A tali interventi sono da aggiungere, poi, quelli diretti alla ricostruzione e riparazione degli edifici di culto danneggiati o distrutti dalla guerra e che assorbono gran parte dello stanziamento previsto al capitolo 5900 dei danni bellici.

5) *Edilizia demaniale e pubblica in genere.*

Il Ministero dei Lavori Pubblici in tale settore opera, da una parte, con gli annuali fondi ordinari di bilancio e dall'altra, con gli stanziamenti autorizzati da leggi speciali.

Con i fondi annuali iscritti nel bilancio 1970, saranno effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli edifici destinati a sede di pubblici uffici. A tal fine ai capitoli 1360 e 5862 sono previsti stanziamenti per complessivi 12.200 milioni. Inoltre, sarà proseguita la concessione di contributi costanti trentacinquennale ai comuni, per la costruzione o

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'ampliamento degli edifici destinati a propri sedi, ed alle province, per la costruzione, sistemazione e restaurazione degli archivi di Stato: il limite di impegno previsto al capitolo 5869 è di 90 milioni, che determinerà lavori dell'ordine di 1.800-2.000 milioni.

Sarà proseguita, poi, l'attività diretta alla realizzazione dei programmi di opere previste dalle leggi speciali per la costruzione di caserme per la Guardia di Finanza (legge 22 novembre 1967, n. 1219), per la costruzione, il completamento e l'adattamento degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena (legge 17 ottobre 1967, n. 764) e per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei Carabinieri e di Pubblica Sicurezza (legge 24 dicembre 1966, n. 1263).

Da rilevare, infine, che *nel fondo globale del Ministero del Tesoro per l'anno 1970* sono accantonate somme nella misura di 3.000 milioni per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Roma; di 1.000 e di 500 milioni, rispettivamente, per il Palazzo di Giustizia di Napoli e di Cosenza, nonché di 2.000 milioni per la nuova sede degli uffici giudiziari di Roma.

V. — OPERE A TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO

Come è noto, in materia manca una legge organica idonea ad assicurare una regolamentazione generale ed adeguata alle molteplici e vaste esigenze che presenta il settore del patrimonio storico-artistico-monumentale del Paese. Tale regolamentazione potrà aversi a seguito dei provvedimenti legislativi che verranno assunti sulla base delle conclusioni della commissione di studio — alla quale il Ministero dei Lavori Pubblici ha largamente e positivamente partecipato — istituita nell'ambito del Ministero della Pubblica Istruzione, in relazione alle risultanze dell'indagine condotta ai sensi della legge 26 aprile 1964, n. 310.

Frattanto, gli interventi che il Ministero dei Lavori Pubblici svolge si ricollegano o alle vecchie disposizioni di legge oppure a leggi riguardanti determinate città o località o singoli beni di interesse storico-monumentale.

In particolare, il Ministero dei Lavori Pubblici è chiamato ad eseguire i lavori di natura statica e strutturale; di manutenzione straordinaria, di restauro e di impianto di apparecchiature tecniche, ai sensi della legge 14 marzo 1968, n. 292, che ha definito l'ambito di operatività delle due Amministrazioni statali direttamente interessate, e cioè dei Lavori Pubblici e della Pubblica Istruzione; gli interventi relativi gravano sui fondi del capitolo 5862, destinati alla manutenzione degli edifici pubblici in generale. Vanno poi considerati gli interventi da effettuare in attuazione di leggi speciali che prevedano provvidenze più ampie e meglio rispondenti a situazioni particolari. Al riguardo, si ricordano quelle interessanti la città di Venezia nonché quelle più recenti disposte per Urbino (legge 23 febbraio 1968, n. 124) e per Loreto (legge 2 aprile 1968, n. 583). Tali provvidenze il più delle volte riguardano anche le opere di risanamento igienico e sanitario.

Oltre agli stanziamenti previsti per il 1970 nei capitoli di spesa della Rubrica 11 del Titolo II del bilancio, sono altresì da considerare quelli accantonati nel *fondo globale del Ministero del Tesoro* e riguardanti per 200 milioni provvedimenti in favore della città di Assisi e per 1.500 milioni il completamento delle opere e dei lavori di risanamento dei rioni « Sassi » di Matera.

VI. — INTERVENTI IN DIPENDENZA DI CALAMITÀ

Uno dei settori nei quali il Ministero dei Lavori Pubblici è purtroppo maggiormente chiamato ad operare è quello del pronto soccorso e della ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate da alluvioni, frane, mareggiate, terremoti, e da altre calamità naturali.

1) *Consolidamento e trasferimento degli abitati.*

In primo luogo, il Ministero dei Lavori Pubblici cerca di intervenire per prevenire ed evitare situazioni di pericolo che potrebbero provocare danni alle persone ed ai beni. All'uopo, avvalendosi del Servizio Geologico di Italia, promuove accertamenti geognostici intesi a fornire un quadro completo delle condizioni del sottosuolo delle varie zone territoriali e, in particolare, di quelle dei centri abitati. Purtroppo, data la particolare natura geo-morfologica del suolo, è stato accertato che numerosissimi centri abitati richiedono estesi lavori di consolidamento e che molti altri sono da trasferire in altre sedi.

In generale — a parte i casi di leggi speciali, che prevedono appositi stanziamenti per determinate località — il Ministero dei Lavori Pubblici provvede al fabbisogno del settore con gli stanziamenti di cui al capitolo 5873 (che autorizza una spesa di 5.200 milioni) ed ai capitoli 5875, 5876 e 5877 (che autorizzano, complessivamente, una spesa di 2.650 milioni per i lavori di pronto soccorso di cui al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010). A tali interventi — da eseguire a cura e spese dello Stato — si aggiungono quelli promossi dalla concessione di concorsi e sussidi in favore di Comuni e province ai sensi della legge 30 giugno 1904, n. 293 e di cui allo stanziamento di 500 milioni del capitolo 5890.

2) *Terremoti.*

A) Il Ministero dei Lavori Pubblici è impegnato a dare completa e sollecita attuazione, attraverso il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Palermo e gli Uffici tecnici esecutivi, alle provvidenze disposte a seguito dei terremoti registratisi in Sicilia nel 1967 e nel gennaio 1968.

Al riguardo, l'azione del Ministero dei Lavori Pubblici si è indirizzata sia nel senso di assicurare ricoveri più stabili e più confortevoli delle tende ai sinistrati sia nel senso di eseguire i lavori di ricostruzione e riparazione degli edifici e delle opere pubbliche distrutte o danneggiate, sia infine nel senso di avviare un organico programma di intervento idoneo a promuovere lo sviluppo economico e sociale delle zone colpite dai terremoti.

Mentre l'attività di pronto soccorso e di installazione dei ricoveri e delle baracche, con le conseguenti opere di urbanizzazione, si può dire ormai sostanzialmente conclusa (l'ultimo contingente di baracche è in corso di ultimazione), rimane ancora l'attività di ricostruzione. A tal fine a seguito degli studi avviati e svolti parallelamente e contemporaneamente all'esecuzione delle opere di intervento immediato, si è pervenuti alla formazione di alcuni importanti strumenti in materia di programmazione generale e di pianificazione urbanistica che costituiscono le premesse per la ricostruzione dei centri terremotati.

In primo luogo, sulla base dei programmi e dei progetti esecutivi di trasferimento dagli abitati definitivamente approvati, si è dato inizio all'esecuzione delle relative opere, mentre proseguono gli studi per quei centri da trasferire, in ordine ai quali sono insorte difficoltà sulla scelta delle nuove sedi.

Inoltre, è da rilevare che il Ministero dei Lavori Pubblici ha già elaborato e presentato al CIPE un quadro generale di assetto territoriale delle zone terremotate, in conformità al disposto dell'articolo 59 della legge 27 febbraio 1968, n. 79, con indicazione degli interventi pubblici da realizzare in modo da favorire la rinascita economica e sociale dei territori interessati.

Nel bilancio per l'anno 1970 figurano iscritte le aliquote degli stanziamenti autorizzati dai provvedimenti legislativi adottati a suo tempo.

B) Altri interventi del Ministero dei Lavori Pubblici sono diretti a completare l'opera di ricostruzione nelle zone dell'Irpinia, colpite dal terremoto dell'agosto 1962. Si tratta della concessione di contributi in favore di privati per la riparazione e ricostruzione di abitazioni (con uno stanziamento per il 1970 di 6 miliardi, quale quota annuale di spesa prevista dalla legge

28 marzo 1968, n. 373), nonché di alcuni lavori di sistemazione, ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di interesse locale (con uno stanziamento per il 1970 di 2 miliardi, quale quota annua della spesa prevista dalla suddetta legge n. 373).

3) *Alluvioni.*

In tale settore, il Ministero dei Lavori Pubblici sta portando a compimento l'opera di ricostruzione nei territori colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1966 e dell'ottobre 1968.

4) *Danni bellici.*

A distanza di oltre vent'anni dalla fine della guerra, il Ministero dei Lavori Pubblici è ancora impegnato alla riparazione e ricostruzione dei beni immobili danneggiati o distrutti dagli eventi bellici.

Per il 1970 tale attività sarà intensificata, avendo una disponibilità finanziaria complessiva di 11.210 milioni, sensibilmente superiore a quella degli anni precedenti. Con tali stanziamenti il Ministero dei Lavori Pubblici proseguirà nell'opera di ricostruzione disponendo interventi a totale carico ed in annualità.

Con i primi si provvede alla riparazione e ricostruzione dei beni dello Stato, degli Enti pubblici, degli Istituti d'assistenza e beneficenza, ecc., nonché all'attuazione dei piani di ricostruzione. Inoltre, sono concessi contributi in capitale a privati per la riparazione e ricostruzione dei propri alloggi danneggiati dalla guerra.

Con i secondi, e cioè con quelli a pagamento differito, si provvede, principalmente, all'attuazione dei piani di ricostruzione.

VII. — OPERE VARIE

Il Ministero dei Lavori Pubblici svolge, infine, una serie di interventi di varia natura che non trovano esatta collocazione nelle precedenti voci di opere pubbliche. Di questi interventi vanno, in particolare, ricordati quelli relativi all'impianto di nuovi cantieri scuola, per i quali è previsto al capitolo 5460 uno stanziamento di 1.500 milioni; nonché quelli relativi alla costruzione e completamento di opere necessarie per fornire i Comuni e le frazioni di energia elettrica: il Ministero dei Lavori Pubblici a tal fine può concedere contributi costanti trentacinquennali, ai sensi della legge n. 589 del 1949, attingendo ai fondi del capitolo 5798, che prevede per il 1970 un limite di impegno di 400 milioni, con il quale si possono provocare lavori dell'ordine di 8-9 miliardi.

ALLEGATO

Variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti o dall'applicazione di intervenuti provvedimenti legislativi.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Spese correnti (o di funziona- mento e man- tenimento)	Spese in conto capitale (o di investimento)		TOTALE
		Opere a pagamento non differito	Contributi concorsi e sussidi per la esecuzione di opere varie	
		(in milioni di lire)		
<i>Leggi 13 agosto 1959, n. 904 e 18 dicembre 1962, n. 1748: Sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza</i>	—	—	1.500	— 1.500
<i>Legge 28 luglio 1960, n. 851: Proseguimento e completamento degli impianti ferroviari di Savona e costruzione della ferrovia Paola-Cosenza</i>	—	—	500	— 500
<i>Legge 10 febbraio 1961, n. 81: Concessione di un contributo straordinario al Convitto Nazionale di Aosta</i>	—	—	23	— 23
<i>Legge 21 aprile 1962, n. 181: Modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Anas (articolo 6)</i>	—	—	22.000	— 22.000
<i>Legge 14 febbraio 1963, n. 143: Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per la costruzione dei bacini di carenaggio di Livorno, La Spezia e Taranto e per la prosecuzione delle opere foranee nel porto industriale di Ravenna</i>	—	—	250	— 250
<i>Legge 27 ottobre 1965, n. 1200: Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti</i>	—	—	10.000	— 10.000
<i>Legge 13 luglio 1966, n. 610: Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra</i>	—	—	600	— 600
<i>Legge 28 febbraio 1967, n. 126: Provvedimenti per completare il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera e per la loro tutela storico-artistica</i>	—	—	1.500	— 1.500
<i>Legge 9 luglio 1967, n. 612: Esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia</i>	—	—	1.000	— 1.000
<i>a riportare</i>	—	—	37.373	— 37.373

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

segue: *Variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti o dall'applicazione di intervenuti provvedimenti legislativi.*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Spese correnti (o di funziona- mento e man- tenimento)	Spese in conto capitale (o di investimento)		TOTALE
		Opere a pagamento non differito	Contributi concorsi e sussidi per la esecuzione di opere varie	
		(in milioni di lire)		
Riporto	—	—	37.373	—
Legge 17 ottobre 1967, n. 963: Costruzione dell'Autostrada Fornovo-Pontremoli	—	—	+	635,8
Decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1967, n. 1246: Completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci di Roma-Fiumicino	—	100	+	100
Legge 27 gennaio 1968, n. 38: Proroga dei benefici integrativi disposti a favore dei comuni dalle leggi 29 luglio 1957, n. 634 e n. 635 per la costruzione e il completamento delle reti di distribuzione idrica nell'interno degli abitati e per la costruzione e il completamento degli impianti e reti di fognature	—	—	+	400
Decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241: Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968	—	+	(a) 69.300	+
Decreto del Ministro per il tesoro 27 luglio 1968, che stabilisce in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale	+	250,7	—	+
Legge 20 giugno 1969, n. 383: Concessioni di contributi per opere ospedaliere per gli anni finanziari 1969 e 1970, istituzione di un centro studi presso il Ministero della Sanità e finanziamento di comitati per la programmazione ospedaliera	—	—	+	6.000
Totale	+	150,7	+	32.027
			+	7.235,8
				+
				39.413,5

(a) Importo comprensivo di lire 7.000 milioni proveniente dallo stanziamento del capitolo n. 5603, ai sensi della legge stessa.

STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PER L'ANNO FINANZIARIO 1970

STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
per l'anno finanziario 1970.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI			
		RUBRICA 2. — VIABILITÀ STATALE.			
		CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
1070	1070	Spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, per l'educazione stradale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali, nonché per l'assistenza e la previdenza della polizia stradale, dei funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'articolo 137 del nuovo codice della circolazione stradale (decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956 e legge 26 aprile 1959, n. 207)	3.000.000.000	»	3.000.000.000
		Totale della rubrica 2	3.000.000.000	»	3.000.000.000
		RUBRICA 3. — VIABILITÀ NON STATALE.			
		CATEGORIA V. — <i>Trasferimenti.</i>			
1080	1080	Contributo alle Amministrazioni provinciali per la manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali (art. 10 della legge 16 settembre 1960, n. 1014)	12.800.000.000	(a) 200.000.000 (+)	13.000.000.000
		Totale della rubrica 3	12.800.000.000	200.000.000 (+)	13.000.000.000

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		RUBRICA 5. — OPERE MARITTIME.			
		CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
1090	1090	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti — Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti — Escavazione di porti e spiagge.	4.500.000.000	(a) 500.000.000 (+)	5.000.000.000
		Totale della rubrica 5 . . .	4.500.000.000	500.000.000 (+)	5.000.000.000
		TOTALE DELLA SEZIONE IX . . .	20.300.000.000	700.000.000 (+)	21.000.000.000
		SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
		RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI.			
		CATEGORIA II. — <i>Personale in attività di servizio.</i>			
		GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI.			
1101	1101	Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sotto- segretari di Stato (<i>Spese fisse ed obbligatorie</i>) . .	23.700.000	(b) 5.800.000 (-)	(b) 17.900.000
1102	1102	Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato	10.000.000	»	10.000.000
1103	1103	Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari	45.100.000	(c) 7.600.000 (-)	37.500.000

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze.

(b) Variazione così risultante:

— in relazione al decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1968, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale	L.	+	43.200
— in relazione all'adeguamento del fabbisogno	»	-	5.843.200
	L.	-	5.800.000

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 1.

(c) Variazione così risultante:

— in relazione al citato decreto del Ministro del Tesoro 27 luglio 1968	L.	+	547.200
— in relazione all'adeguamento del fabbisogno	»	-	8.147.200
	L.	-	7.600.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
1104	1104	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari	16.500.000	»	16.500.000
1105	1105	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari	1.870.000	»	1.870.000
		SPESE GENERALI.			
1126	1126	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>)	25.000.000.000	(a) 25.500.000 (-)	(a) 24.974.500.000
1127	1127	Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>)	4.685.000.000	(b) 85.000.000 (-)	(b) 4.600.000.000
1128	1128	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo	1.050.000.000	(c) 50.000.000 (+)	1.100.000.000
1129	1129	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	320.000.000	(c) 30.000.000 (+)	350.000.000
1130	1130	Compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19	50.000.000	(c) 10.000.000 (+)	60.000.000
1131	1131	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale	2.920.000.000	(c) 80.000.000 (+)	3.000.000.000
1132	1132	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	20.000.000	»	20.000.000
1133	1133	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	57.250.000	(c) 2.750.000 (+)	60.000.000

(a) Variazione così risultante:

— in relazione al decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1968, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale	L.	+	168.134.400
— in relazione alla situazione di fatto del personale	»	—	193.634.400
	L.	—	25.500.000

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 2.

(b) Variazione così risultante:

— in relazione al citato decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1968	L.	+	31.996.800
— in relazione alla situazione di fatto del personale	»	—	116.996.800
	L.	—	85.000.000

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 3.

(c) Aumento che si propone in relazione alle esigenze

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	Numero dell'anno finanziario 1970				
1134	1134	Indennità giornaliera al personale addetto al Centro meccanografico, agli apparecchi grafici e da stampa, eliocianografici, fotografici ed elettrocontabili (<i>Spese obbligatorie</i>)	79.000.000	(a) 10.000.000 (-)	69.000.000
1135	1135	Indennità di carica al presidente ed al vicepresidente del Magistrato alle Acque e del Magistrato per il Po, nonché ai provveditori ed ai viceprovveditori alle opere pubbliche (<i>Spese obbligatorie</i>)	13.500.000	»	13.500.000
1136	1136	Spese per il personale da assumere con contratto privato per i servizi dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 in Sicilia (art. 16 - 5° comma - del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241)	250.000.000	»	(b) 250.000.000
1137	1137	Compensi per lavoro straordinario, in eccedenza ai limiti di orario e di spesa stabiliti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, a favore del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in servizio presso gli Uffici decentrati e periferici della Sicilia, interessati all'attuazione delle provvidenze di cui al decreto-legge 22 gennaio 1968, numero 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182 ed al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 (art. 19 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79)	200.000.000	»	(b) 200.000.000
1138	1138	Spese generali di personale dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 in Sicilia: indennità di carica - indennità e rimborso spese di trasporto per missioni e per trasferimenti (art. 18 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241)	100.000.000	»	(b) 100.000.000
			34.841.920.000	38.850.000 (+)	34.880.770.000

(a) Diminuzione che si propone in relazione alle esigenze.

(b) Lo stanziamento è costituito da quota-parte dell'autorizzazione di spesa di complessive lire 650 milioni prevista dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		CATEGORIA III. — <i>Personale in quiescenza.</i>			
1156	1156	Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>)	5.700.000.000	(a) 550.000.000 (+)	6.250.000.000
1157	1157	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento e similari (<i>Spese obbligatorie</i>)	140.000.000	»	140.000.000
1158	1158	Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle pensioni ed assegni corrisposti al personale delle nuove costruzioni ferroviarie (<i>Spese obbligatorie</i>)	1.385.000.000	»	1.385.000.000
			7.225.000.000	550.000.000 (+)	7.775.000.000
		CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
		GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI.			
1179	1179	Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni	4.000.000	»	4.000.000
1180	1180	Spese di rappresentanza	6.000.000	»	6.000.000
		SPESE GENERALI.			
1200	1200	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale — Partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie	5.000.000	(b) 3.000.000 (+)	8.000.000
1201	1201	Spese per il funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Servizio tecnico centrale, comprese le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione dei lavori pubblici	110.000.000	(b) 10.000.000 (+)	120.000.000

(a) Variazione così risultante:

— in relazione al decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1968, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale	L.	+	50.000.000
— in relazione all'effettivo carico delle pensioni	»	+	500.000.000
	L.	+	<u>550.000.000</u>

(b) Aumento che si propone in relazione alle esigenze.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
1202	1202	Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione dei lavori pubblici - di consigli, comitati e commissioni . .	350.000.000	(a) 30.000.000 (+)	380.000.000
1203	1203	Spese per accertamenti sanitari (<i>Spese obbligatorie</i>)	2.000.000	»	2.000.000
1204	1204	Spese per cure, ricoveri, protesi ed indennizzi (art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) (<i>Spese obbligatorie</i>)	6.000.000	»	6.000.000
1205	1205	Fitto di locali	95.000.000	(a) 15.000.000 (+)	110.000.000
1206	1206	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti	15.000.000	»	15.000.000
1207	1207	Spese postali e telegrafiche	110.000.000	(a) 15.000.000 (+)	125.000.000
1208	1208	Funzionamento e manutenzione degli impianti radio-telefonico e radiotelegrafico	65.000.000	(a) 85.000.000 (+)	150.000.000
1209	1209	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	400.000.000	(a) 50.000.000 (+)	450.000.000
1210	1210	Funzionamento e manutenzione della biblioteca - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	17.000.000	(a) 3.000.000 (+)	20.000.000
1211	1211	Spese per studi, progetti, indagini e rilevazioni . .	350.000.000	(a) 150.000.000 (+)	500.000.000

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
1212	1212	Spese per la organizzazione e la partecipazione ad Enti, a congressi, a convegni, a fiere ed a mostre, nazionali ed internazionali, aventi attinenza con l'attività dei lavori pubblici; per pubblicazioni illustranti l'attività degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici - Ricompense per benemerenze nel settore urbanistico, architettonico e costruttivo - (leggi 18 ottobre 1942, n. 1460, Titolo IV; 25 luglio 1952, n. 1055 e 24 dicembre 1959, n. 1163)	80.000.000	(a) 20.000.000 (+)	100.000.000
1213	1213	Spese casuali	5.000.000	»	5.000.000
1214	1214	Indennità e rimborso spese a funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi (decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926)	170.000.000	(a) 30.000.000 (+)	200.000.000
1215	1215	Spese di funzionamento degli uffici decentrati e periferici	1.200.000.000	(a) 300.000.000 (+)	1.500.000.000
1216	1216	Spese per la pubblicazione e la redazione del Giornale del Genio civile	8.000.000	»	8.000.000
1217	1217	Spese per il funzionamento dell'officina meccanica di Strà	8.000.000	(a) 7.000.000 (+)	15.000.000
1218	1218	Spese relative a lavori in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica, delle strade, dei porti, di quelle antisismiche nonché in conseguenza di violazione di norme dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi (<i>Spese obbligatorie</i>)	60.000.000	»	60.000.000
1219	1219	Spese per il controllo delle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche (art. 225 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)	2.000.000	»	2.000.000
1220	1220	Spese per la formazione e la tenuta dell'Albo nazionale e del Casellario dei costruttori	10.000.000	(a) 5.000.000 (+)	15.000.000

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
1221	1221	Spese imprevedute ed eventuali attinenti alle opere pubbliche ed al funzionamento dei servizi relativi	25.000.000	(a) 35.000.000 (+)	60.000.000
1222	1222	Compensi per la progettazione, direzione e assistenza ai lavori (art. 1 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 442; art. 5 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 583; art. 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537) . . .	129.500.000	(a) 70.500.000 (+)	200.000.000
1223	1223	Compensi a tecnici privati per la compilazione di progetti, la direzione e l'assistenza ai lavori nei limiti dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e dalle leggi 3 febbraio 1951, nn. 164 e 165 (legge 2 dicembre 1948, n. 1450)	100.000.000	(a) 50.000.000 (+)	150.000.000
1224	1224	Compensi per speciali incarichi ai sensi dell'articolo 380 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . . .	70.000.000	»	70.000.000
1225	1225	Spese per il funzionamento del Centro meccanografico, elettronico e fototecnico	90.000.000	(a) 30.000.000 (+)	120.000.000
1227	1227	Spese per il funzionamento dell'Ufficio speciale del Genio civile per l'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino nonché per lo impianto ed il funzionamento del laboratorio di prova e controllo materiali - Spese per studi, progettazioni, collaudi e relativi compensi (artt. 4 e 5 del decreto legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1967, numero 1246)	200.000.000	(b) 100.000.000 (-)	(b) 100.000.000

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze.

(b) Diminuzione che si propone, in relazione alle esigenze. Lo stanziamento è costituito da quota-parte della complessiva autorizzazione di spesa di lire 5 miliardi prevista dal decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1967, n. 1246, concernente il funzionamento per la esecuzione di opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma (Fiumicino).

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
1228	1228	Spese generali di funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 in Sicilia e del relativo Comitato tecnico-amministrativo, compresi i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione dei lavori pubblici (artt. 17, 18 e 21 - 2° comma - del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, numero 241)	100.000.000	»	(a) 100.000.000
1231	1231	Spese di funzionamento del cantiere-officina di Boretto (Reggio Emilia) (art. 4 della legge 27 luglio 1967, n. 632)	235.000.000	(b) 45.000.000 (+)	280.000.000
			4.027.500.000	853.500.000 (+)	4.881.000.000
		CATEGORIA V. — <i>Trasferimenti.</i>			
1242	1242	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	50.000.000	(b) 10.000.000 (+)	60.000.000
1243	1243	Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato degli oneri da essi sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			50.000.000	10.000.000 (+)	60.000.000
		CATEGORIA VII. — <i>Poste correttive e compensative delle entrate.</i>			
1264	1264	Rimborso fitti, canoni ed altre somme indebitamente riscosse per nuove costruzioni ferroviarie (<i>Spese obbligatorie</i>)	2.000.000	»	2.000.000
1265	1265	Versamento all'entrata delle somme risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito (legge 11 luglio 1941, n. 809)	87.382.845	»	(c) 87.382.845
			89.382.845	»	89.382.845

(a) Lo stanziamento è costituito da quota-parte dell'autorizzazione di spesa di complessive lire 650 milioni prevista dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

(b) Aumento che si propone in relazione alle esigenze.

(c) 28ª delle 30 annualità.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		CATEGORIA IX. — <i>Somme non attribuibili.</i>			
1286	1286	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (<i>Spese obbligatorie</i>)	55.000.000	»	55.000.000
1287	1287	Residui passivi perenti agli effetti amministrativi re- clamati dai creditori (<i>Spese obbligatorie</i>)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
1288	1288	Sistemazione e regolazione di spese dipendenti dalla gestione del Governo militare alleato	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
			55.000.000	»	55.000.000
		Totale della rubrica 1	46.288.802.845	1.452.350.000 (+)	47.741.152.845
		RUBRICA 6. — OPERE IDRAULICHE E IMPIANTI ELETTRICI.			
		CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
1345	1345	Manutenzione e riparazione di vie navigabili di prima e seconda classe — Illuminazione dei porti lacuali e di quelli compresi nelle vie navigabili — Servizio di piena — Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po agli scopi della grande navigazione — Acquisto dei mezzi d'opera necessari	1.600.000.000	(a) 200.000.000 (+)	1.800.000.000
1346	1346	Spese per il servizio idrografico, fluviale e mareografico — Misure e rilievi relativi ai corsi d'acqua	200.000.000	(a) 30.000.000 (+)	230.000.000

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
1347	1347	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche - Spese per il servizio di piena - Sistemazione Adige - Garda - Mincio - Tartaro - Canabianco - Po di Levante	2.400.000.000	(a) 100.000.000 (+)	2.500.000.000
1355	1355	Spese in gestione al Magistrato alle Acque per il ser- vizio di polizia lagunare (regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853 e legge 5 marzo 1963, n. 366)	10.000.000	»	10.000.000
		Totale della rubrica 6	4.210.000.000	330.000.000 (+)	4.540.000.000
		RUBRICA 10. — EDILIZIA PUBBLICA VARIA.			
		CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
1360	1360	Manutenzione degli edifici pubblici statali e degli edifici privati destinati a sedi di uffici pubblici sta- tali, nonché degli immobili di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 ed all'ar- ticolo 45 della legge 28 luglio 1967, n. 641	3.000.000.000	(a) 500.000.000 (+)	3.500.000.000
		Totale della rubrica 10	3.000.000.000	500.000.000 (+)	3.500.000.000
		TOTALE DELLA SEZIONE X	53.498.802.845	2.282.350.000 (+)	55.781.152.845

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE			
		RUBRICA 7. — EDILIZIA PER IL CULTO.			
		CATEGORIA XII. — Trasferimenti.			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5020	5020	Concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese (leggi 18 dicembre 1952, n. 2522 e 18 aprile 1962, n. 168)	3.500.000.000	»	(a) 3.500.000.000
		SPESE IN ANNUALITÀ.			
5021	5021	Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione e il completamento di chiese parrocchiali e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco (art. 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168)	3.275.000.000	(b) 450.000.000 (+)	(c) 3.725.000.000
		Totale della rubrica 7 . . .	6.775.000.000	450.000.000 (+)	7.225.000.000

(a) Lo stanziamento corrisponde all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 60 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1970.

(b) Variazione che si propone in corrispondenza del limite d'impegno di cui al punto 3° dell'articolo 63 del citato disegno di legge.

(c) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 9 ^a e 10 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62	L.	350.000.000
Metà della 8 ^a e 9 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63	»	350.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64	»	350.000.000
7 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	»	175.000.000
6 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1965	»	450.000.000
5 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1966	»	350.000.000
4 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1967	»	350.000.000
3 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1968	»	450.000.000
2 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1969	»	450.000.000
1 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1970	»	450.000.000
	L.	3.725.000.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		RUBRICA 10. — EDILIZIA PUBBLICA VARIA.			
		CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato.			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5030	5030	Spese per la costruzione di caserme per la Guardia di finanza (legge 22 novembre 1967, n. 1219)	300.000.000	»	(a) 300.000.000
		Totale della rubrica 10	300.000.000	»	300.000.000
		TOTALE DELLA SEZIONE I	7.075.000.000	450.000.000 (+)	7.525.000.000
		SEZIONE III. — GIUSTIZIA			
		RUBRICA 10. — EDILIZIA PUBBLICA VARIA.			
		CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato.			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5035	5035	Spese per la costruzione, il completamento e l'adat- tamento degli edifici destinati ad istituti di preven- zione e pena (legge 17 ottobre 1967, n. 964)	2.000.000.000	»	(b) 2.000.000.000
		Totale della rubrica 10	2.000.000.000	»	2.000.000.000
		TOTALE DELLA SEZIONE III	2.000.000.000	»	2.000.000.000

(a) Lo stanziamento è costituito dal quinto dei dieci stanziamenti annuali previsti dalla legge 22 novembre 1967, n. 1219, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi in dieci esercizi finanziari, per la costruzione di caserme per la guardia di finanza.

(b) Lo stanziamento è costituito dall'ultimo dei quattro stanziamenti annuali previsti dalla legge 17 ottobre 1967, n. 964, riguardante l'aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA			
		RUBRICA 10. — EDILIZIA PUBBLICA VARIA.			
		CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato.			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5040	5040	Spese per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza (legge 24 dicembre 1966, n. 1263) . . .	1.000.000.000	»	(a) 1.000.000.000
5041	5041	Spese per la costruzione di edifici da destinare a caserme dei vigili del fuoco nonché per l'ampliamento e l'adattamento di quelle esistenti — Spese di progettazione delle opere e direzione tecnica dei lavori (legge 9 marzo 1967, n. 212) (b)	per memoria	»	per memoria
		Totale della rubrica 10 . . .	1.000.000.000	»	1.000.000.000
		TOTALE DELLA SEZIONE IV . . .	1.000.000.000	»	1.000.000.000

(a) Lo stanziamento è costituito dal quarto dei cinque stanziamenti annuali previsti dalla legge 24 dicembre 1966, n. 1263, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 5 miliardi per la costruzione e l'ampliamento di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(b) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle spese che vi fanno carico.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		SEZIONE VI — ISTRUZIONE E CULTURA			
		RUBRICA 8. — EDILIZIA SCOLASTICA.			
		CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato.			
		SPESA IN UNICA SOLUZIONE.			
5080	5080	Spese in gestione al Provveditorato alle opere pubbli- che di Cagliari per l'edilizia scolastica a cura dello Stato	per memoria	(a) 75.500.000 (+)	(a) 75.500.000
5081	5081	Spese per la costruzione, l'ampliamento, il completa- mento ed il riattamento di edifici, compresi le pale- stre e gli impianti sportivi, destinati alle scuole sta- tali elementari, secondarie ed artistiche, nonché agli istituti statali di educazione (artt. 1 e 32 della legge 28 luglio 1967, n. 641)	per memoria	»	per memoria
5082	5082	Spese per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia sco- lastica, che non possono essere differite per esi- genze di igiene o sicurezza (art. 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641)	per memoria	»	per memoria
5083	5083	Spese per l'edilizia della scuola materna statale (arti- colo 32 - ultimo comma - della legge 28 luglio 1967, n. 641)	per memoria	»	per memoria
			»	75.500.000 (+)	75.500.000

(a) Variazione che si propone in corrispondenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1970. Lo stanziamento corrisponde a quota parte della predetta autorizzazione di spesa.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5100	5100	Spese in gestione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Torino relative al contributo per la costruzione della sede del Convitto nazionale di Aosta (legge 10 febbraio 1961, n. 81)	46.100.000	(a) 23.050.000 (-)	(a) 23.050.000
		SPESE IN ANNUALITÀ.			
5106	5106	Contributi in annualità negli interessi sui mutui contratti per la costruzione di edifici scolastici	30.450.000	(b) 3.000.000 (-)	(c) 27.450.000
5107	5107	Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica di interesse di Enti locali (art. 1, comma 2°, art. 8 e art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, legge 22 giugno 1950, n. 480; legge 18 gennaio 1951, n. 61 e legge 9 agosto 1954, n. 645; legge 26 gennaio 1962, n. 17; legge 24 luglio 1962, n. 1073; legge 3 febbraio 1963, n. 75; legge 18 dicembre 1964, n. 1358 e legge 13 luglio 1965, n. 874)	43.720.000.000	»	(d) 43.720.000.000

(a) Riduzione che si propone in relazione alla effettiva incidenza della spesa. Lo stanziamento è costituito dalla seconda metà dell'ultimo dei dieci stanziamenti annuali previsti dalla legge 10 febbraio 1961, n. 81, concernente la concessione di un contributo straordinario al Convitto nazionale di Aosta.

(b) Riduzione che si propone in relazione alla effettiva incidenza della spesa.

(c) Annualità corrispondenti a limiti d'impegno anteriori all'esercizio 1944-45.

(d) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 21 ^a e 22 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1949-50 (legge 3 agosto 1949, n. 589)	L.	300.000.000
Metà della 21 ^a e 22 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1949-50 (legge 18 gennaio 1951, n. 61)	»	40.000.000
Metà della 20 ^a e 21 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1950-1951 (leggi 3 agosto 1949, n. 589, 22 giugno 1950, n. 480 e legge di bilancio 1950-51)	»	620.000.000
Metà della 19 ^a e 20 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1951-52	»	600.000.000
Metà della 18 ^a e 19 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1952-53	»	900.000.000
Metà della 17 ^a e 18 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1953-54	»	780.000.000
Metà della 16 ^a e 17 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1954-55	»	805.000.000
Metà della 16 ^a e 17 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1954-55 (legge 9 agosto 1954, n. 645)	»	700.000.000
Metà della 15 ^a e 16 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1955-56 (legge 9 agosto 1954, n. 645)	»	1.500.000.000
Metà della 14 ^a e 15 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1956-57 (legge 9 agosto 1954, n. 645)	»	1.500.000.000
Metà della 13 ^a e 14 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1957-58 (legge 9 agosto 1954, n. 645)	»	1.500.000.000
Metà della 12 ^a e 13 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1958-59 (legge 9 agosto 1954, n. 645)	»	1.500.000.000
Metà della 11 ^a e 12 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1959-60 (legge 9 agosto 1954, n. 645)	»	1.500.000.000
Metà della 10 ^a e 11 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1960-61 (legge 9 agosto 1954, n. 645)	»	1.500.000.000
Metà della 9 ^a e 10 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1961-62 (legge 9 agosto 1954, n. 645)	»	1.500.000.000
Metà della 9 ^a e 10 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1961-62	»	1.500.000.000
<i>Da riportarsi</i>	L.	<u>15.245.000.000</u>

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
5108	5108	Contributi costanti trentacinquennali a favore delle Amministrazioni degli Istituti statali di educazione che dispongono di propri edifici, per la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento degli Istituti stessi (art. 29 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e art. 3 della legge 13 luglio 1965, n. 874)	105.000.000	»	(a) 105.000.000
5109	5109	Contributi costanti trentacinquennali a favore dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale I.S.E.S. (già U.N.R.R.A.-Casas), per la copertura dell'intero ammortamento dei mutui da contrarsi per l'edilizia scolastica (art. 12 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e art. 6 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358)	75.000.000	»	(b) 75.000.000
			43.930.450.000	3.000.000 (-)	43.927.450.000
Totale della rubrica 8 . . .			43.976.550.000	49.450.000 (+)	44.026.000.000

(d) Segue dalla pagina precedente	Riporto . . .	L.	15.245.000.000
(legge 26 gennaio 1962, n. 17)	»	L.	5.100.000.000
Metà della 8 ^a e 9 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1962-63 (legge 24 luglio 1962, n. 1073 e legge 3 febbraio 1963, n. 75)	»	L.	4.250.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1963-64 (legge 24 luglio 1962, n. 1073 e legge 3 febbraio 1963, n. 75)	»	L.	4.250.000.000
Metà della 6 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1964-65 iscritta nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (legge 3 febbraio 1963, n. 75)	»	L.	1.625.000.000
7 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (legge 18 dicembre 1964, n. 1358)	»	L.	5.000.000.000
Metà della 6 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1964-65 iscritta nell'anno 1965 (legge 3 febbraio 1963 n. 75)	»	L.	1.625.000.000
6 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'anno 1965 (legge 18 dicembre 1964 n. 1358)	»	L.	5.000.000.000
6 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'anno 1965 (legge 13 luglio 1965, n. 874)	»	L.	1.625.000.000
		L.	43.720.000.000
(a) Lo stanziamento è così costituito:			
Metà della 8 ^a e 9 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1962-63	»	L.	30.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1963-64	»	L.	30.000.000
Metà della 6 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1964-65 iscritta nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	»	L.	15.000.000
Metà della 6 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1964-65 iscritta nell'anno 1965	»	L.	15.000.000
6 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'anno 1965 (legge 13 luglio 1965, n. 874)	»	L.	15.000.000
		L.	105.000.000
(b) Lo stanziamento è così costituito:			
Metà della 8 ^a e 9 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1962-63	»	L.	15.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1963-64	»	L.	15.000.000
7 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	»	L.	15.000.000
6 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'anno 1965	»	L.	15.000.000
		L.	75.000.000

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		RUBRICA 11. — OPERE A TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO.			
		CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato.			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5152	»	Spese in gestione al Magistrato alle acque di Venezia per la salvaguardia del carattere lagunare e monu- mentale di Venezia (legge 31 marzo 1956, n. 294 e art. 2 della legge 5 luglio 1966, n. 526) (a) . . .	per memoria	»	(a) soppresso
5155	»	Spese in gestione al Magistrato alle Acque di Venezia per il restauro degli edifici demaniali e l'esproprio dei fabbricati privati da destinare a sedi di uffici pubblici nel centro storico di Venezia (art. 4 della legge 5 luglio 1966, n. 526) (a)	per memoria	»	(a) soppresso
5173	5173	Spese in gestione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze per la tutela del carattere storico, monumentale ed artistico della città di Siena (legge 3 gennaio 1963, n. 3)	100.000.000	»	(b) 100.000.000
5175	5175	Spese per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico (art. 2 - lettere a), c), d) ed e) - della legge 23 febbraio 1968, n. 124) .	500.000.000	»	(c) 500.000.000
5176	5176	Spese per il restauro ed il consolidamento delle opere monumentali e d'arte della città di Loreto nonché per le necessarie espropriazioni e demolizioni (art. 1 - lett. a) e art. 2 - secondo comma - della legge 2 aprile 1968, n. 583	40.000.000	»	(d) 40.000.000
5177	5177	Spese per la sistemazione delle strade di accesso al Santuario della città di Loreto e della piazza anti- stante nonché per le necessarie espropriazioni e demolizioni (art. 1 - lett. b) e art. 2 - secondo com- ma - della legge 2 aprile 1968, n. 583)	120.000.000	»	(d) 120.000.000
			760.000.000	»	760.000.000

- (a) Capitolo che si sopprime per cessazione dell'onere previsto dalla legge 5 luglio 1966, n. 526, riguardante modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia.
- (b) Lo stanziamento è costituito da quota parte della metà dell'8^a e 9^a dei dieci stanziamenti annuali previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena.
- (c) Lo stanziamento è costituito dal terzo dei cinque stanziamenti annuali previsti dall'articolo 11 - primo comma - della legge 23 febbraio 1968, n. 124, concernente provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico.
- (d) Lo stanziamento è costituito da quota parte del terzo dei cinque stanziamenti annuali previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 583, concernente provvedimenti per la sistemazione della città di Loreto in considerazione dell'importanza religiosa, artistica e turistica, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>			
		SPESA IN UNICA SOLUZIONE.			
5235	5235	Contributo per la tutela del carattere storico, monumentale, artistico ed urbanistico della città di Siena (legge 3 gennaio 1963, n. 3)	200.000.000	»	(a) 200.000.000
5236	5236	Spese in gestione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia relative a contributi per il consolidamento, la ricostruzione e il restauro di opere nella Basilica di San Marco in Venezia (leggi 25 aprile 1957, n. 305 e 18 agosto 1962, n. 1356) . .	45.000.000	»	(b) 45.000.000
5278	5278	Spese in gestione al Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo relative a contributi per opere di consolidamento, restauro e manutenzione del Duomo e del chiostro di Monreale (legge 18 agosto 1962, n. 1356)	30.000.000	»	(b) 30.000.000
5279	5279	Contributi per opere di riparazione, consolidamento e ripristino di edifici privati aventi interesse artistico e storico, da eseguirsi nella città di Urbino (art. 5 - lettera a) - della legge 23 febbraio 1968, n. 124) .	13.000.000	»	(c) 13.000.000
5280	5280	Contributi per opere di riparazione, consolidamento e riattamento di edifici privati di interesse turistico, da eseguirsi nella città di Urbino (art. 5 - lettera b) - della legge 23 febbraio 1968, n. 124)	20.000.000	»	(c) 20.000.000
5281	5281	Contributi per le espropriazioni che si rendessero necessarie per la valorizzazione dei singoli monumenti o chiese di particolare importanza della città di Loreto (artt. 2 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 583) .	40.000.000	»	(d) 40.000.000
			348.000.000	»	348.000.000

- (a) Lo stanziamento è costituito da quota parte della metà dell'8^a e 9^a dei dieci stanziamenti annuali previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere storico, monumentale ed artistico della città di Siena.
- (b) Lo stanziamento corrisponde a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1970.
- (c) Lo stanziamento è costituito dal terzo dei dieci stanziamenti annuali previsti dall'articolo 11 - terzo comma - della legge 23 febbraio 1968, n. 124, concernente provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico.
- (d) Lo stanziamento è costituito da quota parte del terzo dei cinque stanziamenti annuali previsti dall'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 583, concernente provvedimenti per la sistemazione della città di Loreto in considerazione dell'importanza religiosa, artistica e turistica, nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		SPESA IN ANNUALITÀ.			
5285	5285	Contributi costanti trentacinquennali del 4 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria per l'esecuzione, a carico del Comune, dei lavori relativi alle opere di valorizzazione artistica ed ambientale del centro storico di Urbino, comprese quelle di interesse turistico (art. 3 - 2° comma - della legge 23 febbraio 1968, n. 124)	15.000.000	»	(a) 15.000.000
5286	5286	Contributi costanti ventennali del 4 per cento sull'ammontare della spesa riconosciuta necessaria per la esecuzione dei lavori relativi alle opere di riparazione, consolidamento e riattamento di edifici privati, da eseguirsi nella città di Urbino (art. 5 - lettera c) - della legge 23 febbraio 1968, n. 124)	20.000.000	»	(b) 20.000.000
			35.000.000	»	35.000.000
		Totale della rubrica 11	1.143.000.000	»	1.143.000.000
		TOTALE DELLA SEZIONE VI	45.119.550.000	49.450.000 (+)	45.169.000.000

(a) Lo stanziamento è costituito dalla 3ª delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'anno 1968, in applicazione dell'articolo 5 - secondo comma - della legge 23 febbraio 1968, n. 124, concernente provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico.

(b) Lo stanziamento è costituito dalla 3ª delle 20 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'anno 1968, in applicazione dell'articolo 5, lettera c) della citata legge 23 febbraio 1968, n. 124.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI			
		RUBRICA 9. — EDILIZIA ABITATIVA.			
		CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato.			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5299	5299	Utilizzazione delle somme ricavate dalla alienazione degli alloggi e dei locali costruiti a totale carico dello Stato, comprese quelle provenienti dalla ven- dita degli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640 (art. 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 17 gennaio 1959, n. 2)	per memoria	»	per memoria
5300	»	Spese per provvedere alla manutenzione straordina- ria nonché ai lavori di completamento ed alle in- dennità di espropriazione o di acquisto suoli ri- guardanti la costruzione di alloggi per senza tetto fatta dallo Stato, dall'A.M.G. o con il concorso sta- tale nella spesa, in base ai decreti legislativi luogo- tenenziali 9 giugno 1945, n. 305; 10 agosto 1945, n. 517 e 26 aprile 1946, n. 240; al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e alle leggi 25 giugno 1949, n. 409; 1° otto- bre 1951, n. 1141; 28 marzo 1957, n. 222 e 6 luglio 1960, n. 678 (art. 22 della legge 13 luglio 1966, n. 610) (a)	600.000.000	(a) 600.000.000 (-)	soppresso
5305	5305	Spese in gestione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche de L'Aquila per la costruzione in Abruzzo, con le norme delle leggi 9 agosto 1954, n. 640 e 23 marzo 1958, n. 315, di case da destinare a famiglie attualmente alloggiate in baracche ov- vero in edifici comunque fatiscenti, costruiti per da- re ricovero ai rimasti senza tetto in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915, nonché delle opere sociali ed accessorie (legge 4 gennaio 1968, n. 5)	500.000.000	»	(b) 500.000.000
			1.100.000.000	600.000.000 (-)	500.000.000

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dalla legge 13 luglio 1966, n. 610, concernente modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la costruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

(b) Lo stanziamento è costituito dal terzo dei sei stanziamenti annuali previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 5, concernente la eliminazione delle baracche e di altri edifici malsani in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
5320	5320	SPESE IN ANNUALITÀ. Annualità trentennali per opere da eseguirsi mediante il sistema della concessione per la costruzione di fabbricati a carattere popolare nei comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per causa di guerra (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; leggi 25 giugno 1949, n. 409; 1° ottobre 1951, n. 1141, 28 marzo 1957, n. 222; 6 luglio 1960, n. 678 e art. 17 della legge 13 luglio 1966, n. 610)	2.515.000.000	»	(a) 2.515.000.000
CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>					
5322	5322	SPESE IN UNICA SOLUZIONE. Sussidi ai danneggiati dai terremoti, in attuazione delle leggi 4 aprile 1935, n. 454; 28 dicembre 1952, n. 4436 e 18 luglio 1962, n. 1101	200.000.000	(b) 50.000.000 (-)	(b) 150.000.000
5323	5323	Contributi per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, legge 3 dicembre 1964, n. 1259 e legge 28 marzo 1968, n. 373	7.000.000.000	(c) 1.000.000.000 (-)	(c) 6.000.000.000

(a) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 24 ^a e 25 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1946-47	L.	65.000.000
Metà della 23 ^a e 24 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1947-48	»	200.000.000
Metà della 22 ^a e 23 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1948-49	»	200.000.000
Metà della 21 ^a e 22 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50	»	600.000.000
Metà della 20 ^a e 21 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51	»	600.000.000
Metà della 19 ^a e 20 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52	»	300.000.000
Metà della 18 ^a e 19 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1957-58	»	250.000.000
Metà della 12 ^a e 13 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1958-59	»	150.000.000
Metà della 11 ^a e 12 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60	»	150.000.000
	L.	2.515.000.000

(b) Variazione dipendente dal riparto, in relazione alle esigenze, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1970. Lo stanziamento corrisponde a quota parte della predetta autorizzazione di spesa.

(c) Diminuzione che si propone in corrispondenza dell'aumento, di pari importo, proposto allo stanziamento del successivo capitolo n. 5879. Lo stanziamento è costituito da quota parte del terzo dei sei stanziamenti annuali previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 373, concernente l'autorizzazione di una ulteriore spesa per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
5324	5324	Contributi in capitale nella spesa sostenuta da proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ed alla ricostruzione dei propri alloggi danneggiati dalla guerra. Contributi ai proprietari che riparano o ricostruiscono propri fabbricati danneggiati o distrutti da rappresaglie nazi-fasciste (decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; 14 febbraio 1947, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni; legge 31 luglio 1954, n. 607 e legge 13 luglio 1966, n. 610)	500.000.000	(a) 500.000.000 (+)	(a) 1.000.000.000
			7.700.000.000	550.000.000 (-)	7.150.000.000
		SPESA IN ANNUALITÀ.			
5340	5340	Contributi costanti venticinquennali a favore di Istituti di credito fondiario ed edilizio nonché delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, per la copertura della differenza tra l'effettivo costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 e l'onere assunto dai mutuatari (artt. 4, 6 e 14 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 e art. 10 della legge 28 marzo 1968, n. 422)	12.500.000.000	»	(b) 12.500.000.000

(a) Variazione che si propone in corrispondenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1970. Lo stanziamento corrisponde a quota parte della predetta autorizzazione di spesa.

(b) Lo stanziamento è così costituito:

6 ^a delle 25 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'anno 1965	L.	500.000.000
5 ^a delle 25 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'anno 1966	»	5.000.000.000
4 ^a delle 25 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'anno 1967	»	5.000.000.000
4 ^a delle 25 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'anno 1967 (legge 28 marzo 1968, n. 422)	»	2.000.000.000
	L.	<u>12.500.000.000</u>

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
5341	5341	Contributi in annualità negli interessi sui mutui contratti per l'edilizia economica e popolare (testo unico approvato con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399 e successive modificazioni)	1.078.484.088	(a) 249.991 (-)	(b) 1.078.234.097

(a) Riduzione che si propone in relazione alla effettiva incidenza della spesa.

(b) Lo stanziamento è così costituito:

Annualità corrispondenti a limiti d'impegno anteriori all'esercizio 1944-45	L.	208.000.009
Metà della 24 ^a e 25 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1946-47 (legge 8 maggio 1947, n. 399; articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 131)	»	180.000.000
Metà della 23 ^a e 24 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1947-48 (legge 8 maggio 1947, n. 399; legge 24 marzo 1948, n. 212; decreto-legge 5 marzo 1948, n. 121; articolo 5 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 181)	»	519.000.000
Metà della 22 ^a e 23 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1948-49 (legge 8 maggio 1947, n. 399; legge 17 aprile 1948, n. 1029). Dedotte lire 68.765.912 in dipendenza della effettiva incidenza degli impegni	»	171.234.088
	L.	<u>1.078.234.097</u>

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
5342	5342	Contributi costanti trentacinquennali a favore di enti e società che provvedono a costruzioni di edilizia economica e popolare (leggi 2 luglio 1949, n. 408; 22 giugno 1950, n. 471; 21 ottobre 1950, n. 984; 18 gennaio 1951, n. 61; 19 ottobre 1951, n. 1186; 25 luglio 1952, n. 1058; 1° dicembre 1953, n. 901; 27 dicembre 1953, n. 980; 22 aprile 1954, n. 169; 9 agosto 1954, n. 705; 18 marzo 1959, n. 134; 26 ottobre 1960, n. 1327; 9 marzo 1961, n. 171; 14 novembre 1961, n. 1288; 30 gennaio 1962, n. 28; 21 aprile 1962, n. 195; 4 novembre 1963, n. 1460; 29 marzo 1965, n. 218 e articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179; legge 18 ottobre 1966, n. 931 e artt. 1 e 2 della legge 28 marzo 1968, n. 422) (a)	56.594.500.000	»	(a) 56.594.500.000

(a) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 21 ^a e 22 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1949-50 (legge 2 luglio 1949, n. 408)	L.	2.000.000.000
Metà della 21 ^a e 22 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1949-50 (legge 18 gennaio 1951, n. 61)	»	160.000.000
Metà della 20 ^a e 21 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1950-51 (leggi 2 luglio 1949, n. 408 e 22 giugno 1950, n. 471)	»	3.000.000.000
Metà della 20 ^a e 21 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1950-51 (legge 21 ottobre 1950, n. 984)	»	85.000.000
Metà della 19 ^a e 20 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1951-52 (legge 19 ottobre 1951, n. 1186)	»	1.500.000.000
Metà della 18 ^a e 19 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1952-53 (legge 25 luglio 1952, n. 1058)	»	1.500.000.000
Metà della 17 ^a e 18 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1953-54 (legge 1° dicembre 1953, n. 901)	»	1.500.000.000
Metà della 17 ^a e 18 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1953-54 (legge 27 dicembre 1953, n. 980)	»	127.500.000
Metà della 17 ^a e 18 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1953-54 (legge 22 aprile 1954, n. 169)	»	1.500.000.000
Metà della 16 ^a e 17 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1954-55 (legge 9 agosto 1954, n. 705)	»	1.500.000.000
Metà della 15 ^a e 16 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1955-56 (legge 9 agosto 1954, n. 705)	»	3.000.000.000
Metà della 14 ^a e 15 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1956-57 (legge 9 agosto 1954, n. 705)	»	3.000.000.000
Metà della 13 ^a e 14 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1957-58 (legge 9 agosto 1954, n. 705)	»	3.000.000.000
Metà della 12 ^a e 13 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1958-59 (legge 9 agosto 1954, n. 705)	»	3.000.000.000
Metà della 12 ^a e 13 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1958-59 (legge 18 marzo 1959, n. 134)	»	240.000.000
Metà della 10 ^a e 11 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1960-61 (legge 26 ottobre 1960, n. 1327)	»	3.000.000.000
Metà della 10 ^a e 11 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1960-61 (legge 9 marzo 1961, n. 171)	»	50.000.000
<i>Da riportarsi</i>	L.	<u>28.162.500.000</u>

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
5343	5343	Contributi costanti trentacinquennali ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato e dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale I.S.E.S. (già U.N.R.R.A.-Casas) (art. 2 della legge 19 gennaio 1963, n. 17)	1.000.000.000	»	(a) 1.000.000.000

(c) Segue dalla pagina precedente

Riporto . . . L. 28.162.500.000

Metà della 9 ^a e 10 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1961-62 (legge 14 novembre 1961, n. 1288)	»	300.000.000
Metà della 9 ^a e 10 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1961-62 (legge 30 gennaio 1962, n. 28)	»	200.000.000
Metà della 8 ^a e 9 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1962-63 (legge 30 gennaio 1962, n. 28)	»	200.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1963-64 (legge 30 gennaio 1962, n. 28)	»	200.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1963-64 (legge 21 aprile 1962, n. 195)	»	3.000.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1963-64 (legge 4 novembre 1963, n. 1460)	»	3.000.000.000
Metà della 6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1964-65, iscritta nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (legge 30 gennaio 1962, n. 28)	»	100.000.000
Metà della 6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1964-65, iscritta nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (legge 4 novembre 1963, n. 1460)	»	1.500.000.000
Metà della 6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1964-65, iscritta nell'anno 1965 (legge 30 gennaio 1962, n. 28)	»	100.000.000
Metà della 6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1964-65, iscritta nell'anno 1965 (legge 4 novembre 1963, n. 1460)	»	1.500.000.000
Metà della 6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1965-66 (legge 30 gennaio 1962, n. 28)	»	100.000.000
Metà della 6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1965-66 (legge 4 novembre 1963, n. 1460)	»	1.500.000.000
6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1965 (legge 29 marzo 1965, n. 218)	»	3.000.000.000
Metà della 5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1965-66 (legge 30 gennaio 1962, n. 28)	»	100.000.000
Metà della 5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1965-66 (legge 4 novembre 1963, n. 1460)	»	1.500.000.000
6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1965 (decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1° novembre 1965, n. 1179)	»	1.000.000.000
5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1966 (decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1° novembre 1965, n. 1179)	»	3.500.000.000
4 ^a annualità, corrispondente al limite d'impegno per l'esercizio 1967 (decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1° novembre 1965, n. 1179)	»	1.500.000.000
6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1965 (legge 18 ottobre 1966, n. 931)	»	132.000.000
4 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1967 (legge 28 marzo 1968, n. 422)	»	6.000.000.000
	L.	56.594.500.000

(a) Lo stanziamento è costituito dalla metà della 7^a e 8^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1962-63.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
5344	5344	Contributi costanti trentacinquennali all'Istituto autonomo per le case popolari di Messina per la costruzione di alloggi popolari ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni (legge 25 gennaio 1962, n. 25) . . .	200.000.000	»	(a) 200.000.000
5345	5345	Contributi trentennali in annualità, in semestralità o in rate costanti ai proprietari che provvedono alla ricostruzione ed alla riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra per destinarli alle persone rimaste senza tetto, nonché contributi ai proprietari stessi nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti (art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; leggi 25 giugno 1949, n. 409; 27 dicembre 1953, n. 968; 31 luglio 1954, n. 607 e legge 13 luglio 1966, n. 610)	13.600.000.000	(b) 500.000.000 (+)	(c) 14.100.000.000

(a) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 9 ^a e 10 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1961-62 . . .	L.	50.000.000
Metà della 8 ^a e 9 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1962-63 . . .	»	50.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1963-64 . . .	»	50.000.000
Metà della 6 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1964-65 iscritta nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	»	25.000.000
Metà della 6 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1964-65, iscritta nell'anno 1965	»	25.000.000
	L.	200.000.000

(b) Variazione che si propone in corrispondenza del limite d'impegno di cui al punto 2° dell'articolo 62 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1970.

(c) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 25 ^a e 26 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1945-46 . . .	L.	58.000.000
Metà della 24 ^a e 25 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1946-47 . . .	»	33.000.000
Metà della 23 ^a e 24 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1947-48 . . .	»	33.000.000
Metà della 22 ^a e 23 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1948-49 . . .	»	33.000.000
Metà della 21 ^a e 22 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50 . . .	»	633.000.000
Metà della 20 ^a e 21 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51 . . .	»	900.000.000
Metà della 19 ^a e 20 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52 . . .	»	900.000.000
Metà della 18 ^a e 19 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53 . . .	»	900.000.000
Metà della 17 ^a e 18 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54 . . .	»	730.000.000
Metà della 16 ^a e 17 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55 . . .	»	300.000.000
Metà della 15 ^a e 16 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56 . . .	»	1.250.000.000
Metà della 14 ^a e 15 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1956-57 . . .	»	300.000.000
Metà della 13 ^a e 14 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1957-58 . . .	»	70.000.000
Metà della 12 ^a e 13 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1958-59 . . .	»	320.000.000
Metà della 11 ^a e 12 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60 . . .	»	320.000.000
Metà della 10 ^a e 11 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1960-61 . . .	»	520.000.000
Metà della 9 ^a e 10 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62 . . .	»	550.000.000
Metà della 8 ^a e 9 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63 . . .	»	550.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64 . . .	»	1.000.000.000
7 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 . . .	»	500.000.000
6 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1965	»	1.000.000.000
5 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1966	»	1.000.000.000
4 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1967	»	1.000.000.000
3 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1968	»	200.000.000
2 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1969	»	500.000.000
1 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1970	»	500.000.000
	L.	14.100.000.000

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
5346	5346	Contributi costanti trentacinquennali ad Enti vari ed a cooperative edilizie nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e contributi trentacinquennali a Istituti di case popolari ed a comuni ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408	480.000.000	(a) 10.000.000 (+)	(b) 490.000.000
5347	5347	Contributi costanti trentacinquennali per far fronte ad oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi di opere di edilizia abitativa, già ammesse a contributo statale in base a leggi le cui disponibilità risultino esaurite (art. 2 della legge 29 marzo 1965, n. 223)	200.000.000	»	(c) 200.000.000
5348	5348	Contributi costanti trentacinquennali a favore degli Istituti di credito fondiario per il pagamento della differenza dei tassi sui mutui concessi per la ricostruzione di abitazioni distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del Vajont (artt. 6 e 7 della legge 31 maggio 1964, n. 357)	20.000.000	»	(d) 20.000.000

(a) Variazione che si propone in corrispondenza del limite d'impegno di cui al punto 1° dell'articolo 62 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1970.

(b) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 21 ^a e 22 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50	L.	30.000.000
Metà della 20 ^a e 21 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51	»	30.000.000
Metà della 19 ^a e 20 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52	»	30.000.000
Metà della 18 ^a e 19 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53	»	30.000.000
Metà della 17 ^a e 18 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54	»	20.000.000
Metà della 16 ^a e 17 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55	»	50.000.000
Metà della 15 ^a e 16 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56	»	5.000.000
Metà della 14 ^a e 15 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1956-57	»	40.000.000
Metà della 13 ^a e 14 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1957-58	»	40.000.000
Metà della 12 ^a e 13 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1958-59	»	40.000.000
Metà della 11 ^a e 12 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60	»	40.000.000
Metà della 10 ^a e 11 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1960-61	»	40.000.000
Metà della 9 ^a e 10 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62	»	10.000.000
Metà della 8 ^a e 9 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63	»	10.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64	»	10.000.000
7 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	»	5.000.000
6 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1965	»	10.000.000
5 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1966	»	10.000.000
4 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1967	»	10.000.000
3 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1968	»	10.000.000
2 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1969	»	10.000.000
1 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1970	»	10.000.000
	L.	<u>490.000.000</u>

(c) Lo stanziamento è costituito dalla 7^a delle 35 annualità corrispondente al limite d'impegno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

(d) Lo stanziamento è così costituito:

7 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	L.	10.000.000
6 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1965	»	10.000.000
	L.	<u>20.000.000</u>

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
5349	5349	Contributi costanti trentacinquennali a favore dell'Istituto autonomo per le Case popolari di Palermo per la costruzione di alloggi popolari, ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, nonché per le connesse opere di urbanizzazione primaria (art. 23 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241) .	400.000.000	(a) 200.000.000 (+)	(b) 600.000.000
			86.072.984.088	709.750.009 (+)	86.782.734.097
		Totale della rubrica 9 . . .	97.387.984.088	440.249.991 (-)	96.947.734.097
		RUBRICA 15. — OPERE VARIE.			
		CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>			
		SPESE IN ANNUALITÀ.			
5368	5368	Contributi costanti trentacinquennali a favore di enti e società che provvedono a costruzioni di edilizia popolare, per la esecuzione di opere di urbanizzazione primaria interessanti le aree occorrenti per la realizzazione dei relativi programmi (art. 4 della legge 28 marzo 1968, n. 422)	1.000.000.000	»	(c) 1.000.000.000
		Totale della rubrica 15 . . .	1.000.000.000	»	1.000.000.000
		TOTALE DELLA SEZIONE VII . . .	98.387.984.088	440.249.991 (-)	97.947.734.097

(a) Variazione che si propone in dipendenza del limite d'impegno di lire 200.000.000 autorizzato per l'anno 1970 in attuazione del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

(b) Lo stanziamento è così costituito:

3 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'anno 1968	L.	200.000.000
2 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'anno 1969	»	200.000.000
1 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'anno 1970	»	200.000.000
	<u>L.</u>	<u>600.000.000</u>

(c) Lo stanziamento è costituito dalla 4^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'anno 1967.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	Numero dell'anno finanziario 1970				
		SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE			
		RUBRICA 12. — OPERE IGIENICHE E SANITARIE.			
		CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico a carico diretto dello Stato.			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5389	5389	Spese per acquedotti, fognature e opere igieniche a cura dello Stato	2.706.500.000	(a) 1.593.500.000 (+)	(a) 4.300.000.000
5391	5391	Opere relative agli acquedotti e fognature nelle zone depressse e nei territori montani dell'Italia settentri- onale e centrale (leggi 10 agosto 1950, n. 647; 2 gen- naio 1952, n. 10; 15 luglio 1954, n. 543; 29 luglio 1957, n. 635; legge 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni (b)	per memoria	»	per memoria
»	5393	Somma da assegnare alla Regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige, per l'esecuzione di opere rela- tive agli acquedotti e fognature nelle zone depres- se e nei territori montani di quella Regione (leg- ge 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni (c)	»	(c) per memoria	per memoria
»	5394	Somma da assegnare alla Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia per l'esecuzione di opere re- lative agli acquedotti e fognature nelle zone depres- se e nei territori montani di quella Regione (legge 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni (c)	»	(c) per memoria	per memoria
			2.706.500.000	1.593.500.000 (+)	4.300.000.000

(a) Variazione dipendente dal riparto, in relazione alle esigenze, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1970. Lo stanziamento corrisponde a quota-parte della predetta autorizzazione di spesa.

(b) Modificata la denominazione del capitolo per aggiornamento delle disposizioni legislative contenute nella denominazione stessa.

(c) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » per imputarvi, nel corso della gestione, parte delle autorizzazioni di spesa previste dalle leggi indicate nella denominazione del capitolo.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		CATEGORIA XII. — Trasferimenti.			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
»	5404	Contributi in capitale a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli Enti autorizzati nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue (artt. 14 e 15 delle norme di attuazione approvate con il D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090 (a)	»	(a) 17.500.000.000 (+)	(a) 17.500.000.000
5405	5405	Contributi straordinari a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, per la gestione degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in Lucania (legge 28 marzo 1968, n. 383)	300.000.000	»	(b) 300.000.000
5407	5407	Contributi per l'ampliamento e il miglioramento degli ospedali, convalescenziari, luoghi di cura di loro pertinenza (art. 56, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261)	150.000.000	(c) 150.000.000 (+)	(c) 300.000.000
			450.000.000	17.650.000.000 (+)	18.100.000.000
		SPESE IN ANNUALITÀ.			
»	5430	Contributi costanti trentacinquennali a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue (artt. 13 e 15 delle norme di attuazione approvate con il D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090 (d)	»	(d) 1.250.000.000 (+)	(d) 1.250.000.000
5432	5432	Contributi in annualità negli interessi sui mutui contratti per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie	46.385.000	(e) 3.575.000 (-)	(f) 42.810.000
5433	5433	Contributi costanti trentacinquennali per il risanamento igienico-sanitario della città di Bari (legge 1° luglio 1952, n. 886)	48.000.000	»	(g) 48.000.000

(a) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in dipendenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61 della legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1970. Lo stanziamento corrisponde alla predetta autorizzazione di spesa.

(b) Lo stanziamento è costituito dal 4° dei cinque stanziamenti annuali previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 383, concernente la concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di contributi straordinari per la gestione degli acquedotti della Lucania.

(c) Variazione dipendente dal riparto, in relazione alle esigenze, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del citato disegno di legge. Lo stanziamento corrisponde a quota parte della predetta autorizzazione di spesa.

(d) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in dipendenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 64 del citato disegno di legge. Lo stanziamento corrisponde alla predetta autorizzazione di spesa.

(e) Riduzione che si propone in relazione alla effettiva incidenza della spesa.

(f) Annualità corrispondenti a limiti d'impegno anteriori all'esercizio 1944-45.

(g) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 18 ^a e 19 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53 (legge 1° luglio 1952, n. 886)	L.	24.000.000
Metà della 17 ^a e 18 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54 (legge 1° luglio 1952, n. 886)	»	24.000.000
	L.	48.000.000

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
5434	5434	Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse di Enti locali, (art. 1, secondo comma e artt. 3, 4, 5 e 6 della legge 3 agosto 1949, n. 589; leggi 22 giugno 1950, n. 480; 9 agosto 1954, n. 649; 29 luglio 1957, n. 634; 29 luglio 1957, n. 635; 2 luglio 1960, n. 677; 27 gennaio 1968, n. 38 e 2 aprile 1968, n. 506)	36.975.000.000	(a) 4.150.000.000 (+)	(b) 41.125.000.000

(a) Variazione che si propone quanto a lire 400.000.000 in dipendenza del limite d'impegno per l'anno 1970 in attuazione della legge 27 gennaio 1968, n. 38, concernente la proroga dei benefici integrativi disposti a favore dei comuni dalle leggi 29 luglio 1957, n. 634 e 29 luglio 1957, n. 635, per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione idrica nell'interno degli abitati e la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature e quanto a lire 3.750.000.000 - ivi compreso il limite d'impegno di 150 milioni di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 506, recante modifiche alla legge 13 luglio 1965, n. 893, concernente l'Ente acquedotti siciliani - di cui al punto 2°, lettera d) dell'articolo 63 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1970.

(b) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 21 ^a e 22 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50 .	L.	350.000.000
Metà della 20 ^a e 21 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51 .	»	800.000.000
Metà della 19 ^a e 20 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52 .	»	910.000.000
Metà della 18 ^a e 19 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53 .	»	1.060.000.000
Metà della 17 ^a e 18 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54 .	»	850.000.000
Metà della 16 ^a e 17 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55 .	»	770.000.000
Metà della 15 ^a e 16 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56 .	»	510.000.000
Metà della 14 ^a e 15 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1956-57 .	»	450.000.000
Metà della 13 ^a e 14 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1957-58 .	»	525.000.000
Metà della 12 ^a e 13 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1958-59 .	»	1.005.000.000
Metà della 11 ^a e 12 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60 .	»	1.050.000.000
Metà della 10 ^a e 11 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1960-61 .	»	1.800.000.000
Metà della 9 ^a e 10 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62 .	»	1.200.000.000
Metà della 8 ^a e 9 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63 .	»	11.900.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64 .	»	2.100.000.000
7 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 .	»	885.000.000
6 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1965	»	1.675.000.000
5 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1966	»	1.300.000.000
4 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1967	»	1.635.000.000
3 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1968	»	2.000.000.000
4 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1967 (legge 27 gennaio 1968, n. 38)	»	400.000.000
3 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1968 (legge 27 gennaio 1968, n. 38)	»	400.000.000
2 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1969 (legge 27 gennaio 1968, n. 38)	»	400.000.000
2 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1969	»	3.000.000.000
1 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1970 (legge 27 gennaio 1968, n. 38)	»	400.000.000
1 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1970	»	3.750.000.000
	L.	<u>41.125.000.000</u>

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
5435	5435	Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione, il completamento e l'ampliamento delle fognature del comune di Palermo (legge 11 ottobre 1960, n. 1155)	145.000.000	»	(a) 145.000.000
5436	5436	Contributi costanti trentacinquennali sui mutui contratti dal comune di Teramo per le opere di risanamento igienico edilizio di Santa Maria a Bitetto (legge 1° dicembre 1952, n. 2527)	8.000.000	»	(b) 8.000.000
5437	5437	Contributi costanti trentacinquennali sui mutui concessi all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Salerno per il completamento dell'Ospedale di detta città (artt. 19 e 20 della legge 9 aprile 1955, n. 279)	50.000.000	»	(c) 50.000.000
5438	5438	Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di opere di edilizia ospedaliera (leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82 e 20 giugno 1969, n. 383) (d)	12.000.000.000	(e) 6.000.000.000 (+)	(f) 18.000.000.000
			49.272.385.000	11.396.425.000 (+)	60.668.810.000
Totale della rubrica 12			52.428.885.000	30.639.925.000 (+)	83.068.810.000

(a) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 11 ^a e 12 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60	L.	5.000.000
Metà della 10 ^a e 11 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1960-61	»	35.000.000
Metà della 9 ^a e 10 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62	»	35.000.000
Metà della 8 ^a e 9 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63	»	35.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64	»	35.000.000
	L.	145.000.000

(b) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 14 ^a e 15 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1956-57	L.	2.400.000
Metà della 12 ^a e 13 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1958-59	»	2.800.000
Metà della 10 ^a e 11 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1960-61	»	2.800.000
	L.	8.000.000

(c) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 16 ^a e 17 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1954-55	L.	10.000.000
Metà della 15 ^a e 16 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1955-56	»	40.000.000
	L.	50.000.000

(d) Modificata la denominazione del capitolo con la citazione della legge 20 giugno 1969, n. 383, concernente la concessione di contributi per opere ospedaliere per gli anni finanziari 1969-1970, l'istituzione di un centro-studi presso il Ministero della Sanità e il finanziamento dei Comitati per la programmazione ospedaliera.

(e) Variazione che si propone quanto a lire 6.000.000.000 in dipendenza dei due limiti di impegno di lire 3.000.000.000 ciascuno autorizzati, rispettivamente, per gli anni 1969 e 1970.

(f) Lo stanziamento è così costituito:

6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1965	L.	3.000.000.000
5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1966	»	3.000.000.000
4 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1967 (legge 5 febbraio 1968, n. 82)	»	3.000.000.000
3 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1968 (legge 5 febbraio 1968, n. 82)	»	3.000.000.000
2 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1969 (legge 20 giugno 1969, n. 383)	»	3.000.000.000
1 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1970 (legge 20 giugno 1969, n. 383)	»	3.000.000.000
	L.	18.000.000.000

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		RUBRICA 15. — OPERE VARIE.			
		CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5460	5460	Completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola . .	1.200.000.000	(a) 300.000.000 (+)	(a) 1.500.000.000
		Totale della rubrica 15 . . .	1.200.000.000	300.000.000 (+)	1.500.000.000
		TOTALE DELLA SEZIONE VIII . . .	53.628.885.000	30.939.925.000 (+)	84.568.810.000

(a) Variazione che si propone in dipendenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 65 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1970. Lo stanziamento corrisponde alla predetta autorizzazione di spesa.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI			
		RUBRICA 2. — VIABILITÀ STATALE.			
		CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5482	»	Somma da impiegare dall'A.N.A.S. ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1959, n. 904 e dell'articolo 13, ultimo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (a)	1.500.000.000	(a) 1.500.000.000 (-)	soppresso
5487	5487	Somma da corrispondere all'A.N.A.S. per il completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Palermo-Catania (art. 1 della legge 20 dicembre 1967, n. 1263)	11.800.000.000	»	(b) 11.800.000.000
5488	5488	Somma da corrispondere all'A.N.A.S. per la realizzazione di un programma di opere stradali in Sicilia, comprendente la costruzione dell'autostrada Punta Raisi - Mazara del Vallo, ai sensi dell'articolo 59 <i>ter</i> del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241	7.000.000.000	»	(c) 7.000.000.000
			20.300.000.000	1.500.000.000 (-)	18.800.000.000
		SPESE IN ANNUALITÀ.			
5493	5493	Contributo costante trentennale per opere stradali da eseguirsi a cura dell'A.N.A.S. mediante il sistema della concessione o dell'appalto diretto (leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660)	150.000.000	»	(d) 150.000.000

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1959, n. 904, riguardante un programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti tra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione.

(b) Lo stanziamento è costituito dal quarto dei cinque stanziamenti annuali previsti dalla legge 20 dicembre 1967, n. 1263, concernente integrazione di fondi per la costruzione dell'autostrada Palermo-Catania.

(c) Lo stanziamento è costituito dal terzo dei cinque stanziamenti annuali previsti dal decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei Comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, al cui onere si provvede con prelievo sulle somme che, annualmente, vengono iscritte sul capitolo n. 5603 a norma dell'articolo 4, lettera a) della legge 21 aprile 1962, n. 181.

(d) Metà della 21^a e 22^a delle 30 annualità da stanziarsi per effetto della legge 12 luglio 1949, n. 460.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
5494	5494	Contributo costante trentennale da corrispondere all'ANAS per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli e suoi prolungamenti, da eseguirsi mediante il sistema della concessione (legge 17 ottobre 1967, n. 963)	1.709.500.000	(a) 635.800.000 (+)	(b) 2.345.300.000
			1.859.500.000	635.800.000 (+)	2.495.300.000
		Totale della rubrica 2	22.159.500.000	864.200.000 (-)	21.295.300.000
		RUBRICA 3. — VIABILITÀ NON STATALE.			
		CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato			
		SPESA IN UNICA SOLUZIONE.			
5521	5521	Opere stradali a cura dello Stato	1.180.000.000	(c) 320.000.000 (+)	(c) 1.500.000.000
5522	5522	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale nelle zone depresse e nei territori montani dell'Italia settentrionale e centrale (leggi 10 agosto 1950, n. 647; 2 gennaio 1952, n. 10; 15 luglio 1954, n. 543; 29 luglio 1957, n. 635; legge 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni) (d)	per memoria	»	per memoria
»	5524	Somma da assegnare alla Regione a statuto speciale Valle d'Aosta, per la esecuzione di opere relative alla viabilità ordinaria non statale nelle zone depresse e nei territori montani di quella Regione, (legge 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni) (e) .	»	(e) per memoria	per memoria
»	5525	Somma da assegnare alla Regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige per l'esecuzione di opere relative alla viabilità ordinaria non statale nelle zone depresse e nei territori montani di quella Regione (legge 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni) (e) .	»	(e) per memoria	per memoria

(a) Variazione che si propone in dipendenza del limite d'impegno di lire 635.800.000 autorizzato per l'anno 1970 in attuazione della legge 17 ottobre 1967, n. 963, concernente estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463 e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento all'autostrada del Sole e a quella tirrenica.

(b) Lo stanziamento è così costituito:

4 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1967	L.	120.000.000
3 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1968	»	722.500.000
2 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1969	»	867.000.000
1 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1970	»	635.800.000
	L.	2.345.300.000

(c) Variazione dipendente dal riparto, in relazione alle esigenze, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1970. Lo stanziamento corrisponde a quota-parte della predetta autorizzazione di spesa.

(d) Modificata la denominazione del capitolo per aggiornamento delle disposizioni legislative contenute nella denominazione stessa.

(e) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » per imputarvi nel corso della gestione, parte delle autorizzazioni di spesa previste dalle leggi indicate nella denominazione del capitolo.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
»	5526	Somma da assegnare alla Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia per l'esecuzione di opere relative alla viabilità ordinaria non statale nelle zone depresse e nei territori montani di quella Regione (legge 22 luglio 1966, n. 614 e art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni) (a) . . .	»	(a) per memoria	per memoria
			1.180.000.000	320.000.000 (+)	1.500.000.000
		CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>			
		SPESA IN UNICA SOLUZIONE.			
5601	5601	Concorsi e sussidi per opere stradali	25.000.000	»	(b) 25.000.000
5603	5603	Contributo alle province, ai comuni e loro consorzi nella spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonché di strade già classificate tra le provinciali prima della entrata in vigore della legge medesima (art. 4 della legge 21 aprile 1962, n. 181)	34.074.811.000	(c) 6.296.310.000 (+)	40.371.121.000
5604	»	Contributi ed anticipazioni alle Amministrazioni provinciali per la spesa relativa alla sistemazione generale delle strade classificate provinciali (artt. 18 e 19 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, art. 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 31 e art. 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181) (d)	22.000.000.000	(d) 22.000.000.000 (-)	soppresso
			56.099.811.000	15.703.690.000 (-)	40.396.121.000

(a) Capitolo che si propone di istituire « per memoria » per imputarvi, nel corso della gestione, parte delle autorizzazioni di spesa previste dalle leggi indicate nella denominazione del capitolo.

(b) Lo stanziamento corrisponde a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1970.

(c) Variazione così costituita:

— maggiore contributo da corrispondersi alle province, ai comuni e loro consorzi, determinato sulla base del contributo del tesoro all'ANAS per l'anno 1970, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, un'aliquota del quale è devoluta per l'oggetto a mente dell'articolo 4 della stessa legge n. 181	+	L. 13.296.310.000
— riduzione ai sensi dell'articolo 59 <i>ter</i> della legge 18 marzo 1968, n. 241, riguardante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968	—	» 7.000.000.000
	+	L. 6.296.310.000

(d) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dall'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, riguardante modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale delle strade (ANAS).

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		SPESA IN ANNUALITÀ.			
5650	5650	Contributi in annualità negli interessi sui mutui contratti per l'esecuzione di opere stradali	6.042.500	(a) 20.000 (-)	(b) 6.022.500
5651	5651	Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di opere stradali di interesse di Enti locali (artt. 2 e 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589; legge 22 giugno 1950, n. 480 e art. 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184)	8.092.500.000	(c) 500.000.000 (+)	(d) 8.592.500.000
			8.098.542.500	499.980.000 (+)	8.598.522.500
		Totale della rubrica 3	65.378.353.500	14.883.710.000 (-)	50.494.643.500

(a) Riduzione che si propone in relazione alla effettiva incidenza della spesa.

(b) Annualità corrispondenti a limiti d'impegno anteriori all'esercizio 1944-45.

(c) Variazione che si propone in corrispondenza del limite d'impegno di cui al punto 2°, lettera a) dell'articolo 63 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1970.

(d) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 21 ^a e 22 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50	L.	270.000.000
Metà della 20 ^a e 21 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51	»	535.000.000
Metà della 19 ^a e 20 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52	»	600.000.000
Metà della 18 ^a e 19 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53	»	150.000.000
Metà della 17 ^a e 18 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54	»	150.000.000
Metà della 16 ^a e 17 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55	»	150.000.000
Metà della 15 ^a e 16 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56	»	80.000.000
Metà della 14 ^a e 15 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1956-57	»	100.000.000
Metà della 13 ^a e 14 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1957-58	»	135.000.000
Metà della 12 ^a e 13 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1958-59	»	135.000.000
Metà della 11 ^a e 12 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60	»	135.000.000
Metà della 10 ^a e 11 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1960-61	»	335.000.000
Metà della 9 ^a e 10 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62	»	135.000.000
Metà della 8 ^a e 9 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63	»	3.240.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64	»	185.000.000
7 ^a annualità	corrispondente al limite d'impegno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	»	62.500.000
6 ^a annualità	corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1965	»	185.000.000
5 ^a annualità	corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1966	»	230.000.000
4 ^a annualità	corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1967	»	380.000.000
3 ^a annualità	corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1968	»	400.000.000
2 ^a annualità	corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1969	»	500.000.000
1 ^a annualità	corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1970	»	500.000.000
		L.	8.592.500.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		RUBRICA 4. — NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE.			
		CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5661	5661	Spese per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato	8.365.000.000	(a) 2.135.000.000 (+)	(b) 10.500.000.000
5662	5662	Spese per il completamento dei lavori di costruzione della nuova linea di circonvallazione ferroviaria di Trieste, collegante la stazione di Campo Marzio con la linea di Monfalcone e relativi raccordi con la Trieste-Aquilinia, nonché del nuovo tratto ferroviario tra S. Giovanni al Natisone e Redipuglia della linea Trieste-Udine-Tarvisio, di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 298 (legge 9 luglio 1967, n. 612)	4.000.000.000	(c) 1.000.000.000 (-)	(c) 3.000.000.000
		Totale della rubrica 4	12.365.000.000	1.135.000.000 (+)	13.500.000.000

(a) Variazione così costituita:

— cessazione dell'onere previsto dalla legge 28 luglio 1960, n. 851, concernente la costruzione della ferrovia Paola-Cosenza	—	L.	500.000.000
— eliminazione della quota di cui alla citata legge 28 luglio 1960, n. 851 non stanziata negli esercizi precedenti, ma iscritta nell'anno 1969	—	»	1.400.000.000
— aumento dipendente dal riparto — in relazione alle esigenze — dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970	+	»	4.035.000.000
		+	<u>L. 2.135.000.000</u>

(b) Lo stanziamento viene così determinato:

— quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del citato disegno di legge. Di tale somma lire 500.000.000 costituiscono il fabbisogno per provvedere ai lavori di completamento della ferrovia Caltagirone-Gela	L.	7.500.000.000
— ultimo dei tre stanziamenti annuali previsti dalla citata legge 28 marzo 1968, n. 281	»	3.000.000.000
	L.	<u>10.500.000.000</u>

(c) Variazione dipendente dal minore onere previsto per l'anno 1970 dalla legge 9 luglio 1967, n. 612, concernente l'autorizzazione di spesa di lire 14.000.000.000 per l'esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia. Lo stanziamento è costituito dal 4° dei cinque stanziamenti previsti dalla legge stessa.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		RUBRICA 5. — OPERE MARITTIME.			
		CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5672	5672	Costruzioni a cura dello Stato di opere portuali e di quelle edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti — Difesa di spiagge (regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095; legge 14 luglio 1907, n. 542; regio decreto 18 maggio 1931, n. 544; legge 19 luglio 1959, n. 551; legge 13 giugno 1961, n. 528; legge 14 novembre 1961, n. 1268; legge 27 ottobre 1965, n. 1200; legge 20 dicembre 1966, n. 1115; legge 5 giugno 1967, n. 424 e legge 27 lu- glio 1967, n. 651)	17.100.000.000	(a) 7.100.000.000 (-)	(b) 10.000.000.000
5673	5673	Prosecuzione delle opere foranee del porto industriale di Ravenna (legge 14 febbraio 1963, n. 143)	500.000.000	(c) 250.000.000 (-)	(c) 250.000.000
5674	5674	Opere marittime — Lavori per l'ampliamento del porto di Venezia e della zona industriale di Venezia — Marghera (art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 397)	per memoria	»	per memoria

(a) Variazione così costituita:

— cessazione dell'onere previsto dalla legge 27 ottobre 1965, n. 1200, concernente provvedimenti per l'esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti	— L.	9.600.000.000
— quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 62 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969 non prevista nell'analogo disegno di legge per l'anno 1970	— »	4.800.000.000
— aumento dipendente dal riparto — in relazione alle esigenze — dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1970	+ »	7.300.000.000
	— L.	<u>7.100.000.000</u>

(b) Lo stanziamento è costituito da quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del citato disegno di legge.

(c) Variazione dipendente dal minore onere previsto per l'anno 1970 dalla legge 14 febbraio 1963, n. 143, concernente fra l'altro, la prosecuzione delle opere foranee del porto industriale di Ravenna. Lo stanziamento è costituito da quota parte della seconda metà dell'ultimo degli otto stanziamenti annuali previsti dalla citata legge.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
5675	5675	Recuperi, rinnovazioni e riparazioni di mezzi effossori ed escavazioni marittime anche nell'interesse di Enti e di privati	1.065.000.000	(a) 65.000.000 (-)	(b) 1.000.000.000
5676	5676	Lavori di riparazione e ricostruzione di opere marittime danneggiate dalle mareggiate	465.000.000	(c) 535.000.000 (+)	(c) 1.000.000.000
5677	5677	Lavori di riparazione e ricostruzione di opere marittime danneggiate dalla guerra	500.000.000	»	(d) 500.000.000
5679	»	Spese in gestione al Magistrato alle Acque di Venezia per l'esecuzione di opere urgenti ed indifferibili per la conservazione del porto e della laguna di Venezia e dei litorali e manufatti che la difendono (art. 1 della legge 5 luglio 1966, n. 526) (e)	<i>per memoria</i>	»	(e) <i>soppresso</i>
			19.630.000.000	6.880.000.000 (-)	12.750.000.000

(a) Variazione così costituita:

— cessazione dell'onere previsto dalla legge 27 ottobre 1965, n. 1200, concernente provvedimenti per l'esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti	—	L. 400.000.000
— quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 62 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1969 non prevista nell'analogo disegno di legge per l'anno 1970	—	» 200.000.000
— aumento, dipendente dal riparto — in relazione alle esigenze — dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1970	+	» 535.000.000
	—	<u>L. 65.000.000</u>

(b) Lo stanziamento è costituito da quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del citato disegno di legge.

(c) Variazione dipendente dal riparto, in relazione alle esigenze, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del citato disegno di legge. Lo stanziamento corrisponde a quota parte della predetta autorizzazione di spesa.

(d) Lo stanziamento corrisponde a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59 del citato disegno di legge.

(e) Capitolo che si sopprime per cessazione dell'onere previsto dalla legge 5 luglio 1966, n. 526, riguardante modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		SPESA IN ANNUALITÀ.			
5683	5683	Annualità trentennali per opere marittime eseguite mediante il sistema della concessione e dell'appalto diretto (leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660)	301.690.000	»	(a) 301.690.000
5684	5684	Annualità trentennali per la ricostruzione e la riparazione di opere ed impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati da eventi bellici (legge 4 maggio 1951, n. 385)	61.953.740	»	(b) 61.953.740
			363.643.740	»	363.643.740
		CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>			
		SPESA IN UNICA SOLUZIONE.			
5693	5693	Concorsi e sussidi per opere portuali	1.600.000	»	(c) 1.600.000
5694	5694	Contributi per la costruzione dei bacini di carenaggio di Livorno, La Spezia e Taranto (legge 14 febbraio 1963, n. 143)	755.000.000	»	(d) 755.000.000
5695	5695	Contributo per la costruzione del bacino di carenaggio di Trieste (legge 13 luglio 1967, n. 575)	2.000.000.000	»	(e) 2.000.000.000
			2.756.600.000	»	2.756.600.000

(a) Lo stanziamento corrisponde a metà della 21^a e 22^a delle 30 annualità da stanziarsi ai sensi della legge 12 luglio 1949, n. 460.

(b) Lo stanziamento corrisponde a metà della 20^a e 21^a delle 30 annualità da stanziarsi per effetto della legge 4 maggio 1951, n. 385.

(c) Lo stanziamento corrisponde a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1970.

(d) Lo stanziamento è costituito dalla metà dell'8^o e del 9^o dei dodici stanziamenti annuali previsti dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 143, concernente, fra l'altro, la concessione di contributi per la costruzione del bacino di carenaggio di Livorno.

(e) Lo stanziamento è costituito dal 4^o dei cinque stanziamenti annuali previsti dalla legge 13 luglio 1967, n. 575, riguardante la concessione di un contributo per la costruzione del bacino di carenaggio di Trieste.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		SPESA IN ANNUALITÀ.			
5696	5696	Contributi in annualità negli interessi sui mutui contratti per l'esecuzione di opere marittime ed opere edilizie in servizio dell'attività tecnica amministrativa e di polizia dei porti	550.000	(a) 200.000 (-)	(b) 350.000
5697	5697	Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di opere marittime di interesse di Enti locali (art. 9 della legge 3 agosto 1949, n. 589)	1.789.500.000	(c) 75.000.000 (+)	(d) 1.864.500.000
			1.790.050.000	74.800.000 (+)	1.864.850.000
		Totale della rubrica 5	24.540.293.740	6.805.200.000 (-)	17.735.093.740

(a) Riduzione che si propone in relazione alla effettiva incidenza della spesa.

(b) Annualità corrispondenti a limiti d'impegno anteriori all'esercizio 1944-45.

(c) Variazione che si propone in corrispondenza del limite d'impegno di cui al punto 2°, lettera b) dell'articolo 63 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1970.

(d) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 21 ^a e 22 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50	L.	40.000.000
Metà della 20 ^a e 21 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51	»	40.000.000
Metà della 19 ^a e 20 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52	»	40.000.000
Metà della 18 ^a e 19 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53	»	40.000.000
Metà della 17 ^a e 18 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54	»	30.000.000
Metà della 16 ^a e 17 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55	»	30.000.000
Metà della 15 ^a e 16 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56	»	15.000.000
Metà della 14 ^a e 15 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1956-57	»	5.000.000
Metà della 13 ^a e 14 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1957-58	»	5.000.000
Metà della 12 ^a e 13 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1958-59	»	5.000.000
Metà della 11 ^a e 12 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60	»	5.000.000
Metà della 10 ^a e 11 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1960-61	»	17.000.000
Metà della 9 ^a e 10 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62	»	5.000.000
Metà della 8 ^a e 9 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63	»	1.200.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a annualità	corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64	»	55.000.000
7 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per il periodo 1 ^o luglio-31 dicembre 1964		»	17.500.000
6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1965		»	55.000.000
5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1966		»	30.000.000
4 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1967		»	30.000.000
3 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1968		»	50.000.000
2 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1969		»	75.000.000
1 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1970		»	75.000.000
		L.	<u>1.864.500.000</u>

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		RUBRICA 15. — OPERE VARIE.			
		CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5705	5705	Spese per la sistemazione ed il completamento delle infrastrutture esistenti nell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino e per l'ampliamento ed il completamento dell'aeroporto stesso, nonché per le occupazioni e le espropriazioni (decreto legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1967, n. 1246)	4.800.000.000	(a) 100.000.000 (+)	(a) 4.900.000.000
		SPESE IN ANNUALITÀ.			
5711	5711	Annualità trentennali per la costruzione del nuovo aeroporto civile di Roma mediante il sistema della concessione o dell'appalto diretto (leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660)	275.540.000	»	(b) 275.540.000
		Totale della rubrica 15	5.075.540.000	100.000.000 (+)	5.175.540.000
		TOTALE DELLA SEZIONE IX	129.518.687.240	21.318.110.000 (-)	108.200.577.240

(a) Aumento che si propone in corrispondenza della riduzione, di pari importo, proposta per il precedente capitolo n. 1227. Lo stanziamento è costituito da quota parte del 4° dei sette stanziamenti annuali previsti dal decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1967, n. 1246, concernente il finanziamento per la esecuzione di opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino.

(b) Lo stanziamento corrisponde a metà della 21ª e 22ª delle 30 annualità da stanziarsi per effetto della legge 12 luglio 1949, n. 460.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
		RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI.			
		CATEGORIA X. — <i>Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato</i>			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5721	5721	Spese per studi, indagini e ricerche per la compila- zione dei piani territoriali di coordinamento (legge 17 agosto 1942, n. 1150 e per gli incarichi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 507) (a)	250.000.000	(b) 250.000.000 (+)	500.000.000
5722	5722	Compilazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra (legge 27 ottobre 1951, n. 1402)	1.000.000	»	1.000.000
			251.000.000	250.000.000 (+)	501.000.000
		CATEGORIA XI. — <i>Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato.</i>			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5729	5729	Spese per la ricerca scientifica (legge 2 marzo 1963, n. 283)	150.000.000	»	150.000.000
		Totale della rubrica 1	401.000.000	250.000.000 (+)	651.000.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle spese che vi fanno carico in relazione alla legge 2 aprile 1968, n. 507, concernente norme aggiuntive in materia di formazione di piani territoriali di coordinamento ed istituzione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale.

(b) Aumento che si propone in relazione alle esigenze.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	Numero dell'anno finanziario 1970				
		RUBRICA 6. — OPERE IDRAULICHE E IMPIANTI ELETTRICI.			
		CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5758	5758	Opere idrauliche e vie navigabili — Sistemazione di pianura dei corsi d'acqua	8.000.000.000	(a) 2.000.000.000 (+)	(a) 10.000.000.000
5761	5761	Spese in gestione al Magistrato alle acque per il servizio di polizia lagunare e la manutenzione straordinaria dei beni demaniali in fregio alla laguna (legge 5 marzo 1963, n. 366)	230.000.000	(a) 20.000.000 (+)	(a) 250.000.000
			8.230.000.000	2.020.000.000 (+)	10.250.000.000
		SPESE IN ANNUALITÀ.			
5785	5785	Annualità trentennali per opere idrauliche eseguite mediante il sistema della concessione o dell'appalto diretto (leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660)	948.131.000	»	(b) 948.131.000

(a) Variazione dipendente dal riparto, in relazione alle esigenze, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1970. Lo stanziamento corrisponde a quota parte della predetta autorizzazione di spesa.

(b) Lo stanziamento corrisponde a metà della 21ª e 22ª delle 30 annualità da stanziarsi per effetto della legge 12 luglio 1949, n. 460.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		CATEGORIA XII. — Trasferimenti.			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5787	5787	Concorsi e sussidi per opere idrauliche	45.000.000	»	(a) 45.000.000
		SPESE IN ANNUALITÀ.			
5796	5796	Contributi e sovvenzioni in annualità per opere idrauliche e impianti elettrici	7.563.920.313	(b) 248.000.000 (+)	(c) 7.811.920.313

(a) Lo stanziamento corrisponde a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1970.

(b) La variazione è così costituita:

Limite d'impegno di cui al punto 1° dell'articolo 63 del citato disegno di legge	+ L.	250.000.000
Minore incidenza della spesa derivante da limiti d'impegno anteriori all'esercizio 1944-45	- »	2.000.000
	+ L.	<u>248.000.000</u>

(c) Lo stanziamento è così costituito:

Annualità corrispondenti a limiti d'impegno anteriori all'esercizio 1944-45	L.	26.250.000
Metà della 23ª e 24ª delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1947-48 (decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136)	»	51.000.000
Metà della 22ª e 23ª delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1948-49 (decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136)	»	51.000.000
Metà della 21ª e 22ª delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50 (decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136)	»	51.000.000
Metà della 21ª e 22ª delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50 (legge 19 maggio 1950, n. 443)	»	135.000.000
Metà della 20ª e 21ª delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51 (decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136)	»	51.000.000
Metà della 20ª e 21ª delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51	»	196.670.313
Metà della 19ª e 20ª delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52	»	1.500.000.000
Metà della 18ª e 19ª delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53	»	1.500.000.000
Metà della 17ª e 18ª delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54	»	1.000.000.000
Metà della 16ª e 17ª delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55	»	600.000.000
Metà della 15ª e 16ª delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56	»	100.000.000
Metà della 14ª e 15ª delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1956-57	»	100.000.000
Metà della 13ª e 14ª delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1957-58	»	100.000.000
Metà della 12ª e 13ª delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1958-59	»	100.000.000
Metà della 11ª e 12ª delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60	»	100.000.000
Metà della 10ª e 11ª delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1960-61	»	100.000.000
Metà della 9ª e 10ª delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62	»	100.000.000
Metà della 8ª e 9ª delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63	»	100.000.000
Metà della 7ª e 8ª delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64	»	150.000.000
7ª delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	»	150.000.000
6ª delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1965	»	300.000.000
5ª delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1966	»	250.000.000
4ª delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1967	»	250.000.000
3ª delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1968	»	250.000.000
2ª delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1969	»	250.000.000
1ª delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1970	»	250.000.000
	L.	<u>7.811.920.313</u>

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
5797	5797	Contributi costanti trentacinquennali a favore dell'Ente autonomo del Flumendosa ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del regio decreto-legge 17 maggio 1946, n. 498	149.025.000	»	(a) 149.025.000
5798	5798	Contributi costanti trentacinquennali a favore di Comuni per la costruzione e il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni stessi e le frazioni che ne sono sprovvisti (art. 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589; leggi 22 giugno 1950, n. 480 e 9 agosto 1954, n. 649)	1.905.000.000	(b) 400.000.000 (+)	(c) 2.305.000.000
			9.617.945.313	648.000.000 (+)	10.265.945.313
		Totale della rubrica 6	18.841.076.313	2.668.000.000 (+)	21.509.076.313

(a) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 7 ^a e 8 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64	L.	99.350.000
7 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	»	49.675.000
	L.	149.025.000

(b) Variazione che si propone in corrispondenza del limite d'impegno di cui al punto 2°, lettera c) dell'articolo 63 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1970.

(c) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 21 ^a e 22 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50	L.	40.000.000
Metà della 20 ^a e 21 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51	»	75.000.000
Metà della 19 ^a e 20 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52	»	80.000.000
Metà della 18 ^a e 19 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53	»	80.000.000
Metà della 17 ^a e 18 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54	»	50.000.000
Metà della 16 ^a e 17 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55	»	30.000.000
Metà della 15 ^a e 16 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56	»	20.000.000
Metà della 14 ^a e 15 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1956-57	»	20.000.000
Metà della 13 ^a e 14 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1957-58	»	60.000.000
Metà della 12 ^a e 13 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1958-59	»	60.000.000
Metà della 11 ^a e 12 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60	»	60.000.000
Metà della 10 ^a e 11 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1960-61	»	60.000.000
Metà della 9 ^a e 10 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62	»	60.000.000
Metà della 8 ^a e 9 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63	»	510.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64	»	60.000.000
7 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	»	20.000.000
6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1965	»	60.000.000
5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1966	»	110.000.000
4 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1967	»	150.000.000
3 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1968	»	150.000.000
2 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1969	»	150.000.000
1 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1970	»	400.000.000
	L.	2.305.000.000

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		RUBRICA 10. — EDILIZIA PUBBLICA VARIA.			
		CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5862	5862	Spese per edifici pubblici statali, per altre costruzioni demaniali e per edifici privati, destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, all'art. 45 della legge 28 luglio 1967, n. 641; e legge 14 marzo 1968, n. 292	6.100.000.000	(a) 2.600.000.000 (+)	(a) 8.700.000.000
		SPESE IN ANNUALITÀ.			
5865	5865	Annualità trentennali per opere edilizie eseguite mediante il sistema della concessione o dell'appalto diretto (leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660)	806.915.000	»	(b) 806.915.000
		CATEGORIA XII. — Trasferimenti.			
		SPESE IN ANNUALITÀ.			
5869	5869	Contributi costanti trentacinquennali a favore dei comuni che costruiscono o ampliano edifici destinati a proprie sedi e delle province che costruiscono, sistemano o restaurano archivi di Stato (leggi 15 febbraio 1953, n. 184, 9 agosto 1954, n. 649 e 19 luglio 1959, n. 550)	1.185.000.000	(c) 90.000.000 (+)	(d) 1.275.000.000
		Totale della rubrica 10	8.091.915.000	2.690.000.000 (+)	10.781.915.000

(a) Variazione dipendente dal riparto, in relazione alle esigenze, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1970. Lo stanziamento corrisponde a quota parte della predetta autorizzazione di spesa. Di tale somma lire 700.000.000 sono destinate ai lavori agli immobili in uso alla Presidenza della Repubblica e lire 700 milioni al completamento degli edifici finanziari di Torino e Ancona.

(b) Lo stanziamento corrisponde a metà della 21ª e 22ª delle 30 annualità da stanziarsi per effetto della legge 12 luglio 1949, n. 460.

(c) Variazione che si propone in corrispondenza del limite d'impegno di cui al punto 2º, lettera e) dell'articolo 63 del citato disegno di legge.

(d) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 16ª e 17ª delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55	L.	50.000.000
Metà della 15ª e 16ª delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56	»	25.000.000
Metà della 14ª e 15ª delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1956-57	»	20.000.000
Metà della 13ª e 14ª delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1957-58	»	20.000.000
Metà della 12ª e 13ª delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1958-59	»	20.000.000
Metà della 11ª e 12ª delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60	»	20.000.000

Da riportarsi L. 155.000.000

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		RUBRICA 13. — OPERE IN DIPENDENZA DI PUBBLICHE CALAMITÀ NATURALI.			
		CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato			
		SPESA IN UNICA SOLUZIONE.			
5873	5873	Alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche. Consolidamento e trasferimento di abitati	4.130.000.000	(a) 1.070.000.000 (+)	(a) 5.200.000.000
5874	5874	Lavori in dipendenza di terremoti	835.000.000	(a) 565.000.000 (+)	(a) 1.400.000.000
5875	5875	Spese per l'apprestamento dei materiali e per le ne- cessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, con- vertito in legge 15 marzo 1928, n. 833; decreto legi- slativo 12 aprile 1948, n. 1010; leggi 3 febbraio 1951, n. 164 e 23 febbraio 1952, n. 100)	1.660.000.000	(a) 840.000.000 (+)	(a) 2.500.000.000
5876	5876	Spese in gestione al Provveditorato alle opere pub- bliche di Palermo per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833; decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010; leggi 3 febbraio 1951, n. 164 e 23 febbraio 1952, n. 100) . .	50.000.000	(a) 50.000.000 (+)	(a) 100.000.000

(d) Segue dalla pagina precedente

		Riporto	L.	155.000.000
Metà della 10 ^a e 11 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1960-61	»			70.000.000
Metà della 9 ^a e 10 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62	»			70.000.000
Metà della 8 ^a e 9 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63	»			420.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64	»			70.000.000
7 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno per il periodo 1 ^o luglio-31 dicembre 1964	»			25.000.000
6 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1965	»			70.000.000
5 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1966	»			50.000.000
4 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1967	»			75.000.000
3 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1968	»			90.000.000
2 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1969	»			90.000.000
1 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'anno 1970	»			90.000.000
			L.	<u>1.275.000.000</u>

(a) Variazione dipendente dal riparto, in relazione alle esigenze, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1970. Lo stanziamento corrisponde a quota parte della predetta autorizzazione di spesa.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
5877	5877	Spese in gestione al Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833; decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010; leggi 3 febbraio 1951, n. 164 e 23 febbraio 1952, n. 100) . . .	30.000.000	(a) 20.000.000 (+)	(a) 50.000.000
5879	5879	Spese per la sistemazione, la riparazione e la ricostruzione di opere di interesse delle province, dei comuni e di altri Enti pubblici distrutte o danneggiate dal terremoto dell'agosto 1962, nonché per la espropriazione delle aree (artt. 10 e 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259 e legge 28 marzo 1968, n. 373)	1.000.000.000	(b) 1.000.000.000 (+)	(b) 2.000.000.000
5882	»	Spese in gestione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Potenza per provvedere al completamento del risanamento dei rioni « Sassi » nello abitato del comune di Matera e delle opere già intraprese in applicazione delle vigenti leggi (legge 28 febbraio 1967, n. 126) (c)	1.500.000.000	(c) 1.500.000.000 (-)	soppresso
5883	5883	Interventi a totale carico dello Stato per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 - Spese per studi, progettazioni e rilievi necessari per l'attuazione delle opere suddette (art. 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241)	2.730.000.000	(d) 37.270.000.000 (+)	(d) 40.000.000.000
5884	»	Interventi a totale carico dello Stato per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967 - Spese per studi, progettazioni e rilievi necessari per l'attuazione delle opere suddette (art. 36 bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241) (e)	900.000.000	(e) 900.000.000 (-)	soppresso
			12.835.000.000	38.415.000.000 (+)	51.250.000.000

- (a) Variazione dipendente dal riparto, in relazione alle esigenze, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1970. Lo stanziamento corrisponde a quota parte della predetta autorizzazione di spesa.
- (b) Aumento che si propone in corrispondenza della diminuzione di pari importo proposta allo stanziamento del precedente capitolo n. 5323. Lo stanziamento è costituito da quota parte del terzo dei sei stanziamenti annuali previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 373, concernente autorizzazione di ulteriore spesa per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.
- (c) Capitolo che si sopprime e stanziamento, che si elimina per cessazione dell'onere previsto dalla legge 28 febbraio 1967, n. 126, concernente provvedimenti per completare il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera e per la loro tutela storico-artistica.
- (d) Variazione che si propone per adeguare lo stanziamento all'onere previsto per l'anno 1970 dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968. Lo stanziamento è costituito da quota parte del terzo dei quattro stanziamenti annuali previsti dal citato decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79.
- (e) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dall'articolo 36 ter del citato decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>			
		SPESA IN UNICA SOLUZIONE.			
5890	5890	Concorsi e sussidi in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche	350.000.000	(a) 150.000.000 (+)	(a) 500.000.000
5893	5893	Concorsi e sussidi in dipendenza di terremoti	20.000.000	(a) 5.000.000 (-)	(a) 15.000.000
5895	5895	Contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale distrutti o danneggiati dai terremoti del gennaio 1968, in Sicilia (artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241) . .	3.120.000.000	(b) 34.030.000.000 (+)	(b) 37.150.000.000
5896	»	Contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale distrutti o danneggiati dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967 in Sicilia (articolo 36 bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni; nella legge 18 marzo 1968, n. 241) (c)	1.100.000.000	(c) 1.100.000.000 (-)	soppresso
5897	5897	Contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione danneggiati o distrutti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 (art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 525)	8.000.000.000	»	(d) 8.000.000.000
			12.590.000.000	33.075.000.000 (+)	45.665.000.000

(a) Variazione dipendente dal riparto, in relazione alle esigenze, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1970. Lo stanziamento corrisponde a quota parte della predetta autorizzazione.

(b) Variazione che si propone per adeguare lo stanziamento all'onere previsto per l'anno 1970 dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968. Lo stanziamento è costituito da quota parte del terzo dei quattro stanziamenti annuali previsti dal citato decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79.

(c) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dall'articolo 36 ter del citato decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79.

(d) Lo stanziamento è costituito dall'ultimo dei tre stanziamenti annuali previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 525, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		SPESA IN ANNUALITÀ.			
5898	5898	Contributi in annualità negli interessi sui mutui contratti per l'esecuzione di opere in dipendenza di terremoti	491.000	»	(a) 491.000
5899	5899	Contributi costanti trentacinquennali a favore delle province e dei comuni delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont per la costruzione delle opere previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 (art. 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357)	150.000.000	»	(b) 150.000.000
			150.491.000	»	150.491.000
		Totale della rubrica 13 . . .	25.575.491.000	71.490.000.000 (+)	97.065.491.000
		RUBRICA 14. — OPERE IN DIPENDENZA DI DANNI BELLICI.			
		CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato			
		SPESA IN UNICA SOLUZIONE.			
5900	5900	Spese in dipendenza di danni bellici	4.380.500.000	(c) 4.519.500.000 (+)	(c) 8.900.000.000

(a) Annualità corrispondenti a limiti d'impegno anteriori all'esercizio 1944-45.

(b) Lo stanziamento è costituito dall'8ª delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno autorizzato per l'esercizio 1963-64.

(c) Variazione dipendente dal riparto, in relazione alle esigenze, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1970. Lo stanziamento corrisponde a quota parte della predetta autorizzazione di spesa.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		SPESA IN ANNUALITÀ.			
5903	5903	Annualità trentennali per opere pubbliche statali o degli Enti di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, distrutte o danneggiate dalla guerra ed eseguite mediante il sistema della concessione o dell'appalto diretto (leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660)	1.355.770.260	»	(a) 1.355.770.260
5904	5904	Annualità trentennali per opere da eseguire mediante il sistema della concessione per l'attuazione dei piani di ricostruzione in dipendenza di eventi bellici ai sensi degli articoli 12 e 35 della legge 25 giugno 1949, n. 409 e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402	3.348.053.900	(b) 300.000.000 (+)	(c) 3.648.053.900
5907	5907	Annualità trentennali per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie nei comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino (decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688)	688.053.900	»	(d) 688.053.900
			5.391.878.060	300.000.000 (+)	5.691.878.060
		Totale della rubrica 14	9.772.378.060	4.819.500.000 (+)	14.591.878.060

(a) Lo stanziamento corrisponde a metà della 21^a e 22^a delle 30 annualità da stanziarsi per effetto della legge 12 luglio 1949, n. 460.

(b) Variazione che si propone in corrispondenza del limite d'impegno di cui al punto 3^o dell'articolo 62 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1970.

(c) Lo stanziamento è così costituito:

25 giugno 1949, n. 409)	Metà della 21 ^a e 22 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50 (legge	L.	172.013.475
25 giugno 1949, n. 409)	Metà della 20 ^a e 21 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51 (legge	»	172.013.475
25 giugno 1949, n. 409)	Metà della 19 ^a e 20 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52 (legge	»	172.013.475
25 giugno 1949, n. 409)	Metà della 18 ^a e 19 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53 (legge	»	172.013.475
	Metà della 17 ^a e 18 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54	»	60.000.000
	Metà della 16 ^a e 17 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55	»	50.000.000
	Metà della 15 ^a e 16 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56	»	150.000.000
	Metà della 14 ^a e 15 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1956-57	»	100.000.000
	Metà della 13 ^a e 14 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1957-58	»	100.000.000
	Metà della 12 ^a e 13 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1958-59	»	100.000.000
	Metà della 11 ^a e 12 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1959-60	»	100.000.000
	Metà della 10 ^a e 11 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1960-61	»	200.000.000
	Metà della 9 ^a e 10 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62	»	200.000.000
	Metà della 8 ^a e 9 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63	»	200.000.000
	Metà della 7 ^a e 8 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64	»	200.000.000

Da riportarsi L. 2.148.053.900

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		RUBRICA 15. — OPERE VARIE.			
		CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato			
		SPESE IN UNICA SOLUZIONE.			
5913	5913	Spese relative ad opere autorizzate dal Governo mi- litare alleato o già eseguite anteriormente alla liberazione	per memoria	»	per memoria

(c) Segue dalla pagina precedente

Riporto . . . L. 2.148.053.900

7 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per il periodo 1 ^o luglio-31 dicembre 1964	»	100.000.000
6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1965	»	200.000.000
5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1966	»	200.000.000
4 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1967	»	200.000.000
3 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1968	»	200.000.000
2 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1969	»	300.000.000
1 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno 1970	»	300.000.000

L. 3.648.053.900

(d) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 21 ^a e 22 ^a annualità relative alle somme impegnate nell'esercizio 1949-50	L.	63.396.554
Metà della 20 ^a e 21 ^a annualità relative alle somme impegnate nell'esercizio 1950-51	»	165.475.387
Metà della 19 ^a e 20 ^a annualità relative alle somme impegnate nell'esercizio 1951-52	»	183.689.301
Metà della 18 ^a e 19 ^a annualità relative alle somme impegnate nell'esercizio 1952-53	»	171.530.704
Metà della 17 ^a e 18 ^a annualità relative alle somme impegnate nell'esercizio 1953-54	»	33.206.688
Metà della 16 ^a e 17 ^a annualità relative alle somme impegnate nell'esercizio 1954-55	»	36.728.330
Metà della 15 ^a e 16 ^a annualità relative alle somme impegnate nell'esercizio 1955-56	»	34.026.936

L. 688.053.900

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		CATEGORIA XII. — Trasferimenti.			
		SPESE IN ANNUALITÀ.			
5917	5917	Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione delle opere autorizzate dalle leggi 3 agosto 1949, n. 589, 9 agosto 1954, n. 645 e successive modificazioni e dalle altre previste dal primo comma dello articolo 5 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, recante provvidenze per il Comune di Roma . . .	5.600.000.000	»	(a) 5.600.000.000
5919	5919	Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di opere di interesse comunale in Roma (leggi 28 febbraio 1953, n. 103 e 27 giugno 1961, n. 644) . .	2.250.000.000	»	(b) 2.250.000.000
5921	5921	Contributi costanti trentacinquennali sui mutui da concedere alla provincia ed al comune di Napoli per il finanziamento di opere pubbliche di loro competenza (legge 9 aprile 1953, n. 297)	1.838.000.000	»	(c) 1.838.000.000
			9.688.000.000	»	9.688.000.000
Totale della rubrica 15 . . .			9.688.000.000	»	9.688.000.000
TOTALE DELLA SEZIONE X . . .			72.369.860.373	81.917.500.000 (+)	154.287.360.373

(a) Lo stanziamento è così costituito:

7 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per il periodo 1 ^o luglio-31 dicembre 1964	L.	600.000.000
6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1965	»	1.480.000.000
5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1966	»	1.080.000.000
4 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1967	»	1.080.000.000
3 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1968	»	1.060.000.000
2 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno per l'anno 1969	»	300.000.000
	L.	5.600.000.000

(b) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 18 ^a e 19 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1952-53	L.	450.000.000
Metà della 17 ^a e 18 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1953-54	»	450.000.000
Metà della 16 ^a e 17 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1954-55	»	450.000.000
Metà della 15 ^a e 16 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1955-56	»	450.000.000
Metà della 14 ^a e 15 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1956-57	»	450.000.000
	L.	2.250.000.000

(c) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 18 ^a e 19 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1952-53	L.	300.000.000
Metà della 17 ^a e 18 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1953-54	»	300.000.000
Metà della 16 ^a e 17 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1954-55	»	434.000.000
Metà della 15 ^a e 16 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1955-56	»	434.000.000
Metà della 14 ^a e 15 ^a annualità corrispondenti al limite d'impegno per l'esercizio 1956-57	»	370.000.000
	L.	1.838.000.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970			
	RIASSUNTO			
	TITOLO I. — SPESE CORRENTI			
	SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI			
	<i>CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi.</i>			
	— Rubrica 2. — Viabilità statale	3.000.000.000	»	3.000.000.000
	— Rubrica 5. — Opere marittime	4.500.000.000	500.000.000 (+)	5.000.000.000
		7.500.000.000	500.000.000 (+)	8.000.000.000
	<i>CATEGORIA V. — Trasferimenti.</i>			
	— Rubrica 3. — Viabilità non statale	12.800.000.000	200.000.000 (+)	13.000.000.000
	TOTALE DELLA SEZIONE IX	20.300.000.000	700.000.000 (+)	21.000.000.000
	SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO.			
	<i>CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio.</i>			
	— Rubrica 1. — Servizi generali	34.841.920.000	38.850.000 (+)	34.880.770.000
	<i>CATEGORIA III. — Personale in quiescenza.</i>			
	— Rubrica 1. — Servizi generali	7.225.000.000	550.000.000 (+)	7.775.000.000
	<i>CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi.</i>			
	— Rubrica 1. — Servizi generali	4.027.500.000	853.500.000 (+)	4.881.000.000
	— Rubrica 6. — Opere idrauliche e impianti elettrici	4.210.000.000	330.000.000 (+)	4.540.000.000
	— Rubrica 10. — Edilizia pubblica varia	3.000.000.000	500.000.000 (+)	3.500.000.000
		11.237.500.000	1.683.500.000 (+)	12.921.000.000
	<i>CATEGORIA V. — Trasferimenti.</i>			
	— Rubrica 1. — Servizi generali	50.000.000	10.000.000 (+)	60.000.000

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970			
	CATEGORIA VII. — <i>Poste correttive e compensative delle entrate.</i>			
	— Rubrica 1. — Servizi generali	89.382.845	»	89.382.845
	CATEGORIA IX. — <i>Somme non attribuibili.</i>			
	— Rubrica 1. — Servizi generali	55.000.000	»	55.000.000
	TOTALE DELLA SEZIONE X	53.498.802.845	2.282.350.000 (+)	55.781.152.845
	TOTALE DEL TITOLO I	73.798.802.845	2.982.350.000 (+)	76.781.152.845
	TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE			
	SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE.			
	CATEGORIA X. — <i>Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato</i>			
	— Rubrica 10. — Edilizia pubblica varia	300.000.000	»	300.000.000
	CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>			
	— Rubrica 7. — Edilizia per il culto	6.775.000.000	450.000.000 (+)	7.225.000.000
	TOTALE DELLA SEZIONE I	7.075.000.000	450.000.000 (+)	7.525.000.000
	SEZIONE III. — GIUSTIZIA.			
	CATEGORIA X. — <i>Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato.</i>			
	— Rubrica 10. — Edilizia pubblica varia	2.000.000.000	»	2.000.000.000
	TOTALE DELLA SEZIONE III	2.000.000.000	»	2.000.000.000
	SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA.			
	CATEGORIA X. — <i>Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato.</i>			
	— Rubrica 10. — Edilizia pubblica varia	1.000.000.000	»	1.000.000.000
	TOTALE DELLA SEZIONE IV	1.000.000.000	»	1.000.000.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970			
	SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA.			
	CATEGORIA X. — <i>Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato</i>			
	— Rubrica 8. — Edilizia scolastica	»	75.500.000 (+)	75.500.000
	— Rubrica 11. — Opere a tutela del patrimonio storico-artistico	760.000.000	»	760.000.000
		760.000.000	75.500.000 (+)	835.500.000
	CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>			
	— Rubrica 8. — Edilizia scolastica	43.976.550.000	26.050.000 (-)	43.950.500.000
	— Rubrica 11. — Opere a tutela del patrimonio storico-artistico	383.000.000	»	383.000.000
		44.359.550.000	26.050.000 (-)	44.333.500.000
	TOTALE DELLA SEZIONE VI	45.119.550.000	49.450.000 (+)	45.169.000.000
	SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI.			
	CATEGORIA X. — <i>Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato</i>			
	— Rubrica 9. — Edilizia abitativa	3.615.000.000	600.000.000 (-)	3.015.000.000
	CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>			
	— Rubrica 9. — Edilizia abitativa	93.772.984.088	159.750.009 (+)	93.932.734.097
	— Rubrica 15. — Opere varie	1.000.000.000	»	1.000.000.000
		94.772.984.088	159.750.009 (+)	94.932.734.097
	TOTALE DELLA SEZIONE VII	98.387.984.088	440.249.991 (-)	97.947.734.097

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970			
	SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE.			
	CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato			
	— Rubrica 12. — Opere igieniche e sanitarie . . .	2.706.500.000	1.593.500.000 (+)	4.300.000.000
	— Rubrica 15. — Opere varie	1.200.000.000	300.000.000 (+)	1.500.000.000
		3.906.500.000	1.893.500.000 (+)	5.800.000.000
	CATEGORIA XII. — Trasferimenti.			
	— Rubrica 12. — Opere igieniche e sanitarie . . .	49.722.385.000	29.046.425.000 (+)	78.768.810.000
	TOTALE DELLA SEZIONE VIII . . .	53.628.885.000	30.939.925.000 (+)	84.568.810.000
	SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI			
	CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato			
	— Rubrica 3. — Viabilità non statale	1.180.000.000	320.000.000 (+)	1.500.000.000
	— Rubrica 4. — Nuove costruzioni ferroviarie . . .	12.365.000.000	1.135.000.000 (+)	13.500.000.000
	— Rubrica 5. — Opere marittime.	19.993.643.740	6.880.000.000 (-)	13.113.643.740
	— Rubrica 15. — Opere varie	5.075.540.000	100.000.000 (+)	5.175.540.000
		38.614.183.740	5.325.000.000 (-)	33.289.183.740
	CATEGORIA XII. — Trasferimenti.			
	— Rubrica 2. — Viabilità statale	22.159.500.000	864.200.000 (-)	21.295.300.000
	— Rubrica 3. — Viabilità non statale	64.198.353.500	15.203.710.000 (-)	48.994.643.500
	— Rubrica 5. — Opere marittime.	4.546.650.000	74.800.000 (+)	4.621.450.000
		90.904.503.500	15.993.110.000 (-)	74.911.393.500
	TOTALE DELLA SEZIONE IX . . .	129.518.687.240	21.318.110.000 (-)	108.200.577.240

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970			
	SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO.			
	CATEGORIA X. — <i>Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato</i>			
	— Rubrica 1. — Servizi generali	251.000.000	250.000.000 (+)	501.000.000
	— Rubrica 6. — Opere idrauliche e impianti elettrici	9.178.131.000	2.020.000.000 (+)	11.198.131.000
	— Rubrica 10. — Edilizia pubblica varia	6.906.915.000	2.600.000.000 (+)	9.506.915.000
	— Rubrica 13. — Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali	12.835.000.000	38.415.000.000 (+)	51.250.000.000
	— Rubrica 14. — Opere in dipendenza di danni bellici	9.772.378.060	4.819.500.000 (+)	14.591.878.060
		38.943.424.060	48.104.500.000(+)	87.047.924.060
	CATEGORIA XI. — <i>Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato.</i>			
	— Rubrica 1. — Servizi generali	150.000.000	»	150.000.000
	CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti.</i>			
	— Rubrica 6. — Opere idrauliche e impianti elettrici	9.662.945.313	648.000.000 (+)	10.310.945.313
	— Rubrica 10. — Edilizia pubblica varia	1.185.000.000	90.000.000 (+)	1.275.000.000
	— Rubrica 13. — Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali	12.740.491.000	33.075.000.000 (+)	45.815.491.000
	— Rubrica 15. — Opere varie	9.688.000.000	»	9.688.000.000
		33.276.436.313	33.813.000.000 (+)	67.089.436.313
	TOTALE DELLA SEZIONE X	72.369.860.373	81.917.500.000 (+)	154.287.360.373
	TOTALE DEL TITOLO II	409.099.966.701	91.598.515.009 (+)	500.698.481.710

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970			
	RIASSUNTO PER SEZIONI			
	SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE.			
	— Titolo II	7.075.000.000	450.000.000 (+)	7.525.000.000
	SEZIONE III. — GIUSTIZIA.			
	— Titolo II	2.000.000.000	»	2.000.000.000
	SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA.			
	— Titolo II	1.000.000.000	»	1.000.000.000
	SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA.			
	— Titolo II	45.119.550.000	49.450.000 (+)	45.169.000.000
	SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI.			
	— Titolo II	98.387.984.088	440.249.991 (-)	97.947.734.097
	SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE.			
	— Titolo II	53.628.885.000	30.939.925.000 (+)	84.568.810.000
	SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI.			
	— Titolo I	20.300.000.000	700.000.000 (+)	21.000.000.000
	— Titolo II	129.518.687.240	21.318.110.000 (-)	108.200.577.240
		149.818.687.240	20.618.110.000 (-)	129.200.577.240
	SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO.			
	— Titolo I	53.498.802.845	2.282.350.000 (+)	55.781.152.845
	— Titolo II	72.369.860.373	81.917.500.000 (+)	154.287.360.373
		125.868.663.218	84.199.850.000 (+)	210.068.513.218
	Totale	482.898.769.546	94.580.865.009 (+)	577.479.634.555

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970			
	RIASSUNTO PER CATEGORIE			
	<i>CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio.</i>			
	— Sezione X	34.841.920.000	38.850.000 (+)	34.880.770.000
	<i>CATEGORIA III. — Personale in quiescenza.</i>			
	— Sezione X	7.225.000.000	550.000.000 (+)	7.775.000.000
	<i>CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi.</i>			
	— Sezione IX	7.500.000.000	500.000.000 (+)	8.000.000.000
	— Sezione X	11.237.500.000	1.683.500.000 (+)	12.921.000.000
		18.737.500.000	2.183.500.000 (+)	20.921.000.000
	<i>CATEGORIA V. — Trasferimenti.</i>			
	— Sezione IX	12.800.000.000	200.000.000 (+)	13.000.000.000
	— Sezione X	50.000.000	10.000.000 (+)	60.000.000
		12.850.000.000	210.000.000 (+)	13.060.000.000
	<i>CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative delle entrate.</i>			
	— Sezione X	89.382.845	»	89.382.845
	<i>CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili.</i>			
	— Sezione X	55.000.000	»	55.000.000

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970			
	CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato			
	— Sezione I	300.000.000	»	300.000.000
	— Sezione III	2.000.000.000	»	2.000.000.000
	— Sezione IV	1.000.000.000	»	1.000.000.000
	— Sezione VI	760.000.000	75.500.000 (+)	835.500.000
	— Sezione VII	3.615.000.000	600.000.000 (-)	3.015.000.000
	— Sezione VIII	3.906.500.000	1.893.500.000 (+)	5.800.000.000
	— Sezione IX	38.614.183.740	5.325.000.000 (-)	33.289.183.740
	— Sezione X	38.943.424.060	48.104.500.000 (+)	87.047.924.060
		89.139.107.800	44.148.500.000 (+)	133.287.607.800
	CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato.			
	— Sezione X	150.000.000	»	150.000.000
	CATEGORIA XII. — Trasferimenti.			
	— Sezione I	6.775.000.000	450.000.000 (+)	7.225.000.000
	— Sezione VI	44.359.550.000	26.050.000 (-)	44.333.500.000
	— Sezione VII	94.772.984.088	159.750.009 (+)	94.932.734.097
	— Sezione VIII	49.722.385.000	29.046.425.000 (+)	78.768.810.000
	— Sezione IX	90.904.503.500	15.993.110.000 (-)	74.911.393.500
	— Sezione X	33.276.436.313	33.813.000.000 (+)	67.089.436.313
		319.810.858.901	47.450.015.009 (+)	367.260.873.910

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970			
RIASSUNTO PER RUBRICHE				
	— Rubrica 1. — Servizi generali	46.689.802.845	1.702.350.000 (+)	48.392.152.845
	— Rubrica 2. — Viabilità statale	25.159.500.000	864.200.000 (-)	24.295.300.000
	— Rubrica 3. — Viabilità non statale	78.178.353.500	14.683.710.000 (-)	63.494.643.500
	— Rubrica 4. — Nuove costruzioni ferroviarie . . .	12.365.000.000	1.135.000.000 (+)	13.500.000.000
	— Rubrica 5. — Opere marittime	29.040.293.740	6.305.200.000 (-)	22.735.093.740
	— Rubrica 6. — Opere idrauliche e impianti elettrici	23.051.076.313	2.998.000.000 (+)	26.049.076.313
	— Rubrica 7. — Edilizia per il culto	6.775.000.000	450.000.000 (+)	7.225.000.000
	— Rubrica 8. — Edilizia scolastica	43.976.550.000	49.450.000 (+)	44.026.000.000
	— Rubrica 9. — Edilizia abitativa	97.387.984.088	440.249.991 (-)	96.947.734.097
	— Rubrica 10. — Edilizia pubblica varia	14.391.915.000	3.190.000.000 (+)	17.581.915.000
	— Rubrica 11. — Opere a tutela del patrimonio stori- co-artistico	1.143.000.000	»	1.143.000.000
	— Rubrica 12. — Opere igieniche e sanitarie . . .	52.428.885.000	30.639.925.000 (+)	83.068.810.000
	— Rubrica 13. — Opere in dipendenza di pubbliche calamità naturali	25.575.491.000	71.490.000.000 (+)	97.065.491.000
	— Rubrica 14. — Opere in dipendenza di danni bellici	9.772.378.060	4.819.500.000 (+)	14.591.878.060
	— Rubrica 15. — Opere varie	16.963.540.000	400.000.000 (+)	17.363.540.000
	TOTALE	482.898.769.546	94.580.865.009 (+)	577.479.634.555
RIEPILOGO				
	TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e man- tenimento)	73.798.802.845	2.982.350.000 (+)	76.781.152.845
	TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	409.099.966.701	91.598.515.009 (+)	500.698.481.710
	TOTALE GENERALE	482.898.769.546	94.580.865.009 (+)	577.479.634.555

Capitolo n. 1101. — *Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato.*
(Spese fisse e obbligatorie).

Ex Coefficiente	RUOLI (funzione o qualifica)	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi ai personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13 ^a mensilità (1/12 della col. 4)	TOTALE
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1 ^o aprile 1969					
1070	Ministro	1	1	5.341.100	»	39.480	445.100	5.825.680
1040	Sottosegretari di Stato	2	2	10.298.600	»	78.960	858.216	11.235.776
		3	3	15.639.700	»	118.440	1.303.316	17.061.456
	Indennità integrativa speciale							734.400
	Per arrotondamento							104.144
							Totale	17.900.000

Capitolo n. 1126. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo.*
(Spese fisse ed obbligatorie).

RIEPILOGO

1. - Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo della Amministrazione centrale dei lavori pubblici ed al personale di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale, nonché al personale assunto dall'ex Governo Militare Alleato nel territorio di Trieste di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (vedi sub-allegato 1)	L.	3.755.000.000
2. - Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo del Genio Civile, nonché al personale assunto dall'ex Governo Militare Alleato nel territorio di Trieste di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (vedi sub-allegato 2)	»	18.500.000.000
3. - Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali ed ai sorveglianti idraulici di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici (vedi sub-allegato 3)	»	2.200.000.000
4. - Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale a contratto tipo ed al personale municipale del soppresso Ministero dell'Africa italiana, a disposizione dell'Amministrazione dei lavori pubblici (vedi sub-allegato 4)	»	9.500.000
5. - Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici e relativi oneri previdenziali (vedi sub-allegato 5)	»	510.000.000
Totale	L.	24.974.500.000

Capitolo n. 1126. — *Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici ed al personale di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale. (Spese fisse e obbligatorie).*

Ex Coefficiente	RUOLI (funzione o qualifica)	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13* mensilità (1/12 della col. 4)	TOTALE
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969					
	PERSONALE CARRIERA DIRETTIVA.							
900	Direttori Generali	8	8	38.338.800	2.692.800	»	3.194.900	44.226.500
900	Provveditori alle OO.PP.	6	6	28.754.100	2.019.600	»	2.396.175	33.169.875
670	Ispettori Generali	29	51	190.375.980	17.166.600	223.000	15.864.665	223.630.245
500	Direttori di Divisione	64	64	174.500.480	21.542.400	227.200	14.541.700	210.811.780
402	Direttori di Sezione	80	87	190.596.120	27.718.200	345.600	15.883.010	234.542.930
325	Consiglieri di 1ª classe		212	381.455.900	67.543.200	656.000	31.788.075	481.444.175
271	Consiglieri di 2ª classe	252	18	26.412.750	2.977.920	247.680	2.201.005	31.839.415
229	Consiglieri di 3ª classe		22	25.837.760	1.469.760	288.960	2.153.150	29.749.630
	Totale	439	468	1.056.272.890	143.130.480	1.988.440	88.022.740	1.289.414.550
	PERSONALE CARRIERA ESECUTIVA.							
325	Archivisti superiori	10	10	16.393.850	1.897.200	38.400	1.366.156	19.695.606
271	Archivisti capi	66	66	101.450.500	16.774.560	388.120	8.454.208	127.067.388
329	Primi archivisti	199	199	250.815.620	50.577.840	2.881.200	20.901.301	325.175.961
202	Archivisti		520	604.071.000	132.163.200	3.000.000	50.339.250	789.573.450
180	Applicati		74	70.831.320	9.186.000	153.600	5.902.610	86.073.530
157	Applicati aggiunti	605	12	9.602.400	1.469.760	156.240	800.200	12.028.600
202	Stenodattilografi		»	»	»	»	»	»
180	Stenodattilografi aggiunti		»	»	»	»	»	»
157	Allievi stenodattilografi		»	»	»	»	»	»
	Totale	880	881	1.053.164.690	212.068.560	6.617.560	87.763.725	1.359.614.535
229	Assistente alla vigilanza	»	»	»	»	»	»	»

Capitolo n. 1126. — *Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo del Genio civile.*
(Spese fisse e obbligatorie).

Ex Coefficiente	RUOLI (funzione o qualifica)	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13 ^a mensilità (1/12 della col. 1)	TOTALE
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1 ^o aprile 1969					
PERSONALE CARRIERA DIRETTIVA.								
970	Presidente Consiglio Superiore . . .	1	1	4.927.380	»	39.480	410.615	5.377.475
900	Presidenti Sezioni Consiglio Superiore e Provveditori	18	18	85.370.700	4.451.400	59.280	7.114.226	96.995.606
900	Presidente del Magistrato alle Acque e Provveditore pel Veneto	1	1	4.569.450	206.880	»	380.787	5.157.117
900	Presidente Magistrato pel PO	1	1	4.680.900	140.160	»	390.075	5.211.135
670	Ispettori Generali	92	92	343.423.304	24.786.960	384.000	28.618.609	397.212.873
500	Ingegneri Capi-Urbanisti Capi	166	158	440.588.846	36.326.000	307.200	36.715.737	513.937.783
402	Ingegneri superiori	220	169	370.238.440	33.868.320	806.400	30.853.203	435.766.363
	Urbanisti superiori							
325	Ingegneri principali	661	357	628.084.380	64.100.280	3.609.600	52.340.365	748.134.625
	Urbanisti principali							
271	Ingegneri - Urbanisti		74	107.293.044	14.442.000	921.600	8.941.087	131.597.731
	Totale	1.160	871	1.989.176.444	178.322.000	6.127.560	165.764.704	2.339.390.708
PERSONALE CARRIERA DI CONCETTO.								
500	Geometri capi	60	48	130.875.360	12.297.800	115.200	10.906.280	154.194.640
402	Geometri principali	139	129	282.608.040	28.376.160	192.000	23.550.670	334.726.870
325	Primi geometri	387	320	562.988.800	48.880.840	729.600	46.915.733	659.514.973
271	Geometri	1.361	1.952	3.061.642.244	364.062.480	6.982.800	255.136.854	3.687.824.378
229	Geometri aggiunti		13	16.042.555	2.288.840	123.480	1.336.879	19.791.754
202	Vice geometri		21	22.768.830	3.661.440	192.000	1.897.403	28.519.673
	Totale	1.947	2.483	4.076.925.829	459.567.560	8.335.080	339.743.819	4.884.572.288
500	Ragionieri capi	9	10	27.265.700	3.246.000	»	2.272.142	32.783.842
402	Ragionieri principali	20	20	42.819.400	4.682.880	76.800	3.568.283	51.147.363
325	Primi ragionieri	52	51	93.765.577	10.526.640	192.000	7.813.798	112.298.013
	Da riportare	81	81	163.850.675	18.455.520	268.800	13.654.223	196.229.218

Capitolo n. 1126. — *Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo del Genio civile.*
(Spese fisse e obbligatorie)

Ex Coefficiente	RUOLI (funzione o qualifica)	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13 ^a mensilità (1/12 della col. 1)	TOTALE	
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969						
	Riporto	81	81	163.850.675	18.455.520	268.800	13.654.223	196.229.218	
271	Ragionieri	219	193	307.834.256	42.673.440	844.800	25.652.855	377.005.351	
229	Ragionieri aggiunti		38	44.628.910	7.116.000	268.320	3.719.075	55.732.305	
202	Vice ragionieri		17	17.993.055	2.277.120	307.200	1.499.421	22.076.796	
	Totale	300	329	534.306.896	70.522.080	1.689.120	44.525.574	651.043.670	
500	Segretari capi	10	6	15.925.646	1.423.200	38.400	1.327.137	18.714.383	
402	Segretari principali	25	23	49.242.310	4.262.600	307.200	4.103.526	57.915.636	
325	Primi segretari	70	25	42.983.875	5.692.800	192.000	3.581.989	52.450.664	
271	Segretari	233	356	547.261.695	63.736.800	4.568.760	45.605.142	661.172.397	
229	Segretari aggiunti		5	6.015.450	596.760	41.160	501.287	7.154.657	
202	Vice segretari		32	34.695.360	4.842.280	617.400	2.891.280	43.046.320	
	Totale	338	447	696.124.336	80.554.440	5.764.920	58.010.361	840.454.057	
500	Disegnatori capi	6	11	29.992.270	3.082.800	19.200	2.499.355	35.593.625	
402	Disegnatori principali	24	22	48.196.720	5.123.520	115.200	4.016.394	57.451.834	
325	Primi disegnatori	36	36	63.336.240	9.393.120	115.200	5.278.020	78.122.580	
271	Disegnatori	178	181	278.242.250	41.557.440	1.440.600	23.186.854	344.427.144	
229	Disegnatori aggiunti		»	»	»	»	»	»	
202	Vice disegnatori		10	10.842.300	2.019.600	153.600	903.525	13.919.025	
	Totale	244	260	430.609.780	61.176.480	1.843.800	35.884.148	529.514.208	
	PERSONALE CARRIERA ESECUTIVA.								
325	Assistenti superiori	28	20	33.587.400	5.692.800	»	2.798.950	42.079.150	
271	Assistenti capi	75	62	97.475.594	16.509.120	153.600	8.122.966	122.261.280	
229	Assistenti principali	250	300	403.394.500	50.837.760	614.400	33.657.875	489.004.535	
	Da riportare	353	382	534.957.494	73.039.680	768.000	44.579.791	653.344.965	

Capitolo n. 1126. — *Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo del Genio civile*
(Spese fisse ed obbligatorie).

Ex Coefficiente	RUOLI (funzione o qualifica)	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13* mensilità (1/12 della col. 1)	TOTALE	
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969						
	Riporto	353	382	534.957.494	73.039.680	768.000	44.579.791	653.344.965	
202	Primi assistenti	1.047	1.485	1.725.087.375	251.049.720	5.836.800	143.757.281	2.125.731.176	
180	Assistenti		201	187.918.920	49.812.000	1.382.400	15.659.910	254.773.230	
	Totale	1.400	2.068	2.447.963.789	373.901.400	7.987.200	203.996.982	3.033.849.371	
325	Assistenti radiotecnici superiori e marconisti superiori	2	2	3.278.770	474.360	»	273.230	4.026.360	
271	Assistenti radiotecnici capi e marconisti capi	6	6	8.849.248	1.129.080	76.800	737.437	10.792.565	
229	Primi assistenti radiotecnici e primi marconisti	18	13	15.640.170	2.341.500	153.600	1.303.348	19.438.618	
202	Assistenti radiotecnici e marconisti	44	12	13.940.100	3.415.860	»	1.161.675	18.517.635	
180	Assistenti radiotecnici aggiunti e marconisti aggiunti		6	5.609.520	853.920	115.200	467.460	7.046.100	
	Totale	70	39	47.317.808	8.214.720	345.600	3.943.150	59.321.278	
325	Archivisti superiori	18	14	23.551.180	3.984.960	»	1.962.598	29.498.738	
271	Archivisti capi	110	101	158.731.825	24.478.040	576.000	13.227.652	197.013.517	
229	Primi archivisti	321	228	284.304.520	42.373.760	1.811.040	23.692.044	352.181.364	
202	Archivisti	971	880	1.022.274.000	167.940.800	6.144.000	85.189.500	1.281.548.300	
180	Applicati		51	48.816.180	11.100.960	460.800	4.068.015	64.445.955	
157	Applicati aggiunti	163	136.954.230	30.741.120	2.112.000	11.412.852	181.220.202		
202	Stenodattilografi	»	»	»	»	»	»	»	
180	Stenodattilografi aggiunti	»	»	»	»	»	»	»	
157	Allievi stenodattilografi	»	»	»	»	»	»	»	
	Totale	1.420	1.437	1.674.631.935	280.619.640	11.103.840	139.552.661	2.105.908.076	
	PERSONALE AUSILIARIO.								
173	Commessi	60	60	54.362.700	10.926.720	153.600	4.530.225	69.973.245	
	Da riportare	60	60	54.362.700	10.926.720	153.600	4.530.225	69.973.245	

Capitolo n. 1126. — *Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo del Genio Civile*
(Spese fisse ed obbligatorie).

Ex Coefficiente	RUOLI (funzione o qualifica)	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13 ^a mensilità (1/12 della col. 1)	TOTALE
		Rilanciante dal contingente autorizzato	Coperti al 1° aprile 1969					
	Riporto . . .	60	60	54.362.700	10.926.720	153.600	4.530.225	69.973.245
159	Uscieri capi	393	467	443.369.800	84.909.720	924.617	36.947.483	566.151.620
151	Uscieri			30.762.300	7.284.480	»	2.563.525	40.610.305
142	Inservienti			30.063.600	7.512.120	»	2.505.300	40.081.020
	Totale . . .	453	610	558.558.400	110.633.040	1.078.217	46.546.533	716.816.190
	IMPIEGATI RUOLO SPECIALE ESAURIMENTO.							
402	»	»	»	»	»	»	»
325	»	»	»	»	»	»	»
271	»	»	»	»	»	»	»
229	»	»	»	»	»	»	»
202	»	»	»	»	»	»	»
	Totale . . .	»	»	»	»	»	»	»
	Totale generale . . .	7.332	8.544	12.455.615.217	1.623.511.360	44.275.337	1.037.967.932	15.161.369.846
	Indennità integrativa speciale							2.091.571.200
	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato							936.548.926
	Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia e promozioni in corso							310.510.023
							Totale . . .	18.500.000.000

Capitolo n. 1127. — *Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio* (Spese fisse ed obbligatorie).

RIEPILOGO

1. - Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio dell'Amministrazione dei lavori pubblici e relativi oneri previdenziali nonché al personale assunto dall'ex Governo Militare Alleato nel territorio di Trieste di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (vedi sub-allegato A) .	L.	4.500.000.000
2. - Premi da corrispondere all'Istituto nazionale per le Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro per gli operai che prestano la propria opera alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765; 15 dicembre 1936, n. 2276; 25 gennaio 1937, n. 200 e decreto ministeriale 19 gennaio 1939 modificato dal decreto ministeriale 27 settembre 1940) »		100.000.000
		<hr/>
Totale	L.	4.600.000.000
		<hr/> <hr/>

APPENDICE N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1970

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA
DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE
(A. N. A. S.)

per l'anno finanziario 1970

NOTA PRELIMINARE

Lo stato di previsione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade per l'anno finanziario 1970 presenta entrate e spese per complessivi milioni 294.243 così ripartite:

Entrate correnti	milioni	101.224,8
Entrate in conto capitale	»	193.018,2
Accensioni di prestiti	»	—
Totale	milioni	<u>294.243,0</u>
Spese correnti	milioni	101.224,8
Spese in conto capitale	»	188.909,5
Rimborso di prestiti	»	4.108,7
Totale	milioni	<u>294.243,0</u>

Rispetto al precedente bilancio per l'anno 1969, le entrate considerate nello stato di previsione di che trattasi presentano un aumento netto di milioni 28.958,6 dovuto:

all'incidenza di leggi preesistenti od all'applicazione di interventuti provvedimenti legislativi	— milioni	2.564,2
all'adeguamento delle previsioni di bilancio	+ »	26.390,3
alla considerazione della posta compensativa relativa alle operazioni che si prevede di effettuare nel conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti od in investimenti in titoli di Stato	+ »	5.000,0
alla considerazione della posta relativa all'ammorta- mento dei beni patrimoniali	+ »	132,5
	+ milioni	<u>28.958,6</u>

Tra le variazioni causate da provvedimenti legislativi particolare citazione meritano quelle relative all'applicazione:

della legge 28 marzo 1968, n. 360, recante integrazione dei fondi di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e per le strade di grande comunicazione (— milioni 3.000);

della legge 17 ottobre 1967, n. 963 riguardante la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli e suoi prolungamenti (+ milioni 635,8).

della legge 24 luglio 1961, n. 729 (articoli 2, 19 e 20), recante la concessione, a favore degli Enti e Società concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade, di contributi trentennali sul costo delle opere effettuate (+ milioni 1.300);

della legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente la sistemazione, il miglioramento e lo adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per la esecuzione del programma autostradale (— milioni 1.500).

Sono da porre in particolare rilievo le variazioni relative all'adeguamento della previsione all'entità del contributo dello Stato determinato ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, recante modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, riguardante il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'ANAS (+ milioni 25.185,3); ad un migliore accertamento delle entrate degli esercizi precedenti (+ milioni 1.205).

Per quanto riguarda le spese — rispetto al precedente bilancio per l'anno 1969 — esse presentano un aumento netto di milioni 28.958,6 dovuto:

all'incidenza di leggi preesistenti od alla applicazione di interventi provvedimenti legislativi	— milioni	2.339,8
all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle occor- renze della nuova gestione	+ »	26.165,9
alla considerazione della posta compensativa relativa alle operazioni che si prevede di effettuare nel conto corrente fruttifero presso la Cassa Depositi e Prestiti o in investimenti in titoli di Stato	+ »	5.000,0
alla considerazione della posta relativa all'ammortamen- to dei beni patrimoniali	+ »	132,5
	+ milioni	<u>28.958,6</u>

Le variazioni causate da provvedimenti legislativi si concretizzano nell'applicazione:

del decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1969, che stabilisce, ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 224,4);

delle citate leggi 28 marzo 1968, n. 360; 17 ottobre 1967, n. 963; 4 febbraio 1967, n. 29 e 24 luglio 1961, n. 729, riguardanti la costruzione di nuove strade e autostrade, nonché il completamento dei relativi raccordi (— milioni 1.064,2);

della legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente la sistemazione, il miglioramento e lo adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per la esecuzione del programma autostradale (— milioni 1.500).

Circa le variazioni determinate dalla necessità di adeguare le dotazioni di bilancio alle previste occorrenze della nuova gestione sono da porre in evidenza quelle relative: agli stipendi, retribuzioni, indennità ed altri assegni al personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 605);

all'acquisto, esercizio, manutenzione e noleggio di mezzi di trasporto, alle spese per gli autoparchi e le officine, (+ milioni 150);

alle spese per studi, consulenze, ricerche sperimentali, compilazione e revisione di progetti, ecc. (+ milioni 570);

alle spese riguardanti il funzionamento dei servizi (+ milioni 320);

ai lavori di manutenzione, consolidamento, sistemazione generale e miglioramento della rete delle strade statali, ecc. (+ milioni 24.517,9);

agli interessi determinati dallo sviluppo dei piani di ammortamento (— milioni 244,6).

al rimborso dei prestiti (+ milioni 247,3).

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composizione delle spese correnti e di quelle in conto capitale sotto il profilo economico.

A tal fine nel prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 294.243, vengono così raggruppate:

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	Importo in milioni di lire
SPESE CORRENTI	
Personale in attività di servizio	25.306,3
Personale in quiescenza	5.042,0
Acquisto di beni e servizi	31.885,0
Trasferimenti	111,0
Interessi	11.828,3
Poste correttive e compensative delle entrate	25.074,0
Ammortamenti	1.133,2
Somme non attribuibili	845,0
Totale spese correnti	101.224,8
SPESE IN CONTO CAPITALE	
Costituzione di capitali fissi	157.814,2
Trasferimenti	31.095,3
Totale spese in conto capitale	188.909,5
Rimborso di prestiti	4.108,7
In complesso	294.243,0

La complessiva spesa corrente di milioni 101.224,8, include milioni 25.306,3, di spesa per il personale in attività di servizio, così costituita:

	Consistenza numerica	Assegni fissi	Competenze accessorie	Oneri previdenziali	TOTALE
Personale civile	7.971	13.081,1	2.759,2	443,0	16.283,3
Personale operaio	4.408	7.234,0	243,0	236,0	7.713,0
Personale assunto a contratto per i lavori delle autostrade Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Catania (capitoli 106 e 116)	356	846,8	193,4	269,8	1.310,0
	12.735	21.161,9	3.195,6	948,8	25.306,3

Le spese per il personale in quiescenza, previste in milioni 5.042, riguardano per milioni 5.000 pensioni ordinarie e per milioni 42 i trattamenti similari, ivi comprese le indennità una tantum in luogo di pensione e le indennità di licenziamento.

Le spese per acquisto di beni e servizi, ammontanti a milioni 31.885, riguardano per milioni 4.485, le spese generali e d'amministrazione e per milioni 27.400, le spese per i lavori di manutenzione delle strade.

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva spesa di milioni 111 concernente interventi assistenziali a favore del personale (milioni 60) contribuiti alla Cassa di mutuo soccorso per il personale ausiliario cantonieri stradali (milioni 1) e indennità ai comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazioni dei pavimenti di tronchi di strade compresi entro gli abitati (milioni 50).

Le spese per interessi, ammontanti a complessivi milioni 11.828,3 sono costituite, principalmente, dagli interessi, vincolati a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche sui mutui concessi all'ANAS per la costruzione di autostrade (milioni 11.465,9).

Circa le poste correttive e compensative delle entrate, l'importo di milioni 25.074, riguarda il conto corrente ordinario istituito presso la Cassa depositi e prestiti e gli investimenti in titoli di Stato da effettuarsi ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, il rimborso di entrate indebitamente percepite ed il versamento dell'imposta generale sull'entrata e di bollo corrisposte da terzi sugli introiti di competenza dell'Azienda.

Per quanto concerne la posta relativa all'ammortamento dei beni patrimoniali nell'indicato importo di milioni 1.133,2 va precisato che la medesima - in relazione a quanto disposto dalla legge 1° marzo 1964, n. 62 - viene considerata tra le spese correnti.

Le somme non attribuibili per l'importo di milioni 845 concernono le spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché il fondo di riserva e quelli a disposizione per spese di personale e di carattere generale.

Relativamente alle spese in conto capitale, va precisato che il complessivo importo di milioni 188.909,5, concerne per milioni 157.814,2 la costituzione di capitali fissi riguardanti, principalmente, l'acquisto di macchinari e mezzi di trasporto (milioni 1.300), la costruzione e riparazione di fabbricati (milioni 1.500), la riparazione di strade ed opere di consolidamento (milioni 11.000), la sistemazione ed il miglioramento delle strade, comprese quelle rientranti tra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione (milioni 94.859,2), il completamento della costruzione di autostrade statali (milioni 800), il completamento dei lavori di costruzione della autostrada « Palermo-Catania » ed altri lavori stradali in Sicilia e di strade di grande comunicazione (milioni 31.310) nonché la costruzione di raccordi autostradali (milioni 16.895) ed opere con pagamento in annualità (milioni 150).

Le indicate spese in conto capitale comprendono, altresì, trasferimenti per milioni 31.095,3, concernenti contributi a favore di Enti e Società concessionarie di strade ed autostrade.

Circa le spese per il rimborso di prestiti, ammontanti a milioni 4.108,7, va precisato che esse riguardano le quote capitali comprese nelle annualità di ammortamento delle somme anticipate dall'INA, dal Consorzio di credito per le opere pubbliche e dal Monte dei Paschi di Siena per il finanziamento delle costruzioni di autostrade.

INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO.

Della citata somma di milioni 188.909,5, iscritta in bilancio quale spesa per investimenti, milioni 85.647, pari al 45,3 per cento, si prevede saranno destinati ad interventi nel Mezzogiorno.

I predetti investimenti, in linea di massima, saranno così ripartiti:

milioni 4.400, per lavori di riparazione straordinaria, opere di consolidamento, ecc. delle strade ed autostrade statali;

milioni 37,900, per lavori di sistemazione generale, di adeguamento ed ammodernamento delle strade statali;

milioni 18.505, per la costruzione delle autostrade sicule ed altri lavori stradali in Sicilia;

milioni 6.750 per la costruzione e sistemazione di raccordi alla rete autostradale;

milioni 5.122 per la costruzione di strade di grande comunicazione;

milioni 12.970, per contributi su opere autostradali in costruzione nel Mezzogiorno a cura delle Società concessionarie di autostrade; contributi che corrispondono ad un volume di investimenti, da parte delle Società medesime, di circa 40.950 milioni.

STATO DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE
(A. N. A. S.)
per l'anno finanziario 1970.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI					
<i>CATEGORIA I. — Vendita di beni e servizi.</i>					
101	101	Provento dei canoni sulla pubblicità lungo le strade e le autostrade statali fuori degli abitati (art. 26, lettera c), della legge 7 febbraio 1961, n. 59)	400.000.000	»	400.000.000
102	102	Canoni ed altre somme dovute per licenze e concessioni che vengono accordate sulle strade ed autostrade statali (art. 26, lettera d), della legge 7 febbraio 1961, n. 59)	1.000.000.000	(a) 200.000.000 (+)	1.200.000.000
103	103	Proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade e autostrade statali (art. 26, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59)	10.000.000	»	10.000.000
104	104	Proventi vari attribuiti da leggi o da particolari convenzioni all'A.N.A.S. o alla soppressa A.A.S.S. (art. 26, ultimo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59)	5.000.000	»	5.000.000
105	105	Entrate eventuali e diverse	60.000.000	»	60.000.000
106	106	Quota degli introiti lordi derivanti dalla vendita dei biglietti di transito sull'autostrada « Torino-Milano »	200.000.000	»	200.000.000
107	107	Proventi derivanti da prove ed analisi di laboratorio eseguite dal Centro sperimentale stradale dell'ANAS di Cesano (legge 7 febbraio 1968, n. 95)	40.000.000	»	40.000.000
Totale			1.715.000.000	200.000.000 (+)	1.915.000.000

(a) Aumento che si propone in relazione a previste maggiori entrate.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		CATEGORIA II. — Trasferimenti.			
121	121	Quota parte del contributo dello Stato (art. 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 ed articoli 3 e 4 della legge 21 aprile 1962, n. 181)	61.376.643.300	(a) 6.291.106.700 (+)	(b) 67.667.750.000
122	122	Contributo dello Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale già dovuto da parte di Aziende industriali e commerciali (articoli 1 e 7, comma secondo, del regio decreto legge 29 luglio 1938, n. 1121, modificato dall'art. 1 della legge 7 aprile 1942, n. 409 ed art. 26, lett. h), della legge 7 febbraio 1961, n. 59)	12.084.000	»	12.084.000
123	123	Proventi dei contributi di miglioria imposti in dipendenza dell'esecuzione di opere sulle strade affidate all'Azienda (art. 26, lettera g), della legge 7 febbraio 1961, n. 59)	5.000.000	»	5.000.000
124	124	Ritenuta pensione sugli stipendi del personale in servizio, nonché sulle pensioni del personale in quiescenza	650.000.000	(c) 5.000.000 (+)	655.000.000
125	125	Quota del provento delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e sulla circolazione, devoluta all'Azienda (art. 139 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, legge 26 aprile 1959, n. 207 e art. 602 del Regolamento di esecuzione approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
		Totale	62.043.727.300	6.296.106.700 (+)	68.339.834.000

(a) Per adeguamento della previsione alla quota del contributo, determinato ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, attribuita a questo capitolo in relazione all'ammontare delle spese correnti.

(b) Contributo determinato ai sensi dell'articolo 3 della citata legge 21 aprile 1962, n. 181 L. + 236.855.607.000
Somma da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 4, lettera a), della stessa legge 21 aprile 1962, n. 181 » — 47.371.121.000
Contributo risultante a favore dell'ANAS » + 189.484.486.000
Quota parte del contributo stesso che si iscrive al successivo capitolo n. 521 » — 121.816.736.000
L. + 67.667.750.000

(c) Aumento che si propone in relazione ad un migliore accertamento delle entrate.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

ENTRATA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		<i>CATEGORIA III. — Redditi.</i>			
141	141	Interessi sulle somme depositate nel conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti o investiti in titoli di Stato ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonché sulle somme derivanti dai mutui contratti dall'ANAS (art. 28 della predetta legge n. 59)	4.000.000.000	(a) 1.000.000.000 (+)	5.000.000.000
		<i>CATEGORIA IV. — Poste compensative delle spese.</i>			
151	151	Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ed investimenti in titoli di Stato ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59	20.000.000.000	(b) 5.000.000.000 (+)	25.000.000.000
152	152	Imposta generale sulla entrata e imposta di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti (capitolo 223 della spesa) (c)	70.000.000	»	70.000.000
		Totale	20.070.000.000	5.000.000.000 (+)	25.070.000.000

(a) Aumento che si propone in relazione agli accertamenti degli anni precedenti.

(b) Aumento che si propone in relazione alle previste maggiori eccedenze dei presumibili bisogni dell'Azienda.

(c) Modificata la denominazione del capitolo per una più pertinente indicazione delle entrate che vi affluiscono.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		CATEGORIA V. — <i>Somme non attribuibili.</i>			
161	161	Somme acquisite sulle disponibilità accertate a chiusura dell'esercizio da utilizzare per l'esecuzione di opere stradali	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
162	162	Recupero di somme imputate alla spesa	350.000.000	»	350.000.000
163	163	Economie nei residui passivi e maggiori accertamenti nei residui attivi dei precedenti esercizi finanziari	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
164	164	Rimborso dall'Istituto Nazionale della previdenza sociale dell'importo delle pensioni anticipate al personale salariato (art. 10 - comma 2 - del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20)	550.000.000	»	550.000.000
		Totale	900.000.000	»	900.000.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

ENTRATA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
CATEGORIA VI. — <i>Vendita di beni patrimoniali.</i>					
501	501	Proventi derivanti dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse o di parte di esse (art. 26, lettera e) della legge 7 febbraio 1961, n. 59)	20.000.000	»	20.000.000
CATEGORIA VII. — <i>Ammortamenti.</i>					
511	511	Somma da introitare per l'ammortamento di beni patrimoniali	1.000.664.000	(a) 132.527.000 (+)	1.133.191.000
CATEGORIA VIII. — <i>Trasferimenti.</i>					
521	521	Quota parte del contributo dello Stato (art. 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 ed articoli 3 e 4 della legge 21 aprile 1962, n. 181)	102.922.602.700	(b) 18.894.133.300 (+)	(c) 121.816.736.000
522	522	Somministrazione del Ministero del tesoro per la costruzione e la sistemazione di raccordi alla rete autostradale nonché per la costruzione delle strade di grande comunicazione (articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, articolo 1 della legge 4 febbraio 1967, n. 29 e legge 28 marzo 1968, n. 360) (d)	23.000.000.000	(e) 3.000.000.000 (-)	20.000.000.000

(a) Aumento che si propone in relazione all'ammortamento dei beni patrimoniali, quale risulta calcolata nel corrispondente capitolo di spesa.

(b) Aumento che si propone per adeguare la previsione alla quota del contributo - determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181 - attribuita a questo capitolo in relazione all'ammontare delle spese in conto capitale e per rimborso di prestiti.

(c) Veggasi la nota (b) apposta al precedente capitolo n. 121.

(d) Modificata la denominazione del capitolo per una più pertinente indicazione delle entrate che vi affluiscono.

(e) Variazione che si propone per adeguare la previsione all'annualità stabilita dall'articolo 1 della legge 4 febbraio 1967, n. 29, recante modifiche alla citata legge 24 luglio 1961, n. 729.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

ENTRATA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
523	523	Somministrazione del Ministero del tesoro per la corresponsione di contributi trentennali agli Enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade (art. 2, della legge 24 luglio 1961, n. 729) . . .	13.450.000.000	(a) 150.000.000 (+)	13.600.000.000
524	524	Somministrazione del Ministero del tesoro per la corresponsione del contributo trentennale alla Società concessionaria delle autostrade di cui all'articolo 16, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (articoli 19 e 20 della legge medesima)	14.000.000.000	(b) 1.150.000.000 (+)	15.150.000.000
525	525	Contributo del Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito di competenza dell'Azienda (leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660) (Metà della 21 ^a e 22 ^a delle 30 annualità)	150.000.000	»	150.000.000
529	»	Contributo del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1959, n. 904 e articolo 13, ultimo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (Metà dell'ultima delle 10 annualità) (c) . . .	1.500.000.000	(c) 1.500.000.000 (-)	soppresso
530	530	Concorsi di enti vari nelle spese per la esecuzione di alcune opere straordinarie	3.000.000	»	3.000.000
533	533	Contributo del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli e suoi prolungamenti (legge 17 ottobre 1967, n. 963)	1.709.500.000	(d) 635.800.000 (+)	2.345.300.000
534	534	Somministrazione del Ministero dei lavori pubblici per il completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Palermo-Catania (art. 1 della legge 20 dicembre 1967, n. 1263)	11.800.000.000	»	11.800.000.000
535	535	Somministrazione del Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione di un programma di opere stradali in Sicilia compresa la costruzione dell'autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo (art. 59 <i>ter</i> del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241) . . .	7.000.000.000	»	7.000.000.000
Totale . . .			175.535.102.700	16.329.933.300 (+)	191.865.036.000

(a) Aumento corrispondente all'importo dell'annualità prevista dall'articolo 2 della legge 24 luglio 1961, n. 729, riguardante la costruzione di nuove strade ed autostrade.

(b) Aumento corrispondente all'importo dell'annualità prevista dall'articolo 20 della citata legge 24 luglio 1961, n. 729.

(c) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'entrata di cui alla disposizione citata nella denominazione.

(d) Aumento corrispondente all'importo dell'annualità prevista dalla legge 17 ottobre 1967, n. 963, riguardante la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Fornovo-Pontremoli e suoi prolungamenti.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

ENTRATA

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970			
	RIASSUNTO			
	TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
	Categoria I. — Vendita di beni e servizi	1.715.000.000	200.000.000 (+)	1.915.000.000
	Categoria II. — Trasferimenti	62.043.727.300	6.296.106.700 (+)	68.339.834.000
	Categoria III. — Redditi	4.000.000.000	1.000.000.000 (+)	5.000.000.000
	Categoria IV. — Poste compensative delle spese . .	20.070.000.000	5.000.000.000 (+)	25.070.000.000
	Categoria V. — Somme non attribuibili	900.000.000	»	900.000.000
	Totale del Titolo I	88.728.727.300	12.496.106.700 (+)	101.224.834.000
	TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
	Categoria VI. — Vendita di beni patrimoniali . . .	20.000.000	»	20.000.000
	Categoria VII. — Ammortamenti	1.000.664.000	132.527.000 (+)	1.133.191.000
	Categoria VIII. — Trasferimenti	175.535.102.700	16.329.933.300 (+)	191.865.036.000
	Totale del Titolo II	176.555.766.700	16.462.460.300 (+)	193.018.227.000
	ACCENSIONE DI PRESTITI	»	»	»
	RIEPILOGO			
	TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI	88.728.727.300	12.496.106.700 (+)	101.224.834.000
	TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	176.555.766.700	16.462.460.300 (+)	193.018.227.000
	ACCENSIONE DI PRESTITI	»	»	»
		265.284.494.000	28.958.567.000 (+)	294.243.061.000

STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE
(A. N. A. S.)
per l'anno finanziario 1970.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)					
RUBRICA 1. — <i>Servizi generali.</i>					
CATEGORIA I. — <i>Personale in attività di servizio.</i>					
101	101	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo, non di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'A.N.A.S. esclusi gli agenti subalterni stradali e i casellanti — Indennità al Direttore generale di cui all'articolo 46, secondo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59	3.808.580.000	(a) 147.220.000(+)	(a) 3.955.800.000
102	102	Stipendi ed altri assegni fissi al personale degli agenti subalterni stradali e dei casellanti	9.150.433.000	(b) 417.911.000 (+)	(b) 9.568.344.000
103	103	Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, non di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'A.N.A.S. (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	454.000.000	»	454.000.000
104	104	Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio	7.708.549.000	(c) 238.549.000 (-)	(c) 7.470.000.000
105	105	Compensi per lavoro straordinario al personale operaio	240.000.000	»	240.000.000

(a) Variazione così risultante:

— in relazione al decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1969, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale	L.	+	27.374.000
— in relazione alla situazione di fatto del personale	»	+	119.846.000
	L.	+	<u>147.220.000</u>

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 1.

(b) Variazione così risultante:

— in relazione al citato decreto del Ministro del tesoro	L.	+	85.565.000
— in relazione alla situazione di fatto del personale	»	+	332.346.000
	L.	+	<u>417.911.000</u>

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 2.

(c) Variazione così risultante:

— in relazione al citato decreto del Ministro del tesoro	L.	+	51.955.200
— in relazione alla situazione di fatto del personale	»	-	290.504.200
	L.	-	<u>238.549.000</u>

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 3.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
106	106	Retribuzioni ed altri assegni, competenze e indennità al personale assunto a contratto per la direzione e la sorveglianza dei lavori dell'autostrada senza pedaggio « Salerno-Reggio Calabria » e dei relativi raccordi autostradali (art. 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, modificato dalla legge 30 dicembre 1965, n. 1463)	945.000.000	»	945.000.000
107	107	Indennità giornaliera al personale addetto al Centro meccanografico	2.166.000	»	2.166.000
108	108	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale disposte nell'interesse della Azienda	610.000.000	(a) 20.000.000 (+)	630.000.000
109	109	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale degli agenti subalterni stradali, dei casellanti e degli operai	255.000.000	(a) 20.000.000 (+)	275.000.000
110	110	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero del personale	8.000.000	(b) 2.000.000 (-)	6.000.000
111	111	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti del personale, esclusi gli agenti subalterni stradali, i casellanti e gli operai	10.000.000	»	10.000.000
112	112	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti degli agenti subalterni stradali, dei casellanti e degli operai	20.000.000	»	20.000.000
113	113	Indennità ragguagliata a quella prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, nonché indennità per responsabilità professionale e per particolari disagi connessi alla conduzione dei lavori di costruzione dell'autostrada senza pedaggio « Salerno-Reggio Calabria » (art. 2, comma primo e secondo della legge 31 dicembre 1962, n. 1845)	400.000.000	(c) 20.000.000 (+)	420.000.000

(a) Variazione che si propone in relazione alle maggiori esigenze derivanti dal censimento generale del traffico.

(b) Diminuzione che si propone per previste minori occorrenze.

(c) Variazione che si propone in relazione alle esigenze.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
114	114	Premio di interessamento al personale (art. 55 della legge 7 febbraio 1961, n. 59)	800.000.000	(a) 50.000.000 (-)	750.000.000
115	115	Compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 al personale dell'Azienda ed a quello che presta la propria opera nell'interesse dell'Azienda	170.000.000	(a) 25.000.000 (+)	195.000.000
116	116	Retribuzioni ed altri assegni, competenze e indennità al personale assunto a contratto per la direzione e la sorveglianza dei lavori dell'autostrada Palermo-Catania e dei relativi raccordi autostradali (art. 1 della legge 4 gennaio 1968, n. 11)	365.000.000	»	365.000.000
Totale . . .			24.946.728.000	359.582.000 (+)	25.306.310.000
CATEGORIA II. — <i>Personale in quiescenza.</i>					
131	131	Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi	4.560.000.000	(b) 440.000.000 (+)	5.000.000.000
132	132	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento e similari	30.000.000	(a) 10.000.000 (+)	40.000.000
133	133	Indennità speciale prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, da corrispondersi agli ufficiali ed ai sottufficiali in pensione della disciolta milizia nazionale della strada (legge 29 ottobre 1961, n. 1167)	2.140.000	(a) 140.000 (-)	2.000.000
Totale . . .			4.592.140.000	449.860.000 (+)	5.042.000.000

(a) Variazione che si propone in relazione alle esigenze.

(b) Variazione così risultante:

— in relazione al decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1969, che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale L.	+	59.500.000
— in relazione al carico delle pensioni »	+	380.500.000
L.	+	<u>440.000.000</u>

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		CATEGORIA III. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
141	141	Spese per l'acquisto, riparazione, manutenzione e trasporto di mobili, arredamenti, strumenti, macchine di ufficio e varie — Spese varie relative all'impianto degli uffici e delle foresterie nonché spese per il loro funzionamento, per illuminazione, forza motrice, riscaldamento, aerazione, acqua, pulizia, facchinaggio e custodia dei locali — Acquisto di apparecchiature e spese per collegamenti radio di emergenza e per la cineteca e riproduzioni fotografiche degli atti di archivio	290.000.000	(a) 210.000.000 (+)	500.000.000
142	142	Spese di manutenzione e riparazione ordinaria di locali adibiti ad uffici, a foresterie ed autoparchi . .	80.000.000	»	80.000.000
143	143	Spese di cancelleria e stampati — Spese per la stampa di pubblicazioni a cura dell'Azienda — Spese postali, telegrafiche e telefoniche — Spese per notifica atti di Ufficio	250.000.000	(b) 50.000.000 (+)	300.000.000
144	144	Onorari e spese per visite medico-fiscali	8.000.000	(b) 2.000.000 (+)	10.000.000
145	145	Centro sperimentale di Cesano: acquisto, riparazione rinnovamento dei mobili, arredamenti, attrezzature e macchine scientifiche, nonché degli indumenti protettivi e di lavoro degli operatori; manutenzione e sistemazione del comprensorio; manutenzione, adattamento, miglioramento e riparazione dei locali e degli impianti tecnici e scientifici; stampa delle pubblicazioni di studio, relazioni ed articoli redatti dal Centro sperimentale; spese varie relative al funzionamento generale del Centro	80.000.000	(b) 5.000.000 (-)	75.000.000
146	146	Esercizio, manutenzione e noleggio di mezzi di trasporto — Spese relative ai servizi degli autoparchi e delle officine	750.000.000	»	750.000.000

(a) Variazione che si propone in relazione alla necessità di provvedere all'impianto di collegamenti radio di emergenza presso gli Uffici periferici ed alcuni punti strategici della rete delle strade statali.

(b) Variazione che si propone in relazione alle esigenze.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
147	147	Esercizio, manutenzione e trasporto di macchinari, attrezzature ed impianti adibiti a lavori stradali nonché per i ponti di emergenza. Acquisto indumenti protettivi per gli operatori	400.000.000	»	400.000.000
148	148	Spese per la fornitura della divisa di servizio e degli indumenti di lavoro agli agenti subalterni stradali, casellanti, autisti, personale ausiliario ed operai di ruolo (art. 39 della legge 7 febbraio 1961, n. 59; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1955 e decreto interministeriale 8 febbraio 1967, n. 777)	400.000.000	»	400.000.000
149	149	Spese per studi, consulenze, ricerche sperimentali ed esperimenti dal vero. Compilazione, revisione di progetti e compensi a liberi professionisti per lo studio e la redazione dei medesimi, compresi gli oneri di cui all'art. 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179 ed all'art. 6 del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521. Spese per approntamento atti di esproprio, direzione di opere, collaudi, sondaggi di terreno e relativi compensi ed indennità	930.000.000	(a) 570.000.000 (+)	1.500.000.000
150	150	Spese per acquisto di libri, riviste e pubblicazioni varie, abbonamenti a periodici e riviste, spese per documentazioni fotografiche e per riprese cinefotografiche a carattere documentario - Spese per rilegatura - Spese di pubblicità nel settore della viabilità	23.000.000	(a) 2.000.000 (+)	25.000.000
151	151	Spese per l'attuazione di corsi per il personale. Partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti o Amministrazioni varie	10.000.000	»	10.000.000
152	152	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni . .	10.000.000	»	10.000.000
153	153	Fitto locali	150.000.000	(a) 20.000.000 (+)	170.000.000

(a) Variazione che si propone in relazione alle esigenze.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
154	154	Imposte, sovrimposte, contributi consortili, tasse ed altri oneri gravanti sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione	120.000.000	»	120.000.000
155	155	Spese di qualsiasi natura, per l'accertamento e la riscossione delle entrate, di cui alle lettere c), d), e) g), i), dell'articolo 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59	3.000.000	»	3.000.000
156	156	Spese casuali e di rappresentanza	2.000.000	»	2.000.000
157	157	Spese per l'istituzione, presso case cantoniere in località isolate, di scuole ad uso dei figli dei cantonieri e della popolazione scolastica della zona (artt. 90 e 91 del testo unico approvato con il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ed articolo 36 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
159	159	Spese per rilevamenti statistici, compreso quello generale del traffico sulle strade ed autostrade, rilevamenti parziali a campione, elaborazione dei dati e stampa delle relazioni	40.000.000	(a) 40.000.000 (+)	80.000.000
160	160	Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità per missioni ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione dell'A.N.A.S. - di consigli, comitati e commissioni	39.000.000	(b) 6.000.000 (+)	45.000.000
161	161	Spese per cure, ricoveri, protesi ed indennizzi (art. 68 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)	10.000.000	(b) 5.000.000 (-)	5.000.000
Totale			3.595.000.000	890.000.000 (+)	4.485.000.000

(a) Aumento che si propone in relazione al previsto censimento generale del traffico.

(b) Variazione che si propone in relazione alle esigenze.

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		CATEGORIA IV. — <i>Trasferimenti.</i>			
181	181	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	40.000.000	(a) 20.000.000 (+)	60.000.000
182	182	Spese per l'assistenza e la previdenza del personale di cui all'articolo 137 del nuovo codice della circolazione stradale che espleta il servizio di polizia stradale (T. U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, legge 26 aprile 1959, n. 207 e art. 602 del Regolamento di esecuzione approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
183	183	Contributo alla Cassa di mutuo soccorso fra il personale ausiliario cantonieri stradali dell'A.N.A.S. (art. 40 della legge 7 febbraio 1961, n. 59)	1.000.000	»	1.000.000
		Totale	41.000.000	20.000.000 (+)	61.000.000
		CATEGORIA V. — <i>Interessi.</i>			
201	»	Interessi sui prestiti contratti dalla soppressa A.A.S.S. per lavori di sistemazione generale delle strade statali (b)	547.300	(b) 547.300 (-)	<i>soppresso</i>
202	202	Interessi vincolati a favore dell'I.N.A. sul mutuo concesso all'A.N.A.S. in applicazione delle leggi 21 maggio 1955, n. 463 e 19 novembre 1956, n. 1328	136.548.000	(c) 26.462.000 (-)	110.086.000

(a) Aumento che si propone in relazione alle esigenze.

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere a seguito di compiuto ammortamento dei prestiti.

(c) Diminuzione derivante dallo sviluppo dei piani di ammortamento.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
203	203	Interessi vincolati a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche sui mutui concessi all'A.N.A.S. (art. 6 della legge 21 maggio 1955, n. 463, art. 1 della legge 19 novembre 1956, n. 1328, 9 agosto 1960, n. 867 e art. 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1965, n. 1464 e legge 8 giugno 1966, n. 511)	11.678.100.000	(a) 212.140.000 (-)	11.465.960.000
204	204	Interessi vincolati a favore del Monte dei Paschi di Siena sul mutuo concesso all'A.N.A.S. in applicazione delle leggi 21 maggio 1955, n. 463, 19 novembre 1956, n. 1328 e 9 agosto 1960, n. 867	257.750.000	(a) 5.459.000 (-)	252.291.000
		Totale	12.072.945.300	244.608.300 (-)	11.828.337.000
		<i>CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative delle entrate.</i>			
221	221	Rimborsi eventuali di entrate indebitamente percepite	4.000.000	»	4.000.000
222	222	Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ed investimenti in titoli di Stato ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59	20.000.000.000	(b) 5.000.000.000 (+)	25.000.000.000
223	223	Versamento dell'imposta generale sull'entrata e di bollo corrisposte da terzi sugli introiti di competenza dell'ANAS (capitolo n. 152 dell'entrata)	70.000.000	»	70.000.000
		Totale	20.074.000.000	5.000.000.000 (+)	25.074.000.000

(a) Diminuzione derivante dallo sviluppo dei piani di ammortamento.

(b) Aumento che si propone in relazione alle previste maggiori disponibilità da computare in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti o da investire in titoli di Stato.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		<i>CATEGORIA VII. — Ammortamenti.</i>			
231	231	Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali	1.000.664.000	(a) 132.527.000 (+)	1.133.191.000
		<i>CATEGORIA VIII. — Somme non attribuibili.</i>			
241	241	Spese di liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori . .	150.000.000	»	150.000.000
242	242	Fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale	100.000.000	»	100.000.000
243	»	Fondo a disposizione per assegnazione ai capitoli concernenti oneri di carattere generale della quota, da destinare ai medesimi, degli stanziamenti per l'esecuzione dei lavori di sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade di primaria importanza e per l'attuazione del programma autostradale di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1959, n. 904 (b) . .	11.250.000	(b) 11.250.000 (-)	soppresso
245	245	Versamento in entrata delle disponibilità accertate a chiusura dell'esercizio da utilizzare per l'esecuzione di opere stradali	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
246	246	Fondo a disposizione per assegnazione ai capitoli concernenti oneri di carattere generale della quota, da destinare ai medesimi, degli stanziamenti per l'esecuzione dei lavori di completamento della autostrada Palermo-Catania (art. 2 della legge 20 dicembre 1967, n. 1263)	295.000.000	»	295.000.000
247	247	Fondo a disposizione per assegnazione ai capitoli concernenti oneri di carattere generale della quota, da destinare ai medesimi, degli stanziamenti per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e delle autostrade di grande comunicazione (art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 360)	300.000.000	»	300.000.000
		Totale . . .	856.250.000	11.250.000 (-)	845.000.000

(a) Variazione dipendente dal nuovo stanziamento così determinato:

2 per cento sull'importo dei fabbricati soggetti ad ammortamento pari a lire 3.588.000.000	L.	71.760.000
spesa media dell'ultimo triennio, dal 1966 al 1968 per rinnovo di macchinari e automezzi	»	1.061.431.000
	L.	<u>1.133.191.000</u>

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione delle autorizzazioni previste dalle leggi indicate nella denominazione.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero dell'anno finanziario 1969	Numero dell'anno finanziario 1970				
		RUBRICA 2. — SERVIZIO LAVORI.			
		CATEGORIA III. — <i>Acquisto di beni e servizi.</i>			
261	261	Ricarichi di pietrisco, risarcimenti parziali ed opere varie di manutenzione delle strade ed autostrade statali, case cantoniere, caselli autostradali ed edifici vari connessi — Spese per la segnaletica ed utensili di lavoro — Spese per la coltivazione, per l'impianto e la manutenzione di alberature ed arbusti, siepi antiabbaglianti e vegetazione per il contenimento delle scarpate — Indennizzi vari per danni compresi quelli per occupazioni temporanee e permanenti — Spese per sgombraneve e smottamenti; interventi a carattere d'urgenza per il ripristino del traffico stradale ai sensi della legge 22 novembre 1961, n. 1248 — Spese per il trasporto di materiali occorrenti per lavori di ordinaria manutenzione delle strade ed autostrade statali	12.500.000.000	(a) 4.899.996.000 (+)	17.399.996.000
262	262	Distese generali periodiche ed interventi vari manutentori; manutenzione delle pavimentazioni permanenti, semipermanenti ed a trattamento superficiale — Indennizzi vari per danni	9.000.000.000	(a) 1.000.000.000 (+)	10.000.000.000
		Totale	21.500.000.000	5.899.996.000 (+)	27.399.996.000
		CATEGORIA IV. — <i>Trasferimenti.</i>			
281	281	Indennità ai comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazioni dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati (artt. 41 e 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)	50.000.000	»	50.000.000

(a) Aumento che si propone in relazione alle previste maggiori opere di manutenzione della rete delle strade e autostrade statali.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)					
RUBRICA 2. — SERVIZIO LAVORI.					
CATEGORIA IX. — <i>Costituzione di capitali fissi.</i>					
501	501	Acquisto di mezzi di trasporto	400.000.000	(a) 50.000.000 (+)	450.000.000
502	502	Acquisto di macchinari, di attrezzature ed impianti adibiti a lavori stradali nonché di materiali per la costruzione di ponti di emergenza — Acquisto ricoveri prefabbricati a carattere mobile	750.000.000	(a) 100.000.000 (+)	850.000.000
503	503	Riparazioni straordinarie, opere di consolidamento, di difesa, di rettifica e di sistemazione saltuaria lungo le strade e le autostrade statali — Indennità di esproprio e risarcimento danni	11.000.000.000	»	11.000.000.000
504	504	Costruzione, acquisto, riparazione di fabbricati per sedi di ufficio, case cantoniere, caselli autostradali, per ricovero di automezzi, macchinari ed attrezzature per il servizio delle strade statali — Acquisto di aree per la costruzione dei fabbricati stessi e costituzione di pertinenze stradali — Indennità di esproprio e risarcimento danni — Acquisto ricoveri prefabbricati a carattere stabile	1.500.000.000	»	1.500.000.000
505	505	Lavori di sistemazione generale e di miglioramento della rete delle strade statali; adeguamento e ammodernamento delle strade di nuova classifica; sistemazione di tratti di strade che attraversano gli abitati; costruzione di nuove arterie e di opere d'arte varie ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 181 — Indennità di esproprio e risarcimento danni	76.241.118.200	(b) 18.618.079.800 (+)	94.859.198.000

(a) Variazione che si propone in relazione alle esigenze.

(b) Variazione che si propone in relazione al piano di interventi da attuare.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
507	507	Completamento dei lavori di costruzione o di raddoppio delle autostrade statali - Indennità di esproprio e risarcimento danni (art. 17, secondo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729) - Spese per l'impianto e la manutenzione di alberature ed arbusti, siepi antiabbaglianti e vegetazione per il contenimento delle scarpate	800.000.000	»	800.000.000
512	»	Costruzione ed esercizio anche in concessione delle autostrade Palermo-Catania e Messina-Catania; nonché per la costruzione e la sistemazione di autostrade e strade di grande comunicazione; indennità di esproprio e risarcimento danni (art. 2 della legge 13 agosto 1959, n. 904 e art. 13 - ultimo comma - della legge 24 luglio 1961, n. 729) (Quota parte dell'ultima delle 10 annualità) (a)	1.488.750.000	(a) 1.488.750.000 (-)	soppresso
513	513	Costruzione e sistemazione di raccordi alla rete autostradale (art. 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 1 della legge 4 febbraio 1967, n. 29 e art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 360)	19.895.000.000	(b) 3.000.000.000 (-)	16.895.000.000
514	514	Opere da eseguirsi con pagamento in annualità (leggi 12 luglio 1949, n. 460 e 10 agosto 1950, n. 660) (Metà della 21ª e 22ª delle 30 annualità)	150.000.000	»	150.000.000
517	517	Completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Palermo-Catania (art. 1 della legge 20 dicembre 1967, n. 1263)	11.505.000.000	«	11.505.000.000
518	518	Spese per provvedere alla esecuzione di lavori stradali in Sicilia compresa la costruzione dell'autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo (art. 59 ter della legge 18 marzo 1968, n. 241)	7.000.000.000	»	7.000.000.000
519	519	Lavori di costruzione delle strade di grande comunicazione (art. 13, ultimo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729 e art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 360)	12.805.000.000	»	12.805.000.000
Totale			143.534.868.200	14.279.329.800 (+)	157.814.198.000

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere previsto dalla legge indicata nella denominazione.

(b) Riduzione che si propone per adeguare lo stanziamento (al netto dell'aliquota per oneri generali) alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2.

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero					
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
CATEGORIA X. — <i>Trasferimenti.</i>					
542	542	Contributi trentennali a favore di Enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade (articolo 2 della legge 24 luglio 1961, n. 729)	13.450.000.000	(a) 150.000.000 (+)	(b) 13.600.000.000
543	543	Contributo trentennale a favore della Società concessionaria delle autostrade Milano-Napoli, Firenze-Mare, Milano-Brescia, Milano-Laghi, Como-Chiasso, Serravalle-Genova, Genova-Savona, Genova-Sestri Levante, Padova-Bologna, Bologna-Canosa, Roma-Civitavecchia e Napoli-Bari (art. 20 della legge 24 luglio 1961, n. 729)	14.000.000.000	(c) 1.150.000.000 (+)	(d) 15.150.000.000
544	544	Contributo trentennale a favore della Società concessionaria per la costruzione dell'autostrada Fornovo-Pontremoli e suoi prolungamenti (legge 17 ottobre 1967, n. 963)	1.709.500.000	(e) 635.800.000 (+)	(f) 2.345.300.000
Totale . . .			29.159.500.000	1.935.800.000 (+)	31.095.300.000

(a) Aumento dipendente dall'applicazione dell'articolo 2 della legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali.

(b) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 9 ^a e 10 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62	L.	1.400.000.000
Metà della 8 ^a e 9 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63	»	3.200.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64	»	3.600.000.000
Metà della 6 ^a e 7 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1964-65	»	1.700.000.000
Metà della 5 ^a e 6 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1965-66	»	1.800.000.000
Metà della 4 ^a e 5 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1966-67	»	1.000.000.000
Metà della 3 ^a e 4 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1967-68	»	300.000.000
Metà della 2 ^a e 3 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1968-69	»	300.000.000
Metà della 1 ^a e 2 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1969-70	»	300.000.000
	L.	13.600.000.000

(c) Aumento dipendente dall'applicazione dell'articolo 20 della citata legge 24 luglio 1961, n. 729.

(d) Lo stanziamento è così costituito:

Metà della 9 ^a e 10 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1961-62	L.	2.300.000.000
Metà della 8 ^a e 9 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1962-63	»	2.300.000.000
Metà della 7 ^a e 8 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1963-64	»	2.300.000.000
Metà della 6 ^a e 7 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1964-65	»	1.600.000.000
Metà della 5 ^a e 6 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1965-66	»	1.500.000.000
Metà della 4 ^a e 5 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1966-67	»	1.500.000.000
Metà della 3 ^a e 4 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1967-68	»	1.000.000.000
Metà della 2 ^a e 3 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1968-69	»	1.000.000.000
Metà della 1 ^a e 2 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1969-70	»	1.000.000.000
Metà della prima annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1970-71	»	650.000.000
	L.	15.150.000.000

(e) Variazione che si propone per adeguare lo stanziamento alla somma prevista per l'anno 1970 dalla legge 17 ottobre 1967, n. 963, recante la estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Fornovo-Pontremoli, accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463 e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento all'autostrada del Sole e a quella tirrenica.

(f) Lo stanziamento è così costituito:

4 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno finanziario 1967	L.	120.000.000
3 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno finanziario 1968	»	722.500.000
2 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno finanziario 1969	»	867.000.000
1 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'anno finanziario 1970	»	635.800.000
	L.	2.345.300.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

SPESA

Numero		CAPITOLI DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970				
		RIMBORSO DI PRESTITI.			
601	»	Quota di capitale per ammortamento dei prestiti contratti dalla soppressa A.A.S.S. per lavori di sistemazione generale delle strade statali (a)	7.275.500	(a) 7.275.500 (-)	<i>soppresso</i>
602	602	Quota di capitale, vincolata a favore dell'I.N.A. relativa alla rata di ammortamento del mutuo concesso all'A.N.A.S. in applicazione dell'articolo 6 della legge 21 maggio 1955, n. 463 e dell'articolo 1 della legge 19 novembre 1956, n. 1328	330.772.000	(b) 26.462.000 (+)	357.234.000
603	603	Quote di capitale, vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche, relative alle rate di ammortamento dei mutui, concessi all'A.N.A.S. (art. 6 della legge 21 maggio 1955, n. 463, art. 1 della legge 19 novembre 1956, n. 1328, legge 9 agosto 1960, n. 867 e art. 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1965, n. 1464 ed articolo unico della legge 8 giugno 1966, n. 511)	3.415.520.000	(b) 222.685.000 (+)	3.638.205.000
604	604	Quota di capitale, vincolata a favore del Monte dei Paschi di Siena, relativa alla rata di ammortamento del mutuo concesso all'A.N.A.S. in applicazione delle leggi 21 maggio 1955, n. 463, 19 novembre 1956, n. 1328 e 9 agosto 1960, n. 867	107.831.000	(b) 5.459.000 (+)	113.290.000
Totale			3.861.398.500	247.330.500 (+)	4.108.729.000

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere a seguito di compiuto ammortamento dei prestiti contratti.

(b) Aumento derivante dallo sviluppo dei piani di ammortamento.

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970			
	RIASSUNTO			
	TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
	<i>CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio.</i>			
	Rubrica 1	24.946.728.000	359.582.000 (+)	25.306.310.000
	<i>CATEGORIA II. — Personale in quiescenza.</i>			
	Rubrica 1	4.592.140.000	449.860.000 (+)	5.042.000.000
	<i>CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi.</i>			
	Rubrica 1	3.595.000.000	890.000.000 (+)	4.485.000.000
	Rubrica 2	21.500.000.000	5.899.996.000 (+)	27.399.996.000
		25.095.000.000	6.789.996.000 (+)	31.884.996.000
	<i>CATEGORIA IV. — Trasferimenti.</i>			
	Rubrica 1	41.000.000	20.000.000 (+)	61.000.000
	Rubrica 2	50.000.000	»	50.000.000
		91.000.000	20.000.000 (+)	111.000.000
	<i>CATEGORIA V. — Interessi.</i>			
	Rubrica 1	12.072.945.300	244.608.300 (-)	11.828.337.000
	<i>CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative delle entrate.</i>			
	Rubrica 1	20.074.000.000	5.000.000.000 (+)	25.074.000.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

SPESA

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1969	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1970
Numero	DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1969	dell'anno finanziario 1970			
	CATEGORIA VII. — Ammortamenti.			
	Rubrica 1	1.000.664.000	132.527.000 (+)	1.133.191.000
	CATEGORIA VIII. — Somme non attribuibili.			
	Rubrica 1	856.250.000	11.250.000 (-)	845.000.000
	Totale del Titolo I . . .	88.728.727.300	12.496.106.700 (+)	101.224.834.000
	TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
	CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi.			
	Rubrica 2	143.534.868.200	14.279.329.800 (+)	157.814.198.000
	CATEGORIA X. — Trasferimenti.			
	Rubrica 2	29.159.500.000	1.935.800.000 (+)	31.095.300.000
	Totale del Titolo II . . .	172.694.368.200	16.215.129.800 (+)	188.909.498.000
	RIMBORSO DI PRESTITI	3.861.398.500	247.330.500 (+)	4.108.729.000
	RIEPILOGO			
	TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e man- tenimento)	88.728.727.300	12.496.106.700 (+)	101.224.834.000
	TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	172.694.368.200	16.215.129.800 (+)	188.909.498.000
	RIMBORSO DI PRESTITI	3.861.398.500	247.330.500 (+)	4.108.729.000
	TOTALE GENERALE . . .	265.284.494.000	28.958.567.000 (+)	294.243.061.000

Capitolo n. 101. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo, non di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'A.N.A.S., esclusi gli agenti subalterni stradali ed i casellanti — Indennità al Direttore Generale di cui all'articolo 46, secondo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59.*

A) *Personale di ruolo.*

Coefficiente	RUOLI (funzione o qualifica)	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13 ^a mensilità	TOTALE
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969					
PERSONALE AMMINISTRATIVO.								
<i>a) Carriera direttiva.</i>								
970	Direttore generale	1	1	4.807.200 969.000	189.720	»	400.600	6.366.520
900	Direttore del servizio amministrativo	1	1	4.903.800	»	38.400	408.650	5.350.850
670	Ispettori generali	6	7	25.300.512	725.280	76.800	2.108.376	28.210.968
500	Direttori di divisione	14	14	37.144.088	3.136.040	38.400	3.095.341	43.413.869
402	Direttori di sezione	22	13	27.884.500	1.982.120	38.400	2.323.708	32.228.728
325	Consiglieri di I classe	64	11	22.033.235	1.306.180	»	1.836.103	25.175.518
271	Consiglieri di II classe		21	30.570.309	1.775.520	»	2.547.525	34.893.354
229	Consiglieri di III classe		28	32.884.460	2.104.470	»	2.740.371	37.729.301
	Totale	108	96	186.497.104	11.219.330	192.000	15.460.674	213.369.108
<i>b) Carriera di concetto.</i>								
500	Segretari capi	2	2	5.267.237	»	76.800	438.936	5.782.973
402	Segretari principali	8	8	17.028.180	1.191.815	153.600	1.419.015	19.792.610
325	Primi Segretari	15	15	25.950.265	1.787.140	230.400	2.162.522	30.130.327
271	Segretari	55	10	14.324.372	1.193.600	76.800	1.193.698	16.788.470
229	Segretari aggiunti		40	46.977.800	4.226.730	38.400	3.914.817	55.157.747
202	Vice segretari		35	37.147.785	2.690.055	»	3.095.649	42.933.489
	Totale	80	110	146.695.639	11.089.340	576.000	12.224.637	170.585.616
<i>c) Carriera esecutiva.</i>								
271	Archivisti capi	41	50	76.338.427	8.060.135	499.200	6.361.536	91.259.298
229	Primi archivisti	75	73	95.148.905	13.746.010	345.600	7.929.075	117.169.590
202	Archivisti	360	300	228.746.715	33.144.820	1.305.700	19.062.226	282.259.461
180	Applicati		121	113.080.680	21.796.315	»	9.423.390	144.300.385
157	Applicati aggiunti		135	110.747.680	12.063.170	»	9.228.973	132.039.823
	Totale	476	579	624.062.407	88.810.450	2.150.500	52.005.200	767.028.557
	Totale personale amministrativo	664	785	957.255.150	111.119.120	2.918.500	79.690.511	1.150.983.281

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

Segue Allegato N. 1

Azienda nazionale autonoma
delle strade

Capitolo n. 101. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo, non di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l' A. N. A. S., esclusi gli agenti subalterni stradali ed i casellanti-Indennità al Direttore Generale di cui all'articolo 46, secondo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59.*

A) Personale di ruolo.

Coefficiente	RUOLI (funzione o qualifica)	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13* mensilità	TOTALE
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969					
PERSONALE TECNICO.								
<i>a) Carriera direttiva.</i>								
900	Direttori del servizio tecnico	2	2	9.361.800	250.560	»	780.150	10.392.510
670	Ispettori generali	7	8	28.120.897	1.436.520	38.400	2.343.408	31.939.225
670	Capi compartimento di 1ª classe	9	9	31.273.190	1.485.840	»	2.606.099	35.365.129
500	Capi compartimento di 2ª classe	22	21	54.159.589	5.152.270	»	4.513.299	63.825.158
402	Ingegneri superiori	42	18	37.143.340	8.560.120	»	3.095.278	48.798.738
325	Ingegneri principali	120	91	161.066.725	9.441.030	»	13.422.227	183.929.982
271	Ingegneri		44	62.992.291	4.719.115	»	5.249.358	72.960.764
Totale		202	193	384.117.832	31.045.455	38.400	32.009.819	447.211.506
<i>b) Carriera di concetto.</i>								
500	Geometri capi	12	19	49.759.896	4.482.100	38.400	4.146.658	58.427.054
402	Geometri principali	32	32	67.308.080	6.324.810	38.400	5.609.001	79.280.291
325	Primi geometri	78	73	124.753.200	13.993.735	192.000	10.396.100	149.335.035
271	Geometri	318	73	113.197.483	18.188.730	384.000	9.433.124	141.203.337
229	Geometri aggiunti		201	236.894.150	20.813.420	»	19.741.179	277.448.749
202	Vice geometri		78	82.556.370	10.905.130	»	6.879.698	100.341.198
500	Disegnatori capi	1	1	2.602.635	115.920	»	216.886	2.935.441
402	Disegnatori principali	5	6	12.995.190	1.509.110	38.400	1.082.933	15.625.633
325	Primi disegnatori	10	9	15.394.225	1.990.300	»	1.282.852	18.667.377
271	Disegnatori	34	12	18.097.625	2.963.550	»	1.508.135	22.569.310
229	Disegnatori aggiunti		»	»	»	»	»	»
202	Vice disegnatori		22	23.594.910	1.557.260	»	1.966.243	27.118.413
Totale		490	526	747.153.764	82.844.065	691.200	62.262.809	892.951.838

Capitolo n. 101. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo, non di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'A.N.A.S., esclusi gli agenti subalterni stradali ed i casellanti — Indennità al Direttore Generale di cui all'articolo 46, secondo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59.*

A) Personale di ruolo.

Coefficiente	RUOLI (funzione o qualifica)	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13 ^a mensilità	TOTALE
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969					
	<i>c) Carriera esecutiva.</i>							
325	Assistenti superiori	2	2	3.478.695	337.440	»	289.891	4.106.026
271	Assistenti capi	8	8	11.948.623	1.442.390	»	995.719	14.386.732
229	Assistenti principali	21	28	35.433.865	6.389.105	»	2.952.832	44.775.792
202	Primi assistenti		24	26.692.710	6.770.230	38.400	2.224.393	35.725.733
180	Assistenti	114	42	38.687.880	5.119.930	»	3.223.990	47.031.800
157	Assistenti aggiunti		51	41.750.435	6.366.195	»	3.479.203	51.595.833
	Totale	145	155	157.992.208	26.425.290	38.400	13.166.018	197.621.916
	Totale personale tecnico	837	874	1.289.263.804	140.314.810	768.000	107.438.646	1.537.785.260
	PERSONALE CONTABILE.							
	<i>Carriera di concetto</i>							
500	Ragionieri capi	2	3	7.993.807	590.040	»	666.151	9.249.998
402	Ragionieri principali	8	8	16.975.390	1.204.800	»	1.414.616	19.594.806
325	Primi ragionieri	15	14	23.671.120	3.870.240	»	1.972.593	29.513.953
271	Ragionieri	50	11	17.154.309	2.690.175	76.800	1.429.526	21.350.810
229	Ragionieri aggiunti		31	36.551.020	2.352.120	»	3.045.918	41.949.058
202	Vice ragionieri		13	13.759.395	1.339.550	»	1.146.616	16.245.561
	Totale personale contabile	75	80	116.105.041	12.046.925	76.800	9.675.420	137.904.186
	PERSONALE AUSILIARIO.							
180	Commesso capo	1	1	890.400	115.200	»	74.200	1.079.800
173	Commessi	10	9	8.240.693	1.271.330	»	686.724	10.198.747
159	Uscieri capi	135	92	80.497.000	19.526.245	»	6.708.083	106.731.328
151	Uscieri		45	34.701.356	8.835.160	»	2.891.780	46.428.296
142	Inservienti		15	10.933.845	1.991.650	»	911.154	13.336.649
173	Agenti tecnici capi	20	27	26.191.146	5.872.235	»	2.182.596	34.245.977
159	Agenti tecnici	45	37	31.794.800	10.036.400	»	2.649.567	44.480.767
	Totale personale ausiliario	211	226	193.249.240	47.648.220	»	16.104.104	257.001.564
	Totale personale di ruolo dell'A.N.A.S.	1.787	1.965	2.555.873.235	311.129.075	3.763.300	212.908.681	3.083.674.291

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

Segue Allegato N. 1

Azienda nazionale autonoma
delle strade

Capitolo n. 101. — *Stipendi, retribuzioni, ed altri assegni fissi al personale di ruolo, non di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'A.N.A.S., esclusi gli agenti subalterni stradali ed i casellanti — Indennità al Direttore Generale di cui all'art. 46, secondo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59.*

A) *Personale di ruolo.*

Coefficiente	RUOLI (funzione o qualifica)	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13 ^a mensilità	TOTALE
		Risultante dalle tabelle d'organico	Coperti al 1° aprile 1969					
PERSONALE DEL MINISTERO DEL TESORO DISTACCATO PRESSO L'A. N. A. S.								
<i>a) Carriera direttiva.</i>								
				(a)				
670	Direttore del servizio ragioneria	»	1	4.903.800	108.240	»	408.650	5.420.690
670	Ispettore generale	»	1	3.649.910	189.720	»	304.159	4.143.789
500	Direttori di divisione	»	4	10.906.280	557.160	38.400	908.857	12.410.697
402	Direttori di sezione	»	5	10.555.480	946.500	38.400	879.623	12.420.003
325	Consiglieri di I classe	»	2	3.318.755	437.800	»	276.563	4.033.118
271	Consigliere di II classe	»	1	1.467.375	218.900	»	122.281	1.808.556
	Totale	»	14	34.801.600	2.458.320	76.800	2.900.133	40.236.853
<i>b) Carriera di concetto.</i>								
402	Ragionieri principali	»	2	4.180.360	114.240	38.400	348.363	4.681.363
325	Primi ragionieri	»	2	3.318.755	218.900	38.400	276.563	3.852.618
271	Ragionieri	»	2	2.934.750	189.720	38.400	244.563	3.407.433
271	Segretario	»	1	1.502.185	119.280	»	125.182	1.746.647
229	Ragionieri aggiunti	»	2	2.406.180	248.160	»	200.515	2.854.855
202	Vice ragioniere	»	1	1.084.230	189.720	»	90.353	1.364.303
	Totale	»	10	15.426.460	1.080.020	115.200	1.285.539	17.907.219
<i>c) Carriera esecutiva.</i>								
325	Ufficiali principali di ragioneria	»	2	3.358.740	238.560	»	279.895	3.877.195
271	Archivista capo	»	1	1.467.375	395.040	»	122.281	1.984.696
202	Archivisti	»	7	8.770.315	869.760	115.200	730.360	10.486.135
	Totale	»	10	13.596.430	1.503.360	115.200	1.133.036	16.348.026
	Totale personale distaccato	»	34	63.824.490	5.041.700	307.200	5.318.708	74.492.098
	Totale generale	1.787	1.999	2.619.697.725	316.170.775	4.070.500	218.227.389	3.158.166.389
	Indennità integrativa speciale							489.355.200
	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione							138.151.411
	Assegno integrativo mensile di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 249							89.762.010
	Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in corso, ecc.							24.564.990
	Totale							3.900.000.000

(a) Trattamento economico equiparato all'ex coeff. 900 a norma dell'articolo 57 legge 7 aprile 1961, n. 59 (D.M. 6359 del 4 luglio 1968).

Capitolo n. 101. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo, non di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l' A. N. A. S., esclusi gli agenti subalterni stradali ed i casellanti — Indennità al Direttore Generale di cui all' articolo 46, secondo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59.*

B) *Personale del ruolo speciale ad esaurimento*

Coefficiente	RUOLI (funzione o qualifica)	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13 [•] mensilità	TOTALE
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969					
RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO DI TRIESTE:								
	ex coeff. 402	»	1	2.439.710	119.280	»	203.309	2.762.299
	ex coeff. 325	»	1	1.999.250	189.720	»	166.604	2.355.574
	ex coeff. 271	»	1	1.607.125	189.720	»	133.927	1.930.772
	ex coeff. 229	»	1	1.374.960	»	38.400	114.580	1.527.940
	ex coeff. 202	»	11	13.088.205	2.010.310	38.400	1.090.684	16.227.599
	ex coeff. 180	»	13	13.556.340	2.903.920	»	1.129.695	17.589.955
	Totale	»	28	34.065.590	5.412.950	76.800	2.838.799	42.394.139
	Indennità integrativa speciale							6.854.400
	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione							1.819.574
	Assegno integrativo mensile di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 249							1.049.652
	Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in corso ecc.							882.235
							Totale	53.000.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1970

Segue Allegato N. 1

Azienda nazionale autonoma
delle strade

Capitolo n. 101. — *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo, non di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni in servizio presso l'A.N.A.S., esclusi gli agenti subalterni stradali ed i casellanti — Indennità al Direttore Generale di cui all'articolo 46, secondo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59.*

C) *Personale non di ruolo.*

Coefficiente	RUOLI (funzione o qualifica)	Numero dei posti		Spesa annua per stipendi al personale in servizio	Quote di aggiunta di famiglia	Assegno personale di sede	13* mensilità	TOTALE
		Risultante dalle tabelle organiche	Coperti al 1° aprile 1969					
144	Categoria 3 ^a	»	2	1.559.140	192.720		129.928	1.881.788
	Totale	»	2	1.559.140	192.720		129.928	1.881.788
	Indennità integrativa speciale							489.600
	Assegno integrativo mensile							72.000
	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione							242.104
	Aumenti periodici di retribuzione, variazione nelle quote di aggiunta di famiglia, ecc.							114.508
								2.800.000
	<i>Riepilogo capitolo 101.</i>							
	Lettera A — personale di ruolo							3.900.000.000
	Lettera B — personale di ruolo ad esaurimento							53.000.000
	Lettera C — personale non di ruolo							2.800.000
								3.955.800.000
							Totale	3.955.800.000

